SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 167

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 20 luglio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 126

Ministero delle finanze

CIRCOLARE 24 giugno 1998, n. **165/E.**

Riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi. Decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

98A6273

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 18 giugno 1998, n. 237.

Disciplina dell'introduzione in via sperimentale, in talune aree, dell'istituto del reddito minimo di inserimento, a norma dell'articolo 59, commi 47 e 48, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 59, commi 47 e 48, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1998;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Sentita la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 12 giugno 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la solidarietà sociale e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Istituto del reddito minimo di inserimento

1. Il reddito minimo di inserimento, introdotto in via sperimentale, è una misura di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale ed impossibilitate a provvedere per cause psichiche, fisiche e sociali al mantenimento proprio e dei figli.

2. Il reddito minimo di inserimento è costituito da interventi volti a perseguire l'integrazione sociale e l'autonomia economica dei soggetti e delle famiglie destinatari, attraverso programmi personalizzati, e da trasferimenti monetari integrativi del reddito.

Art. 2.

Durata e obiettivi della sperimentazione

1. La durata della sperimentazione non può essere superiore a due anni dalla data di effettivo avvio in ognuno dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 4. Essa termina comunque il 31 dicembre 2000.

2. Obiettivi della sperimentazione sono:

a) verificare l'efficacia di una misura quale il reddito minimo di inserimento ai fini del superamento, in contesti differenziati, del bisogno economico e della marginalità sociale dei soggetti privi di reddito e delle persone a loro carico;

b) verificare l'idoneità e gli effetti della mobilitazione delle risorse a livello locale finalizzata all'inserimento dei soggetti deboli;

c) verificare la messa in opera degli strumenti di controllo del reddito;

d) individuare strumenti di verifica *in itinere* e di valutazione finale delle attività di integrazione.

Art. 3.

Titolarità dell'attuazione della sperimentazione

1. La titolarità dell'attuazione della sperimentazione, in ogni sua fase, è del comune nel cui territorio la sperimentazione stessa si svolge. Pertanto il comune:

a) definisce le modalità di presentazione della domanda, prevedendo un termine non superiore a sessanta giorni per la risposta;

b) stabilisce le modalità di verifica e di controllo successivo della sussistenza dei requisiti, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto;

c) procede al controllo e alla verifica della attuazione, con riferimento tanto agli obblighi dei beneficiari che alle responsabilità dei soggetti che cooperano per la realizzazione dei programmi di integrazione sociale;

d) individua il responsabile del programma di integrazione sociale di cui all'articolo 9;

e) riferisce al Ministro per la solidarietà sociale sulla sperimentazione e sui costi legati all'attuazione, con riferimento sia alle erogazioni monetarie che ai costi di gestione e di realizzazione dei programmi di integrazione sociale. A tal fine cura la tenuta di una adeguata documentazione, con particolare riferimento ai soggetti beneficiari, agli interventi promossi, alla loro durata, alle singole modalità di cessazione ovvero ai motivi della permanenza.

2. Il comune prevede inoltre che il servizio sociale, anche su iniziativa di enti e organizzazioni di volontariato e del privato sociale, possa provvedere d'ufficio all'inoltro della domanda, in sostituzione dei soggetti impossibilitati o incapaci a farlo.

Art. 4.

Modalità per l'individuazione delle aree territoriali in cui effettuare la sperimentazione

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Confe-

renza Stato-città e autonomie locali, sono individuati i comuni, singoli o associati, nei quali è realizzata la sperimentazione.

2. L'individuazione è effettuata tenuto conto:

a) dei livelli di povertà;

b) della diversità delle condizioni economiche, demografiche e sociali;

c) della varietà delle forme di assistenza già attuate dai comuni;

d) della necessità di una adeguata distribuzione sul territorio nazionale dei comuni che effettuano la sperimentazione, al fine di garantire la effettiva rappresentatività dell'intero territorio nazionale;

e) della disponibilità del comune a partecipare alla sperimentazione, anche con riferimento a quanto previsto all'articolo 5.

Art. 5.
Finanziamento

1. Il costo della sperimentazione del reddito minimo di inserimento per la parte dei trasferimenti monetari integrativi del reddito grava per una quota non inferiore al novanta per cento sul Fondo per le politiche sociali, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo con il decreto di cui all'articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e fino al 10 per cento sui comuni che effettuano la sperimentazione, tenuto conto della capacità di spesa e dell'entità del bilancio comunale. Il riparto è effettuato con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentita la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base della valutazione dei costi del progetto presentato dal comune nei termini e con le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1.

2. I costi di gestione relativi alla organizzazione del servizio, inclusi quelli relativi alla predisposizione e realizzazione dei programmi di integrazione sociale, sono a carico dei comuni.

Art. 6.
Accesso al reddito minimo di inserimento

1. Il reddito minimo di inserimento è destinato alle persone in situazione di difficoltà ed esposte al rischio della marginalità sociale.

2. Ai fini dell'accesso al reddito minimo di inserimento i soggetti destinatari debbono essere privi di reddito ovvero con un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia di povertà stabilita in L. 500.000 mensili per una persona che vive sola. In presenza di un nucleo familiare composto da due o più persone tale soglia di reddito è determinata sulla base della scala di equivalenza allegata al presente decreto legislativo.

3. Entro i limiti delle risorse destinate alla sperimentazione, il reddito minimo di inserimento è destinato prioritariamente alle persone che hanno a carico figli minori o figli con *handicap* in situazione di gravità accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

4. I soggetti destinatari debbono altresì essere privi di patrimonio sia mobiliare sotto forma di titoli di Stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento e depositi bancari, che immobiliare fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale se posseduta a titolo di proprietà, il cui valore non può eccedere la soglia indicata dal comune.

5. Il reddito minimo di inserimento è erogato al destinatario per un anno, e può essere rinnovato previa verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi.

6. La situazione reddituale è definita dalla somma dei redditi riferiti al nucleo familiare composto dal richiedente, dalle persone con le quali convive e da quelle considerate a suo carico ai fini IRPEF. I redditi da lavoro, al netto di ogni ritenuta, sono considerati per il 75 per cento.

7. Con una dichiarazione sottoscritta a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, il richiedente attesta il possesso dei requisiti e delle condizioni per l'ammissibilità previsti dal presente decreto alla data di presentazione della domanda. Alla dichiarazione è allegata copia dell'ultima dichiarazione dei redditi, qualora presentata.

Art. 7.
Requisiti

1. Possono inoltrare domanda di ammissione al reddito minimo di inserimento i soggetti indicati all'articolo 6 che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano legalmente residenti da almeno dodici mesi, ovvero, se cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi, da almeno tre anni, in uno dei comuni che effettuano la sperimentazione.

2. Ai soggetti in età lavorativa, non occupati ed abili al lavoro sono richieste la disponibilità a frequentare corsi di formazione professionale e la disponibilità al lavoro, da documentare attraverso l'iscrizione all'ufficio di collocamento. Il requisito dell'iscrizione non è temporaneamente richiesto:

a) per coloro che sono impegnati in attività di recupero scolastico o di formazione professionale;

b) per coloro che attendono alla cura di figli in età inferiore a tre anni o di persone con *handicap* in situazione di gravità accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

c) per coloro che sono impegnati in programmi di recupero terapeutico, certificato ed incompatibile con l'attività lavorativa.

Art. 8.
Integrazione del reddito

1. L'ammontare del trasferimento monetario integrativo del reddito è pari alla differenza tra la soglia di L. 500.000 mensili per l'anno 1998, di L. 510.000 mensili per l'anno 1999 e di L. 520.000 mensili per l'anno 2000 e il reddito mensile percepito, come determinato ai sensi dell'articolo 6. In presenza di un nucleo familiare composto da due o più persone la soglia è determinata sulla base delle scale di equivalenza allegate al presente decreto.

2. L'integrazione del reddito ha inizio dalla data di accoglimento della domanda. Essa non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile ed ai fini fiscali è equiparata alla pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Nel definire la prestazione, il comune opera in modo da avere le maggiori garanzie che il trasferimento monetario sia effettivamente destinato a superare le concrete situazioni di povertà. In particolare, qualora sussistano situazioni di conflitti familiari accertate dai servizi sociali, il comune può erogare la prestazione a persona diversa dal capofamiglia o da chi ha presentato la domanda, individuando, sentiti i componenti, la persona che maggiormente garantisce l'effettivo utilizzo della prestazione a beneficio di tutto il nucleo familiare.

Art. 9.
Interventi di integrazione sociale

1. Gli interventi di integrazione sociale di cui all'articolo 1 hanno lo scopo di favorire il superamento dell'emarginazione dei singoli e delle famiglie attraverso la promozione delle capacità individuali e dell'autonomia economica delle persone. A tali fini il comune, entro trenta giorni dalla data di accoglimento della domanda, elabora, anche in relazione agli interventi previsti nell'ambito delle politiche attive del lavoro, i programmi di integrazione sociale personalizzati, tenendo conto delle caratteristiche personali e familiari dei soggetti e concordando con gli stessi il contenuto e gli impegni derivanti dall'attuazione del programma. Ove è presente la famiglia, il programma coinvolge tutti i componenti.

2. I programmi di integrazione sociale:

a) sono orientati al recupero, alla promozione e allo sviluppo di capacità personali e alla ricostruzione di reti sociali; per i minori il programma include in primo luogo l'assolvimento dell'obbligo scolastico e successivamente la formazione professionale;

b) sono coordinati con le altre prestazioni derivanti dall'accesso ad altri servizi sociali da parte dei destinatari.

Art. 10.
Obblighi dei soggetti destinatari

1. I soggetti ammessi al reddito minimo di inserimento hanno l'obbligo di:

a) comunicare tempestivamente al comune ogni variazione, anche derivante dalla mutata composizione familiare, delle condizioni di reddito e di patrimonio dichiarate al momento della presentazione della domanda e comunque confermare ogni sei mesi il persistere delle condizioni stesse. I servizi sociali assicurano l'assistenza necessaria all'adempimento dell'obbligo per i soggetti più deboli e comunque per quelli di cui all'articolo 3, comma 2;

b) rispettare gli impegni assunti con l'accettazione del programma di integrazione sociale;

c) per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 2, accettare l'eventuale offerta di lavoro anche a tempo determinato che dovessero ricevere, nell'ambito delle disposizioni vigenti in materia di tutela del lavoro.

2. Il comune sospende o riduce, anche gradualmente e temporaneamente, le prestazioni di reddito minimo di inserimento sulla base della gravità della violazione degli obblighi e tenuto conto delle condizioni del soggetto inadempiente. La non ottemperanza dell'obbligo di cui al comma 1, lettera *c)*, comporta la revoca della prestazione di reddito minimo di inserimento. In ogni caso il comune tiene conto delle situazioni familiari, con particolare riferimento alla presenza dei minori.

3. I beneficiari le cui dichiarazioni risultino mendaci, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti, sono tenuti alla restituzione delle somme indebitamente percepite, che il comune riutilizza per gli stessi fini.

Art. 11.
Accertamenti e verifiche

1. Con la dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 5, il richiedente dichiara altresì di avere conoscenza che nel caso di ammissione al reddito minimo di inserimento possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, con riferimento sia alla situazione economica che a quella familiare.

2. Il comune effettua i controlli di cui al comma 1 e provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. A tal fine i comuni possono avvalersi dei dati informativi a disposizione degli enti erogatori di prestazioni previdenziali e assistenziali e degli uffici del Ministero delle finanze, ai quali possono chiedere ulteriori accertamenti.

Art. 12.
Diritti dei soggetti

1. I richiedenti la cui domanda non è stata accolta possono, entro trenta giorni, ricorrere al sindaco. Possono altresì ricorrere al sindaco nel medesimo termine

coloro che sono incorsi in un provvedimento di decadenza o di sospensione o di riduzione del reddito minimo di inserimento. Di tale facoltà è data informazione al momento della presentazione della domanda.

2. Il sindaco, sentiti i soggetti interessati, decide entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso.

Art. 13.

Valutazione dell'efficacia della sperimentazione

1. La valutazione tecnica della sperimentazione è compiuta sia sulle modalità di svolgimento che sui risultati. A tali fini, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e previa procedura di selezione preceduta da apposito bando, il Ministro per la solidarietà sociale affida l'incarico per la valutazione ad idoneo ente o società.

2. L'incarico ha principalmente per oggetto:

a) gli aspetti relativi alle modalità di realizzazione della sperimentazione ed i relativi costi, anche in comparazione fra i diversi contesti;

b) gli effetti del reddito minimo di inserimento con riguardo agli obiettivi, con particolare riferimento all'effettivo contrasto della povertà e dell'esclusione sociale e alla promozione dell'integrazione sociale e dell'autonomia economica delle persone e delle famiglie, in situazioni di contesto differenziate;

c) le indicazioni derivanti dalla sperimentazione, nella prospettiva di una generalizzazione dell'istituto all'intero territorio nazionale, con riferimento ai benefici, alle modalità della sua organizzazione ed ai costi.

3. Agli oneri derivanti dall'affidamento dell'incarico di valutazione è destinata una somma non superiore allo 0,3% dello stanziamento del Fondo per le politiche sociali destinato all'introduzione sperimentale del reddito minimo di inserimento per gli anni 1998, 1999 e 2000.

Art. 14.

Commissione di indagine sulla povertà e sull'emarginazione

1. La commissione di indagine sulla povertà e sull'emarginazione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri esamina annualmente l'attuazione della sperimentazione sulla base dei documenti predisposti dal Dipartimento per gli affari sociali, dai comuni coinvolti e dall'ente o società incaricato della valutazione ed esprime pareri e suggerimenti.

2. La commissione inoltre, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei presente decreto, cura la specificazione degli obiettivi di valutazione, di cui all'articolo 13, comma 2.

3. Per lo svolgimento dei compiti indicati ai commi 1 e 2, la commissione di indagine sulla povertà e sull'emarginazione è affiancata da una commissione nominata dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, composta da dieci esperti, cinque dei quali designati dai rappresentanti delle regioni e cinque designati dai rappresentanti dei comuni.

Art. 15.

Relazione al Parlamento

1. Il Ministro per la solidarietà sociale, entro il 30 giugno 2001, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni sindacali, presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della sperimentazione e sui risultati conseguiti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TURCO, *Ministro per la solidarietà sociale*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO
(Previsto dall'articolo 6, comma 2)

La scala di equivalenza:

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori.

Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con *handicap* di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 o di invalidità superiore al 66%.

Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con i figli minori in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione è il seguente:

«Art. 76. — L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per soggetti definiti».

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere la grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— Il testo dell'art. 59, commi 47 e 48, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è il seguente:

«47. A decorrere dall'anno 1998, in via sperimentale, in attesa della riforma degli istituti che prevedono trasferimenti di reddito alle persone, e nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui al comma 44, è introdotto l'istituto del reddito minimo di inserimento a favore dei soggetti privi di reddito singoli o con uno o più figli a carico ed impossibilitati a provvedere per cause psichiche, fisiche e sociali al mantenimento proprio e dei figli.

48. Ai fini dell'attuazione del comma 47, il Governo è delegato ad emanare, sentite le competenti commissioni parlamentari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a disciplinare:

a) la durata della sperimentazione, che non può comunque superare il periodo di due anni;

b) i destinatari dell'istituto del reddito minimo di inserimento, tenendo conto delle loro condizioni di reddito in riferimento ad una determinata soglia di povertà e prevedendo il collegamento del reddito minimo di inserimento con gli interventi previsti nell'ambito delle politiche attive per il lavoro;

c) i criteri di accertamento e verifica delle condizioni di reddito dei destinatari sulla base di scale di equivalenza;

d) i criteri per la revisione e la revoca della prestazione;

e) le modalità di individuazione delle aree territoriali nelle quali è realizzata la sperimentazione, in collaborazione con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-città e autonomie locali;

f) l'ammontare *pro capite* del reddito minimo di inserimento, che non deve comunque essere superiore ad una percentuale pari al 60 per cento del reddito medio *pro capite* nazionale;

g) la previsione di concedere una volta soltanto la somma per l'intero anno a coloro che si impegnino ad iniziare entro dodici mesi una nuova attività autonoma, anche in associazione con altri;

h) l'integrazione del reddito minimo di inserimento con altre prestazioni derivanti dall'accesso ad altri servizi sociali da parte del destinatario e del suo nucleo familiare;

i) la titolarità ai comuni dei compiti relativi alla sperimentazione e le modalità di presentazione presso i comuni di residenza delle domande per accedere al reddito minimo di inserimento;

l) i criteri e le modalità di valutazione dell'efficacia della sperimentazione;

m) le funzioni consultive della commissione di indagine sulla povertà e sull'emarginazione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'attuazione della sperimentazione».

— Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è il seguente:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro del-l'interno».

Note all'art. 5:

— Il testo del comma 46 dell'art. 59 della citata legge n. 449 del 1997 è il seguente:

«46. A decorrere dall'anno 1998 gli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle leggi 19 novembre 1987, n. 476, 19 luglio

1991, n. 216, 11 agosto 1991, n. 266, 5 febbraio 1992, n. 104, 28 agosto 1997, n. 284, 28 agosto 1997, n. 285, e dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono destinati al Fondo di cui al comma 44. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con le amministrazioni interessate, è autorizzato ad apportare nell'anno 1998 le variazioni di bilancio occorrenti per la destinazione al Fondo degli stanziamenti di cui al presente comma. Il Ministro per la solidarietà sociale ripartisce annualmente con proprio decreto, sentiti i Ministri interessati, le complessive risorse finanziarie confluite nel Fondo. Sulla base di tale riparto il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apporta le occorrenti variazioni di bilancio».

— Per il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 6:

— Il testo dell'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è il seguente:

«Art. 4. *(Accertamento dell'handicap).* — 1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'art. 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali».

— La legge 4 gennaio 1968, n. 15, reca: «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme».

Nota all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 4 della citata legge n. 104 del 1992 si veda nelle note all'art. 6.

Nota all'art. 8:

— Il testo dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è il seguente:

«Art. 26 *(Pensioni ai cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito).* — Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'età di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a L. 336.050 annue e, se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L. 1.320.000 annue è corrisposta a domanda una pensione sociale non riversibile di L. 336.050 annue da ripartirsi in 13 rate mensili di L. 25.850 annue ciascuna. La tredicesima rata è corrisposta con quella di dicembre ed è frazionabile. Non si procede al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione legale.

Dal computo del reddito suindicato sono esclusi gli assegni familiari ed il reddito della casa di abitazione.

Non hanno diritto alla pensione sociale:

1) coloro che hanno titolo a rendite o prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali, fatta eccezione per gli assegni familiari, erogate con carattere di continuità dallo Stato o da altri enti pubblici o da Stati esteri;

2) coloro che percepiscono pensioni di guerra, fatta eccezione dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915-18 e precedenti.

La esclusione di cui al precedente comma non opera qualora l'importo dei redditi ivi considerati non superi L. 336.050 annue.

Coloro che percepiscono le rendite o le prestazioni o i redditi previsti nei precedenti commi, ma di importo inferiore a L. 336.050 annue, hanno diritto alla pensione sociale ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti.

L'importo della pensione sociale di cui al primo comma è comprensivo, per il 1974, degli aumenti derivanti alla perequazione automatica della pensione di cui al precedente art. 19.

I limiti di L. 336.050 previsti nel primo, quarto e quinto comma del presente articolo sono elevati dalla perequazione automatica di cui al precedente art. 19.

Qualora, a seguito della riduzione prevista dal comma precedente, la pensione sociale risulti di importo inferiore a L. 3.500 mensili, l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha facoltà di porla in pagamento in rate semestrali anticipate.

La pensione è posta a carico del Fondo sociale, nel cui seno è costituita apposita gestione autonoma, ed è corrisposta, con le stesse modalità previste per l'erogazione delle pensioni, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, al quale compete l'accertamento delle condizioni per la concessione sulla base della documentazione indicata nel comma successivo.

La domanda per ottenere la pensione è presentata alla sede dell'I.N.P.S. nella cui circoscrizione territoriale è compreso il comune di residenza dell'interessato.

La domanda stessa deve essere corredata dal certificato di nascita e dalla certificazione da rilasciarsi, senza spese, dagli uffici finanziari sulla dichiarazione resa dal richiedente su modulo conforme a quello approvato con decreto del Ministero delle finanze, da emanarsi entro il mese di ottobre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, da cui risulti l'esistenza dei prescritti requisiti.

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui al primo comma, presentino la domanda entro il primo anno di applicazione della presente legge, la pensione decorre dal 1° maggio 1969 o dal mese successivo a quello di compimento dell'età, qualora quest'ultima ipotesi si verifichi in data successiva a quella di entrata in vigore della legge.

Chiunque compia dolosamente atti diretti a procurare a sé o ad altri la liquidazione della pensione non spettante è tenuto a versare una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita, il cui provento è devoluto al Fondo sociale. La suddetta sanzione è comminata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale attraverso le proprie sedi provinciali.

Per i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti dell'I.N.P.S. concernenti la concessione della pensione, nonché per la comminazione delle sanzioni pecuniarie di cui al comma precedente e per le conseguenti controversie in sede giurisdizionale, si applicano le norme che disciplinano il contenzioso in materia di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni».

Nota all'art. 14:

— Per il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997 si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 15:

— Per il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997 si veda nelle note alle premesse.

98G0286

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 1° luglio 1998.

Riparto del fondo nazionale speciale per gli investimenti per l'anno 1998, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO

Visto l'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, concernente: «Riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali», con il quale è stato attivato il fondo nazionale speciale per gli investimenti con i proventi di competenza dello Stato derivanti dall'applicazione della legge 31 ottobre 1973, n. 637;

Considerato che l'art. 7, comma 1, del citato decreto legislativo, ha destinato detto fondo prioritariamente al finanziamento degli investimenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche nel territorio degli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, come integrato dal decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito con modificazioni dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, e degli enti in gravissime condizioni di degrado;

Richiamato il decreto ministeriale n. 25000.26.1/583 datato 12 giugno 1997 (registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1997) con il quale — fissati i parametri obiettivi volti ad individuare gli enti in gravissime condizioni di degrado — è stato stabilito che sono ammessi a beneficiare dei contributi in conto capitale sul fondo nazionale speciale per gli investimenti, le amministrazioni provinciali ed i comuni che abbiano riportato nel calcolo del degrado un indice sintetico superiore a 9 con indici singoli uguali o superiori a 5, fatta eccezione per gli indici delle abitazioni non occupate per 100 occupate e del numero medio di componenti per famiglia;

Considerato altresì che, ai sensi dell'art. 2 del richiamato decreto ministeriale, la quota del 30% del fondo nazionale speciale per gli investimenti è destinata agli enti locali che, a prescindere dalla graduatoria formata sulla base delle condizioni di degrado di cui al precedente capo della presente premessa, si trovino nella inderogabile necessità di finanziare la realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse locale, i cui oneri non siano fronteggiabili dai medesimi enti con risorse proprie o autonomamente reperibili;

Visto l'art. 3 del ripetuto decreto ministeriale che individua la tipologia delle opere ammissibili al finanziamento;

Visto altresì l'art. 1 del decreto ministeriale n. 6314/E3 datato 2 ottobre 1993;

Sentita, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 244/1997 la Conferenza Stato-città ed autonomie locali riunitasi il 25 giugno 1998;

Decreta:

Il fondo nazionale speciale per gli investimenti dell'anno 1997 è così ripartito:

1) agli enti locali, i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'art. 15-*bis* della legge 19 marzo 1990, n. 55, di seguito elencati e per gli importi a fianco specificati:

Comuni	Provincia	Finanziamento concesso
Cosoleto	RC	L. 450.000.000
Cosoleto	RC	» 230.000.000
Liveri	NA	» 200.000.000
Liveri	NA	» 40.000.000
Liveri	NA	» 480.000.000
Ottaviano	NA	» 610.000.000
Ottaviano	NA	» 380.000.000
Terzigno	NA	» 360.000.000
Terzigno	NA	» 350.000.000

2) agli enti locali in gravissime condizioni di degrado di seguito elencati e per gli importi a fianco specificati:

Comuni	Provincia	Finanziamento concesso
Torre di Ruggiero	CZ	L. 350.000.000
Torre di Ruggiero	CZ	» 230.000.000
Morigerati	SA	» 210.000.000
Pimentel	CA	» 350.000.000
Cervicati	CS	» 220.000.000
Cervicati	CS	» 480.000.000
Cellamare	BA	» 390.000.000
Monte San Giacomo	SA	» 150.000.000
Brusciano	NA	» 200.000.000
Santa Paolina	AV	» 320.000.000
Monteforte Cilento	SA	» 170.000.000
Monteforte Cilento	SA	» 100.000.000
Zungri	VV	» 420.000.000
Melito Irpino	AV	» 200.000.000
Melito Irpino	AV	» 300.000.000
Melito Irpino	AV	» 180.000.000
Taurasi	AV	» 700.000.000
Platania	CZ	» 200.000.000
Macerata Campania	CE	» 120.000.000
Macerata Campania	CE	» 470.000.000
Circello	BN	» 700.000.000
Luzzi	CS	» 690.000.000
Marano Principato	CS	» 580.000.000
Feroleto della Chiesa	RC	» 530.000.000
Stornarella	FG	» 270.000.000
Petruto Irpino	AV	» 210.000.000
Petruto Irpino	AV	» 180.000.000
Laterza	TA	» 650.000.000
Cerisano	CS	» 400.000.000
Castelpoto	BN	» 500.000.000
Sant'Onofrio	VV	» 430.000.000

3) agli enti locali di sèguito elencati e secondo gli importi indicati, per interventi urgenti di preminente interesse locale per la realizzazione di opere pubbliche, i cui oneri non siano diversamente fronteggiabili dagli enti locali richiedenti con altre risorse:

Comuni	Provincia		Finanziamento concesso
Albareto	PR	L.	200.000.000
Badolato	CZ	»	300.000.000
Bagnoregio	VT	»	650.000.000
Bernalda	MT	»	200.000.000
Castel Baronia	AV	»	73.239.350
Castellamonte	TO	»	61.000.000
Cellara	CS	»	354.760.650
Cervatto	VC	»	171.000.000
Fabbriche di Vallico	LU	»	210.000.000
Fivizzano	MS	»	100.000.000
Giffoni Valle Piana	SA	»	300.000.000
Gualdo	MC	»	19.000.000
Laureana Cilento	SA	»	81.000.000
Montefalcione	AV	»	900.000.000
Montefranco	TR	»	300.000.000
Mottafollone	CS	»	204.000.000
Pesco Sannita	BN	»	320.000.000
Poggio Moiano	RI	»	420.000.000
Quincinetto	TO	»	120.000.000
Rofrano	SA	»	280.000.000
Rorà	TO	»	110.000.000
Saludecio	RN	»	300.000.000
Valmacca	AL	»	49.000.000
Vinchio	AT	»	77.000.000
Zeccone	PV	»	200.000.000

L'onere complessivo di L. 20.000.000.000 è imputato a carico dei fondi del capitolo 7235 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno 1997.

L'ufficio coordinamento e affari generali e la divisione bilancio del Servizio affari finanziari sono incaricati, ciascuno per la propria competenza, dell'esecuzione del presente provvedimento.

Roma, 1° luglio 1998

Il direttore generale: GELATI

98A6408

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 7 luglio 1998.

Accertamento dell'importo in circolazione dei titoli emessi a fronte della dismissione delle azioni dell'INA S.p.a. di proprietà del Tesoro.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di prestiti internazionali;

Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con il quale si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro è determinata ogni caratteristica, clausola accessoria, condizione, modalità di emissione e di collocamento dei titoli da emettere in lire, in ECU, o in altre valute;

Visto altresì il comma 3 del medesimo art. 9 e l'art. 1 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, come modificato con decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito nella legge 6 marzo 1996, n. 110, riguardanti l'utilizzo dei titoli di Stato in sede di alienazione delle partecipazioni dello Stato;

Visto il proprio decreto n. 787362 del 18 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 luglio 1996, n. 153, con il quale si è disposta un'emissione sui mercati internazionali di titoli del Tesoro, fino ad un ammontare massimo corrispondente al valore di conversione delle azioni dell'INA S.p.a. di proprietà disponibile del Tesoro, suddivisa in due tranches, entrambe di durata quinquennale, con decorrenza 28 giugno 1996, l'una denominata in lire e l'altra in dollari statunitensi;

Visto il proprio decreto n. 787385 del 20 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 luglio 1996, n. 156, con il quale, fra l'altro, sono stati determinati rispettivamente in L. 1.630.245.000.000 ed in dollari USA 1.062.670.000 gli importi nominali delle due tranches del suddetto prestito;

Visto il proprio decreto n. 787578 del 24 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 agosto 1996, n. 182, con il quale sono stati accertati in L. 1.630.245.000.000 ed in dollari USA 1.062.670.000 gli importi effettivamente collocati relativi alle due tranches del prestito;

Visto in particolare l'ultimo comma dell'art. 2 del su citato decreto del 18 giugno 1996, con il quale si dispone che con apposito decreto ministeriale verrà semestralmente accertato l'importo dei titoli rimasti in circolazione, a seguito dell'eventuale esercizio, da parte dei detentori dei titoli, del diritto di utilizzare i titoli medesimi per l'acquisto di azioni dell'INA S.p.a.;

Visto il proprio decreto n. 471075 del 13 gennaio 1998, con cui è stata accertata la consistenza, alla data del 28 dicembre 1997, delle due tranches del prestito, rispettivamente in L. 1.630.230.000.000 e in dollari USA 1.062.670.000;

Considerata la necessità di accertare l'importo dei titoli in circolazione, relativi alle due tranches del prestito, dopo il quarto semestre di durata del medesimo, tenendo conto delle operazioni di conversione effettuate nel periodo dal 29 dicembre 1997 al 29 giugno 1998;

Vista la nota in data 26 giugno 1998, con cui la Banca commerciale italiana, detentore per conto del Tesoro delle azioni dell'INA S.p.a., ha comunicato che una

quota di nominali L. 603.155.000.000 della tranche in lire e una quota di nominali dollari USA 282.245.000 della tranche in tale valuta sono state convertite in azioni dell'INA S.p.a.;

Decreta:

Alla data del 29 giugno 1998 la consistenza dei titoli relativi alle due tranches del prestito internazionale di cui alle premesse, è accertata come segue:

prima tranche: L. 1.027.075.000.000;

seconda tranche: dollari USA 780.425.000.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A6409

DECRETO 9 luglio 1998.

Rimborso anticipato della tranche con decorrenza 19 aprile 1995, dell'importo di 1.000 milioni di ECU, relativa al prestito internazionale della Repubblica italiana, 1995-2000, dell'importo complessivo di 5.000 milioni di ECU.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato, da ultimo, dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di prestiti internazionali;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con il quale si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro è determinata ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto l'art. 8, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, come sostituito dall'art. 2, comma 165, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in virtù del quale il Ministro del tesoro, tenuto conto delle condizioni del mercato, può ristrutturare il debito pubblico interno ed estero attraverso operazioni di trasformazione di scadenze, di scambio o sostituzione di titoli di diverso tipo, o altri strumenti operativi previsti dalla prassi dei mercati finanziari;

Visto il decreto ministeriale n. 593489 del 10 aprile 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 1995, con il quale il Tesoro è stato autorizzato a contrarre, con un consorzio di banche nazionali ed estere, un prestito internazionale dell'importo fino a 5 miliardi di ECU, della durata di cinque anni, al tasso di interesse pari al «London Interbank Offered Rate» (LIBOR) per depositi in ECU più un margine dello 0,08%;

Visto in particolare, l'art. 2, terzo comma, del predetto decreto ministeriale del 10 aprile 1995, per effetto del quale il Tesoro ha la facoltà di rimborsare anticipatamente, in tutto o in parte, ogni singola tranche del prestito;

Visto il contratto stipulato in data 11 aprile 1995 tra il Tesoro ed un consorzio di banche coordinato dalla Morgan Guaranty Trust Company of New York, che disciplina i termini e condizioni del prestito, nonché tutti i rapporti derivanti dall'accensione del prestito medesimo, ed in particolare, l'art. 9.1, ove si prevede che la notizia relativa al rimborso anticipato parziale o totale del prestito venga comunicata alla Morgan Guaranty Trust Company of New York non più tardi di cinque giorni lavorativi antecedenti la scadenza del periodo di computo degli interessi;

Visto il decreto ministeriale n. 594310 dell'8 settembre 1995, con il quale è stato accertato che il suddetto prestito è costituito da cinque tranches, di importo pari a 1 miliardo di ECU ciascuna, di cui una con decorrenza 19 aprile 1995, definendone — fra l'altro — le date di pagamento degli interessi;

Visto in particolare l'art. 3, secondo comma, del su menzionato decreto del 10 aprile 1995, che dà facoltà al Tesoro di optare, per il pagamento degli interessi, per periodi di computo di varia durata;

Considerato che con decreto ministeriale n. 471829 del 14 aprile 1998, si è provveduto ad optare, ai fini del pagamento degli interessi, per un periodo di computo trimestrale, e che, di conseguenza, tale periodo avrà scadenza il 22 luglio 1998 in relazione alla tranche del prestito suddetto con decorrenza 19 aprile 1995;

Visto il decreto ministeriale n. 594398 del 2 ottobre 1995, con il quale sono stati regolati i rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, relativamente al servizio finanziario del prestito su menzionato;

Attesa l'opportunità di procedere, alla scadenza del 22 luglio 1998, al rimborso anticipato della predetta tranche del prestito, per un importo di 1.000 milioni di ECU, al fine di distribuire in maniera più conveniente la spesa per interessi e rimborso capitale del debito;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 10 aprile 1995, e relativo contratto stipulato in data 11 aprile 1995, entrambi citati in premessa, il Tesoro provvederà, il 22 luglio 1998, al rim-

borso anticipato della tranche con decorrenza 19 aprile 1995 del prestito internazionale citato nelle premesse, per un importo pari a 1.000 milioni di ECU.

Il rimborso verrà effettuato alla pari.

Art. 2.

Il Tesoro provvederà a dare notizia alla Morgan Guaranty Trust Company of New York della volontà di esercitare l'opzione di rimborso anticipato, mediante comunicazione scritta ed inviata non più tardi di cinque giorni lavorativi antecedenti la data del 22 luglio 1998, così come previsto dal contratto disciplinante il prestito, più volte citato.

Art. 3.

Il rimborso del capitale della tranche del prestito di cui al precedente art. 1, farà carico al capitolo 9537 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998.

Il Tesoro provvederà altresì al pagamento degli interessi maturati alla suddetta scadenza del 22 luglio 1998, così come previsto dall'art. 3 del citato decreto del 10 aprile 1995; tale importo farà carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario in corso.

Le modalità di pagamento restano quelle definite nel decreto ministeriale del 2 ottobre 1995, citato nelle premesse.

Art. 4.

Alla Morgan Guaranty Trust Company of New York, in qualità di Fiscal Agent, così come previsto dagli accordi, in premessa menzionati, è affidata l'esecuzione delle operazioni relative all'annullamento dei certificati rappresentativi dei titoli spettanti agli aventi diritto, di cui all'art. 4 del citato decreto del 10 aprile 1995.

Di dette operazioni il Fiscal Agent darà comunicazione al Tesoro, entro e non oltre la prevista data di rimborso, e provvederà alla restituzione dei predetti titoli e cedole, debitamente annullati.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A6410

DECRETO 15 luglio 1998.

Disposizioni per la negoziazione separata delle componenti cedolari e del valore di rimborso dei titoli di Stato.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, che attribuisce al Ministro del tesoro il potere di determinare con decreto, anche in deroga alle norme della contabilità dello Stato, ogni caratteristica e clausola accessoria dei titoli da emettere in lire, ECU o altre valute nonché le condizioni e ogni altra modalità relativamente all'emissione e al collocamento dei titoli medesimi;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visti i decreti del Ministro del tesoro del 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995, recanti disposizioni sulla gestione centralizzata dei titoli di Stato;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 15 gennaio 1997, come modificato dal decreto del Ministro del tesoro 13 febbraio 1997, recante disposizioni sui lotti minimi di negoziazione nei mercati all'ingrosso di titoli;

Considerata l'opportunità, al fine di sviluppare il mercato dei titoli di Stato, di favorire la negoziazione in forma separata dei titoli del debito pubblico;

Sentite, per l'art. 7 del presente decreto, la Banca d'Italia e la Consob;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intendono:

per «coupon stripping» l'operazione di separazione delle componenti cedolari dal valore di rimborso di un titolo;

per «mantello» il valore di rimborso del titolo privato delle componenti cedolari;

per «strips» le componenti cedolari separate dal valore di rimborso del titolo;

per «ricostituzione» del titolo l'operazione di riunione con il mantello delle componenti cedolari già separate, anche se originate da titoli diversi, al fine di ottenere nuovi titoli.

Art. 2.

Coupon stripping e ricostituzione dei titoli di Stato

1. Le operazioni di coupon stripping e di ricostituzione aventi per oggetto titoli di Stato che soddisfino le condizioni individuate agli articoli 3 e 4 del presente decreto, sono organizzate secondo le modalità di cui ai successivi articoli 5 e 6.

Art. 3.

Oggetto delle operazioni

1. L'operazione di coupon stripping di cui al presente decreto può avere per oggetto solo titoli di Stato a tasso fisso non rimborsabili anticipatamente, depositati presso il sistema di gestione centralizzata dei titoli di Stato.

2. L'operazione di ricostituzione di cui al presente decreto può avere per oggetto i titoli di Stato che hanno formato oggetto di coupon stripping.

Art. 4.

Condizioni delle operazioni

1. Le operazioni di coupon stripping e di ricostituzione di cui al presente decreto vengono effettuate dai soggetti nei confronti dei quali non si applica l'imposta sostitutiva di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

2. Con decreto del Ministro del tesoro vengono individuati i singoli prestiti per i quali può essere effettuata l'operazione di coupon stripping e, per ciascuno di essi, l'eventuale importo minimo del capitale nominale in circolazione oltre il quale l'operazione è effettuabile nonché l'ammontare complessivo massimo dei titoli che può formarne oggetto.

Art. 5.

Modalità delle operazioni

1. Le operazioni di coupon stripping e di ricostituzione dei titoli hanno luogo mediante annotazioni contabili su richiesta dei soggetti aderenti al sistema di gestione centralizzata dei titoli di Stato.

2. Ciascuna operazione di coupon stripping e di ricostituzione è ammessa per un importo pari o multiplo di L. 1.000.000.000.

Art. 6.

Caratteristiche dei titoli

1. Ciascun titolo risultante dalle operazioni disciplinate dal presente decreto rappresenta un autonomo titolo di Stato e ha circolazione solo all'interno del sistema di gestione centralizzata dei titoli di Stato.

2. Gli strips che, già separati dallo stesso titolo o da titoli diversi, hanno la medesima scadenza, sono tra loro fungibili.

3. Il taglio minimo è pari a L. 5.000.000 per i mantelli e a L. 1.250.000 per gli strips.

Art. 7.

Lotti minimi di negoziazione

1. All'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro 15 gennaio 1997, come modificato dall'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro 13 febbraio 1997, è aggiunto il seguente comma:

«*3*. Per le negoziazioni dei titoli risultanti da operazioni di coupon stripping i lotti minimi di contrattazione non potranno essere inferiori a cinque miliardi di lire per i mantelli e a 250 milioni per gli strips.».

Art. 8.

Disposizioni finali

1. La data di inizio per l'effettuazione delle operazioni disciplinate nel presente decreto è il 27 luglio 1998.

2. Alla data di inizio, possono costituire oggetto di coupon stripping i seguenti titoli attualmente in circolazione:

BTP 1 novembre 2006 7,75% cod. ISIN IT0000367810;

BTP 1 novembre 2007 6% cod. ISIN IT00001170007;

BTP 1 maggio 2008 5% cod. ISIN IT0001224309;

BTP 1 novembre 2023 9% cod. ISIN IT0000366655;

BTP 1 novembre 2026 7,25% cod. ISIN IT0001086567;

BTP 1 novembre 2027 6,50% cod. ISIN IT0001174611.

3. In relazione ai titoli di cui al comma 2, l'ammontare complessivo massimo che può formare oggetto dell'operazione di coupon stripping è pari al 75% del capitale nominale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A6445

MINISTERO DELLA SANITÀ
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 1° giugno 1998.

Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è

proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto AIC/UAC n. 177 del 13 ottobre 1997 del Ministero della sanità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 novembre 1997, n. 256, con il quale è stata autorizzata l'immissione in commercio in classe *c)* della specialità medicinale denominata «Telfast 180», a base di fexofenadina, della società Gruppo Lepetit S.p.a., con sede in Lainate, Milano, nella confezione 20 compresse film rivestite da 180 mg, A.I.C. n. 033303037;

Vista la domanda del 5 febbraio 1998 con cui la società Gruppo Lepetit S.p.a. chiede la riclassificazione in classe *b)* della specialità medicinale denominata «Telfast 180», nella confezione 20 compresse film rivestite da 180 mg, al prezzo di L. 24.400, IVA compresa;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta dell'11 marzo 1998, con la quale è stato espresso parere favorevole alla classificazione in classe *b)* della specialità medicinale «Telfast 180», nella confezione 20 compresse film rivestite da 180 mg al prezzo di L. 24.400, IVA compresa;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata «Telfast 180», a base di fexofenadina, della società Gruppo Lepetit S.p.a., con sede in Lainate, Milano, è classificata in classe *b)*, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nella confezione 20 compresse film rivestite da 180 mg, A.I.C. n. 033303037 al prezzo di L. 24.400, IVA compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 1998

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1998
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 12

98A6413

ORDINANZA 16 luglio 1998.

Divieto di commercializzazione sul territorio nazionale di puntatori laser o di oggetti con funzione di puntatori laser di classe pari o superiore a 3 secondo la norma CEI EN 60825.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, di attuazione della direttiva 92/59/CEE relativa alla sicurezza generale dei prodotti;

Visto il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, di attuazione della direttiva 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

Considerato che puntatori laser e oggetti che possiedono una funzione di puntatori laser sono commercializzati sul territorio nazionale;

Considerato che sono stati segnalati casi di uso improprio di detti prodotti e che alcuni sono stati puntati intempestivamente contro gli occhi di bambini o ragazzi;

Considerato che nelle suddette condizioni i puntatori laser di classe pari o superiore a 3, secondo la norma europea CEI EN 60825, tenuto conto della loro potenza, possono provocare delle lesioni oculari e quindi costituiscono un pericolo grave ed immediato per la salute umana;

Considerato che, comunque, non può essere vietata la commercializzazione di puntatori laser, utili per l'esercizio di determinate attività professionali, in particolare in campo medico;

Tenuto conto della relazione tecnica dell'Istituto superiore di sanità del 4 giugno 1998 su alcuni prodotti con funzione di puntatore laser;

Tenuto conto del nulla osta del 13 luglio 1998 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ordina:

Art. 1.

1. È vietata, su tutto il territorio nazionale, la commercializzazione di puntatori laser o di oggetti con funzione di puntatori laser di classe pari o superiore a 3, secondo la norma CEI EN 60825;

Art. 2.

1. Gli oggetti di cui all'art. 1 dovranno essere immediatamente ritirati a cura del responsabile della loro immissione sul mercato;

Art. 3.

1. Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano agli oggetti di cui all'art. 1 commercializzati per usi professionali specifici e le cui modalità di corretto impiego risultano chiaramente indicate dal responsabile della loro immissione sul mercato.

Art. 4.

1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 1998

Il dirigente generale: OLEARI

98A6446

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 20 maggio 1998.

Criteri e modalità per l'ammissione a contributi finanziari a fronte di progetti di collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 2, comma 6, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente la collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale, secondo il quale una quota delle disponibilità finanziarie destinate alle iniziative di cui al comma 1, lettera *a)*, dello stesso art. 2 ed al comma 3, lettere *a), b)* ed *e)*, dell'art. 3 è attribuita al Ministero del commercio con l'estero per le iniziative di supporto agli interventi effettuati ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, e ad altre iniziative di propria competenza, rispondenti alle finalità della legge stessa, nonché dell'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19;

Vista la legge 24 aprile 1990, n. 100, concernente norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 19, concernente norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della Provincia di Belluno e delle aree limitrofe;

Visti i decreti del Ministro del commercio con l'estero 5 dicembre 1992 e 15 maggio 1996, relativi a «criteri e modalità per l'ammissione a contributi finanziari dei progetti di collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 1993 e n. 159 del 9 luglio 1996;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo il quale la concessione di contributi è subordinata alla predeterminazione e alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, relativo alla razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e alla revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2, legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visti gli indirizzi generali di collaborazione con Paesi dell'Europa centrale ed orientale ed i programmi relativi a ciascun Paese, approvati dal CIPES con la delibera del 23 aprile 1992;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'art. 1 — commi 21 e 24 — che dispone la soppressione di alcuni comitati, tra cui il CIPES, ed affida la definizione delle funzioni dei comitati soppressi a successivi regolamenti;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che attribuisce al Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministero del tesoro e, per quanto di competenza, con il Ministero del commercio con l'estero, le funzioni del soppresso CIPES ed in particolare la ripartizione di massima di cui all'art. 1, comma 4, lettera *a)*, della legge 26 febbraio 1992, n. 212,

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, ed in particolare l'art. 3, comma 2;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 450 (legge finanziaria 1998);

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 1998, relativo alla conservazione dei residui di stanziamento al 1° gennaio 1998;

Vista l'urgenza di stabilire, in attesa di introdurre una procedura astrattamente idonea a ripetersi nel tempo, così come previsto dall'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, i criteri e le modalità cui l'Amministrazione deve attenersi per l'utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili per il finanziamento delle iniziative di competenza, relativamente agli esercizi finanziari 1997 e 1998;

Decreta:

Art. 1.

Paesi e tipologie d'intervento

1. Sono ammessi a beneficiare del contributo previsto dalla legge 26 febbraio 1992 i progetti di collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale (Albania, Armenia, Azerbaigian, Bosnia Erzegovina, Bielorussia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Croazia, Estonia, Federazione Russa, Georgia, Lettonia, Lituania, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Moldova, Polonia, Repubblica Federale di Jugoslavia, Romania, Repubblica Slovacca, Slovenia, Ucraina e Ungheria), che fanno riferimento alle seguenti tipologie di intervento:

a) formazione professionale, manageriale e dei quadri intermedi;

b) assistenza tecnica;

c) formazione ed assistenza in materie giuridico-istituzionali concernenti i settori economico, finanziario e valutario;

d) studi di fattibilità e progettazioni nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, della distribuzione, dell'energia, del turismo e del risanamento ambientale nonché in materia di riconversione industriale ed agricola;

e) individuazione di progetti, di partner potenziali, di fonti di finanziamento e settori di interesse per la costituzione di società miste;

f) progetti-pilota finalizzati alla promozione di accordi di collaborazione economica tra le parti per il trasferimento di tecnologia;

g) studi di fattibilità (business plan e preparazione di documenti societari) per la costituzione di joint venture, così come per la ristrutturazione di imprese miste partecipate da soggetti italiani;

2. La durata del progetto non deve superare i ventiquattro mesi.

3. Non sono ammesse a contributo iniziative di natura commerciale, né quelle riguardanti i settori socio-sanitario, scientifico e culturale, così come le ricerche e gli studi preliminari, le conferenze e altri eventi simili, se a carattere isolato.

Art. 2.

Soggetti

1. Sono ammessi a presentare domanda di contributo per la realizzazione dei progetti di cui all'art. 1 del presente decreto, i seguenti soggetti di nazionalità italiana, di comprovata esperienza, che svolgano attività ricollegabili alle tipologie d'intervento previste dalla legge n. 212 del 1992 e richiamate nel citato art. 1:

a) istituti ed enti pubblici e privati, con particolare riguardo agli istituti, enti ed altri organismi di assistenza tecnica e di formazione professionale;

b) associazioni di categoria, loro confederazioni e relative aziende di servizi;

c) consorzi e società consortili, cooperative, società e imprese con particolare riguardo alle piccole e medie imprese.

2. L'iniziativa deve coinvolgere un soggetto proponente italiano, promotore e affidatario del progetto, responsabile del coordinamento e della direzione della stessa, ed un soggetto, gia individuato, dei Paesi di cui al precedente art. 1.

Ad ogni iniziativa potranno essere associati uno o più partner italiani e/o stranieri qualificati.

Art. 3.

Condizioni di ammissibilità e priorità

1. Le domande di contributo devono essere corredate, a pena di inammissibilità, da:

a) piano di copertura finanziaria dei costi previsti e tutti gli elementi necessari alla valutazione dell'iniziativa proposta;

b) dichiarazione di interesse alla realizzazione rilasciata dall'Autorità governativa competente del Paese oggetto dell'intervento, da trasmettere per le vie diplomatiche.

2. L'Amministrazione si riserva, tenuto conto delle disponibilità finanziarie e dei tempi necessari per l'istruttoria delle domande, di limitare per ciascun Paese di cui al precedente art. 1, il numero di progetti da prendere in considerazione ai fini dell'istruttoria. Al riguardo terrà conto dell'ordine di priorità indicato dalla competente Autorità che ha rilasciato gli assensi.

3. Le domande di contributo, previo accertamento della regolarità formale delle stesse e della validità del contenuto dei progetti, sono inserite in una graduatoria di merito sulla base delle seguenti due priorità di valore decrescente:

a) prima priorità (coefficiente 20):

1) progetti aventi ad oggetto la formazione professionale, manageriale e di quadri intermedi così come l'assistenza tecnica, finalizzate allo sviluppo delle imprese, ivi comprese quelle aventi per oggetto la raccolta e l'elaborazione dati;

2) progetti co-finanziati dal partner del Paese oggetto dell'intervento;

3) progetti proposti da soggetti senza fini di lucro, da associazioni di categoria, consorzi, società consortili e cooperative, ovvero da piccole e medie imprese singolarmente;

4) progetti derivati o collegati ad interventi già finanziati da istituzioni internazionali multilaterali di cui l'Italia sia parte;

5) progetti collegati a iniziative sostenute attraverso la legge 24 aprile 1990, n. 100 e l'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19;

6) progetti, ritenuti ammissibili al finanziamento nel corso della gestione dei fondi di precedente assegnazione, da ripresentare secondo le modalità indicate nel presente decreto;

7) progetti individuati in seno all'iniziativa Centro-Europea;

b) seconda priorità (coefficiente 10):

1) progetti concernenti studi di fattibilità e progettazione nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, della distribuzione, del risanamento ambientale, dell'energia e del turismo, così come in materia di riconversione industriale ed agricola;

2) progetti presentati da ICE, Simest, Finest, Informest.

4. Le diverse priorità sono cumulabili per ogni singolo progetto.

Art. 4.

Ammontare del contributo

1. L'ammontare del contributo concesso dal Ministero, pari al 50% delle spese complessive ammesse, non potrà, comunque, eccedere l'importo di 800 milioni di lire.

2. Qualora a fronte del progetto, per il quale viene inoltrata domanda, vengano erogati altri contributi da parte di organismi nazionali e internazionali, l'importo totale di questi sarà tenuto presente ai fini della quantificazione del contributo ministeriale, e ciò allo scopo di assicurare che l'insieme dei contributi di fonte pubblica non superi comunque l'80% dei costi del progetto, comprensivi anche delle voci di spesa non prese in considerazione dal Ministero.

Art. 5.

Domanda di contributo

1. La domanda di ammissione al contributo, redatta su carta legale e a firma del legale rappresentate del soggetto proponente, deve pervenire, in originale più tre copie, entro il 15 settembre 1998, al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per la promozione degli scambi e per l'internazionalizzazione delle imprese - Div. VI - Viale America, 341 - 00144 - Roma. Si considera tempestiva la domanda contenuta in un plico raccomandato presentato all'ufficio postale entro il termine sopraindicato.

2. Con apposita circolare applicativa, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono resi noti:

a) le modalità di compilazione delle domande di contributo;

b) le spese ritenute ammissibili a contributo;

c) la quantificazione delle somme disponibili per il finanziamento dei progetti;

d) l'eventuale numero massimo di progetti da prendere in considerazione ai fini dell'istruttoria per ciascun Paese beneficiario.

3. Alla domanda sono allegati:

a) modulo, come da modello allegato alla circolare applicativa, compilato in tutte le sue parti, contenente gli elementi necessari alla valutazione dell'iniziativa, tra cui il preventivo articolato delle voci di spesa e il piano di copertura finanziaria dei costi previsti, accompagnato da una dichiarazione sottoscritta dal proponente e da tutti i partner cointeressati, così come da eventuali sponsor;

b) certificato del Tribunale competente attestante che non risultino procedimenti a carico del soggetto istante e degli eventuali altri partner;

c) certificato di iscrizione camerale, ove prescritto;

d) per gli enti senza scopo di lucro, atto costitutivo e statuto;

e) documentazione attestante il nominativo e la qualifica del rappresentate legale, qualora non risulti dalla documentazione trasmessa;

f) dichiarazione di interesse alla realizzazione del progetto rilasciata, entro il termine previsto per la scadenza della presentazione delle domande, dall'Autorità governativa competente nel Paese oggetto dell'iniziativa, da inoltrare tramite le vie diplomatiche;

g) per le piccole e medie imprese, autocertificazione ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che ne attesti la conformità ai requisiti richiesti dall'attuale disciplina comunitaria (G.U.C.E. serie C n. 213 del 23 luglio 1996);

h) ogni altro documento attestante i requisiti necessari ai fini dell'assegnazione di coefficienti di priorità di cui al precedente art. 3.

4. La domanda deve recare la dichiarazione che il progetto non usufruisce di altri contributi a valere sulle disponibilità finanziarie previste dalla legge n. 212 del 1992, nonché indicare se lo stesso abbia o meno fruito, anche presso organismi nazionali e internazionali, di un altro contributo pubblico. La domanda reca, inoltre, l'impegno del richiedente, unico interlocutore responsabile nei rapporti con il Ministero, a comunicare, entro 15 giorni dall'eventuale concessione del contributo, il numero di un apposito conto corrente, sul quale sono effettuati i pagamenti delle spese relative al progetto e versato l'eventuale anticipo richiesto per effettuare le spese ammesse a contributo, così come a tenere la contabilità separata per tutto quanto concerne il progetto.

5. L'Amministrazione si riserva di acquisire la documentazione prevista dal decreto legislativo dell'8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla legge antimafia.

Art. 6.

Istruttoria delle domande

1. L'istruttoria è volta ad accertare la regolarità formale delle domande e la validità tecnico-economica e sociale delle iniziative. La valutazione tecnico-economica e sociale delle iniziative è affidata al Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Le valutazioni tecniche riguardano in particolare la capacità dei soggetti coinvolti ad attuare il progetto, le caratteristiche di sviluppo dello stesso, la pertinenza, la conformità e l'opportunità della spesa, e devono concludersi con un giudizio positivo o negativo sul finanziamento dell'iniziativa. Il giudizio positivo può anche essere soggetto alla condizione di riduzione delle voci di spesa indicate nel preventivo qualora le stesse non risultino congrue. In caso di giudizio negativo, il soggetto istruttore deve fornire circostanziate motivazioni, per consentire al Ministero di dare adeguate informazioni ai soggetti interessati.

2. Il Ministero può richiedere chiarimenti e documentazione integrativa agli interessati, nei tempi utili all'istruttoria delle domande, che deve essere comunque

completata entro il 30 novembre dell'anno corrente. Entro il mese di dicembre viene redatta la graduatoria finale e sono emanati i decreti di concessione, dando tempestiva comunicazione agli interessati sull'esito delle singole istruttorie.

3. I progetti sono ammessi a contributo secondo l'ordine di graduatoria finale stilata sulla base delle priorità di cui all'art. 3, fino ad esaurimento dei fondi. Per evitare economie, viene cofinanziato anche l'ultimo progetto avente diritto (e eventuali *ex aequo*) per il quale sia possibile una parziale copertura finanziaria. A tal fine si procederà ad un abbattimento generalizzato del contributo per tutti i progetti ammessi.

Art. 7.

Erogazione del contributo

1. Su richiesta del beneficiario, potrà essere concessa un'anticipazione nella misura massima del 50% del contributo medesimo, previa presentazione di garanzia bancaria o assicurativa, come da modello allegato alla circolare applicativa, così come di idonea documentazione attestante l'avvenuto inizio dei lavori.

2. La liquidazione del contributo, o del saldo in caso sia stata erogata un'anticipazione, è effettuata su presentazione del rendiconto finale delle spese sostenute, corredato da una dettagliata relazione illustrativa delle azioni svolte. Il rendiconto relativo alle spese sostenute deve essere inviato al Ministero entro quattro mesi dalla data di conclusione del progetto, attenendosi alle procedure indicate dal Ministero con apposita circolare.

3. Le spese sostenute da soggetti che partecipino all'esecuzione delle attività del progetto, purché rientranti fra le voci di spesa ammesse a contributo, devono essere incluse ed evidenziate nel rendiconto da sottoporre al Ministero.

Art. 8.

Revoca del contributo

1. I soggetti beneficiari del contributo, a pena di revoca dello stesso, comunicano al Ministero:

a) entro trenta giorni dall'avvio del progetto, la data di inizio dei lavori;

b) su base trimestrale, relazioni sullo stato di avanzamento del progetto;

c) entro quarantacinque giorni dalla data di completamento delle attività previste, una relazione conclusiva.

2. Le relazioni trimestrali di cui al comma precedente illustrano dettagliatamente le azioni svolte e le risorse impiegate ed indicano, per ciascuna attività prevista, i costi sostenuti nell'ambito delle singole voci di spesa ammesse a contributo.

3. Il Ministero può revocare il contributo qualora, anche in corso di attuazione, il progetto si discosti sostanzialmente dall'articolazione originaria, ovvero risultino scostamenti notevoli in termini di efficacia rispetto agli obiettivi e di efficienza con riferimento all'uso delle risorse poste a disposizione del progetto.

Il Ministero, pertanto, attua un costante monitoraggio sull'attuazione delle iniziative e, nel caso in cui ciò si renda opportuno, svolge l'analisi *in itinere* ed eventualmente quella successiva con l'ausilio del Nucleo tecnico di cui all'art. 6, comma 1. In tale ambito, il Ministero può disporre ispezioni amministrative presso la sede del proponente e sul luogo di esecuzione del progetto. A tal fine viene destinato un importo pari all'1,5% delle disponibilità finanziarie assegnate al Ministero per l'effettuazione degli interventi di cui al presente decreto.

Art. 9.

Responsabile del procedimento

1. Responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241 del 1990, è il dirigente preposto alla divisione VI della Direzione generale per la promozione degli scambi e per l'internazionalizzazione delle imprese.

2. Contro il provvedimento conclusivo del procedimento può essere proposto ricorso, entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o dall'avventa conoscenza, al Tribunale amministrativo regionale competente.

Art. 10.

1. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del commercio con l'estero. Le stesse modalità saranno utilizzate per le successive modifiche ed integrazioni.

Roma, 20 maggio 1998

Il Ministro: FANTOZZI

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1998
Registro n. 1 Commercio con l'estero, foglio n. 48

98A6407

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 21 maggio 1998.

Interventi diretti a favorire la riorganizzazione ed il risanamento della società Ferrovie dello Stato S.p.a.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 1, comma 13, lettera *e)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto l'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l'atto di concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.a., approvato con decreto ministeriale n. 225-T del 26 novembre 1993;

Visto il contratto di programma in data 25 marzo 1996 fra il Ministro dei trasporti e della navigazione e la società Ferrovie dello Stato S.p.a.;

Visto *l'addendum* al succitato contratto di programma in data 2 giugno 1997;

Considerato che l'art. 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevede interventi diretti a favorire la riorganizzazione ed il risanamento della società Ferrovie dello Stato S.p.a. in considerazione del processo di ristrutturazione e sviluppo del sistema di trasporto ferroviario nonché l'istituzione di un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, mediante accordo collettivo;

Visto l'accordo, in data 21 maggio 1998, fra le Ferrovie dello Stato S.p.a. e le organizzazioni sindacali stipulanti, avente per oggetto l'istituzione di un fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale della società Ferrovie dello Stato S.p.a. nonché l'accordo «di procedura» concluso in pari data fra le parti suindicate;

Tenuto conto che l'art. 59, comma 6, della citata legge 27 dicembre 1997, n. 449, prevede una verifica periodica degli effetti degli interventi attuati anche con riferimento alle misure, a carico del medesimo fondo, istituito per il perseguimento di politiche attive del lavoro e per il sostegno al reddito per il personale eccedentario, da individuare anche sulla base di criteri che tengano conto della anzianità contributiva o anagrafica;

Considerato che sull'esito di dette verifiche il Governo deve riferire alle competenti Commissioni parlamentari;

Ritenuto che tale compito rientra nei poteri di vigilanza del Ministro dei trasporti e della navigazione;

Sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Valutata la compatibilità dei suddetti accordi con le finalità enunciate dall'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e con l'art. 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Decreta:

Art. 1.

Gli interventi diretti a favorire la riorganizzazione ed il risanamento della società Ferrovie dello Stato S.p.a. e le misure per il perseguimento di politiche attive del lavoro e per il sostegno al reddito per il personale eccedentario, a carico del fondo di cui all'art. 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono attuati con i criteri e le modalità previste dagli accordi collettivi, di cui in premessa, tra le Ferrovie dello Stato S.p.a. e le organizzazioni sindacali stipulanti.

Art. 2.

La verifica degli effetti sul piano occupazionale degli interventi e delle misure di cui all'art. 1 del presente decreto è effettuata entro il 31 dicembre 1998 e successivamente entro il 31 dicembre degli anni successivi fino al 2002.

Roma, 21 maggio 1998

Il Ministro: BURLANDO

98A6444

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 1° luglio 1998.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Lago di Corbara».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, recante modifica all'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1987, con il quale è stata riconosciuta l'indicazione geografica «Lago di Corbara», è stata delimitata la relativa zona di produzione ed è stato autorizzato l'uso di riferimenti aggiuntivi;

Visto il decreto dirigenziale 18 novembre 1995, con il quale sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche «Allerona», «Assisi», «Bettona», «Cannara», «Lago di Corbara», «Narni», «Spello» e «Umbria» per i vini prodotti nel territorio della regione Umbria, e sono stati approvati i relativi disciplinari di produzione;

Visto il decreto dirigenziale 2 agosto 1996, contenente disposizioni integrative dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica prodotti nelle regioni e nelle province autonome del territorio nazionale;

Visto il decreto dirigenziale 13 agosto 1997, contenente disposizioni concernenti l'utilizzazione del riferimento al nome di due vitigni nella designazione e presentazione dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica prodotti nel territorio della regione Umbria;

Vista la domanda presentata dalla Confederazione italiana agricoltori — sede regionale dell'Umbria — intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Lago di Corbara», per i vini rossi già riconosciuti ad indicazione geografica tipica con il citato decreto dirigenziale 18 novembre 1995 nel cui dispositivo è prevista, tra l'altro, la decadenza da indicazione geografica tipica dal momento stesso in cui viene riconosciuta la denominazione di origine controllata recante il nome geografico in discorso;

Visti il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche sulla sopra indicata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lago di Corbara» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1998;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relativamente al parere e alla proposta sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata «Lago di Corbara» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento, in conformità al parere espresso e alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata vengano riconosciute o modificate con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione «Lago di Corbara», riconosciuta quale indicazione geografica con decreto ministeriale 20 maggio 1987 e quale indicazione geografica tipica con decreto dirigenziale 18 novembre 1995, è riconosciuta come denominazione di origine controllata ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata «Lago di Corbara» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1998.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 1998, i vini a denominazione di origine controllata «Lago di Corbara» provenienti da vigneti non ancora iscritti ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare — ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 — la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione provvisoria dei medesimi all'apposito albo, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Al solo fine dell'iscrizione di cui al comma precedente e in deroga a quanto disposto nel precedente art. 1, le disposizioni concernenti l'annesso disciplinare di produzione, decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lago di Corbara» in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla vendemmia 1998, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2, purché esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini suddetti.

Allo scadere del predetto periodo provvisorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal relativo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al competente ufficio dell'Assessorato regionale all'agricoltura.

Art. 4.

Ai vini da tavola ad indicazione geografica tipica «Lago di Corbara», che alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o in altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi, per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di diciotto mesi, per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di ventiquattro mesi, per il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate alla camera di commercio competente per territorio e che sui recipienti sia apposta la scritta «vendita autorizzata fino ad esaurimento» o in alternativa su di essi sia riportato l'anno di produzione delle uve ovvero l'indicazione che trattasi di prodotto ottenuto dalla vendemmia 1997 o di anni precedenti, purché le predette indicazioni siano veritiere e documentabili.

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti nel primo comma del presente articolo, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento. In tal caso, dette rimanenze devono essere denunciate alla camera di commercio competente per territorio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione, le rimanenze di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso ufficio che ha ricevuto la denuncia, recante l'indicazione degli estremi della denuncia medesima.

Art. 5.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vino con la denominazione di origine controllata «Lago di Corbara» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 1998

Il dirigente: LA TORRE

ANNESSO

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata

«Lago di Corbara»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Lago di Corbara» è riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata «Lago di Corbara» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, le seguente composizione ampelografica:

vitigni fondamentali: Cabernet sauvignon, Merlot, Pinot nero e Sangiovese da soli o congiuntamente per almeno il 70%;

vitigni complementari: Aleatico, Barbera, Cabernet franc, Canaiolo, Cesanese, Ciliegiolo, Colorino, Dolcetto, Montepulciano, da soli o congiuntamente nella misura massima del 30%.

I vini a denominazione di origine controllata «Lago di Corbara» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Cabernet sauvignon, Merlot, Pinot nero, devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai corrispondenti vitigni presenti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini le uve dei vitigni a bacca rossa raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Terni nella misura massima del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine controllata «Lago di Corbara» comprende, in provincia di Terni, l'intero territorio amministrativo del comune di Baschi e parte del territorio amministrativo del comune di Orvieto relativamente alle frazioni di Corbara, Fossatello, Colonnetta di Prodo, Prodo e Titignano, così delimitato:

«partendo dal lato destro del fiume Tevere all'altezza della diga di Corbara, il confine segue la destra della strada che dal guado del fiume Tevere si innesta sulla strada comunale che dalla frazione di Corbara si dirige a Ciconia di Orvieto, sino all'incrocio con la strada vicinale che risale verso la frazione di Colonnetta di Prodo. Da qui, salendo, segue il lato destro di tale strada fino all'innesto con la strada statale 79-*bis*. Il confine prosegue sulla strada statale 79-*bis* in direzione Todi e oltrepassata la frazione di Prodo giunge al confine di provincia tra Terni e Perugia in località Titignano e lo affianca fino ad incrociare il fiume Tevere».

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lago di Corbara» devono essere quelle normali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti sottoelencati:

altitudine: non superiore ai 600 metri s.l.m.;

esposizione: adatta ad assicurare una idonea maturazione delle uve;

terreni: idonei a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche qualitative, con esclusione dei fondo valle umidi e non sufficientemente soleggiati;

densità di impianto: quella generalmente usata in funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino; per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità minima dovrà essere di 3000 piante per ettaro;

forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

Le quantità massime di uva per ettaro di vigneto, in coltura specializzata, destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 2 del presente disciplinare devono essere le seguenti:

	Tonnellate
«Lago di Corbara»	9,0
«Lago di Corbara» Cabernet-sauvignon	8,0
«Lago di Corbara» Merlot	8,0
«Lago di Corbara» Pinot Nero	8,0

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Lago di Corbara» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva per ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%.

Qualora superi questo limite, ma non quello del 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Le uve destinate alla vinificazione dei vini a denominazione di origine controllata «Lago di Corbara», anche con la specificazione del vitigno, devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,0% vol.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate negli interi territori amministrativi dei comuni di Baschi e Orvieto, in provincia di Terni.

Nella vinificazione devono essere adottate solo le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate nel territorio di cui al primo comma del presente articolo, fatta eccezione per i casi preesistenti di aziende singole e/o associate che dimostrino al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di aver imbottigliato il vino «Lago di Corbara» ad indicazione geografica e il vino «Lago di Corbara» ad indicazione geografica tipica, nei cinque anni antecedenti l'entrata in vigore del presente disciplinare.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Lago di Corbara» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Lago di Corbara»:

colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: vinoso gradevole;

sapore: sapido, armonico, a volte austero;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

«Lago di Corbara» Cabernet sauvignon:

colore: rosso rubino intenso;

odore: caratteristico intenso;

sapore: pieno, vellutato, giustamente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 22,0 g/l.

«Lago di Corbara» Merlot:

colore: rosso rubino intenso;

odore: caratteristico intenso;

sapore: pieno, vellutato, con ricordi di frutta;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 22,0 g/l.

«Lago di Corbara» Pinot nero:

colore: rosso rubino poco intenso;

odore: caratteristico, marcato, a volte con ricordi di fragole;

sapore: asciutto, vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 22,0 g/l.

Nel caso di conservazione in recipienti di legno, i vini sopracitati possono presentare percezione di legno.

È in facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Lago di Corbara» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «riserva», «scelto», «selezionato», «superiore» e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

È consentito l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree, zone e località dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

È consentito altresì l'uso della indicazione aggiuntiva «vigna» seguita immediatamente dal relativo toponimo purché le uve provengano totalmente dai corrispondenti vigneti e siano rivendicate annualmente ed iscritte nell'apposito albo dei vigneti previsto dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, tenuto presso la camera di commercio I.A.A. di Terni.

I vini per i quali, all'atto della denuncia annuale delle uve è stata rivendicata la denominazione di origine controllata «Lago di Corbara», seguita da una delle indicazioni di vitigno ammesse dal presente disciplinare, possono essere riclassificati, prima dell'imbottigliamento con la denominazione di origine controllata «Lago di Corbara» senza alcuna specificazione aggiuntiva.

Sulle bottiglie contenenti vini a denominazione di origine controllata «Lago di Corbara» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

I vini a denominazione di origine controllata «Lago di Corbara» devono essere immessi al consumo non prima del 1° settembre dell'anno successivo alla vendemmia.

Art. 8.

I vini a denominazione di origine controllata «Lago di Corbara» devono essere immessi al consumo in bottiglie, tipo «bordolese» o «borgognotta», di capacità non superiore a 5,0 litri e non inferiore a 0,375 litri e chiuse con tappo di sughero.

98A6411

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 6 aprile 1998.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della penisola della Maddalena, ricadente nel territorio del comune di Siracusa.

L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di tutela del paesaggio, di antichità e belle arti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Esaminati i verbali redatti nelle sedute del 25 novembre 1996 e del 17 dicembre 1996 e le allegate relazioni tecniche, nei quali la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siracusa ha proposto di sottoporre a vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la penisola della Maddalena ricadente nel comune di Siracusa delimitata perimetralmente secondo quanto descritto nel verbale della seduta del 17 dicembre 1996, a cui si rimanda e che fa parte integrante del presente decreto;

Accertato che i verbali del 25 novembre 1996 e del 17 dicembre 1996 sono stati pubblicati all'albo pretorio del comune di Siracusa dal 17 gennaio 1997 al 17 aprile 1997 e depositati nella segreteria del comune stesso, per il periodo prescritto dalla legge n. 1497/1939;

Ritenuto che le motivazioni riportate nei succitati verbali del 25 novembre 1996 e del 17 dicembre 1996, a supporto della proposta di vincolo, sono sufficienti e congrue e testimoniano di un ambiente singolarissimo che presenta tutti i requisiti per essere oggetto di una studiata e corretta tutela che impedisca alle bellezze naturali e paesaggistiche della zona in questione di subire alterazioni di degrado irreversibili;

Considerato che non sono state prodotte opposizioni al vincolo *de quo,* ai sensi dell'art. 3 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Rilevato che la proposta avanzata dalla commissione giunge a definire come di rito il vincolo paesaggistico dell'area medesima, già dichiarato giusta decreto n. 7426 del 29 dicembre 1992 contestualmente al divieto di temporanea inedificabilità di quel territorio, ex art. 5, legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, ampliando, peraltro, la perimetrazione della zona descritta in quel decreto;

Considerato, quindi, nel confermare la proposta di vincolo in argomento, di potere accogliere nella loro globalità le motivazioni, espresse in maniera sufficiente e congrua dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siracusa nei verbali delle sedute del 25 novembre 1996 e del 17 dicembre 1996 e correttamente approfondite nei disegni e negli stralci planimetrici allegati ai verbali stessi, documenti ai quali si rimanda e che formano parte integrante del presente decreto;

Ritenuto, pertanto, che, nella specie, ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse, per il cospicuo carattere di bellezze naturali e di singolarità geologica, che suggeriscono l'opportunità di sottoporre a vincolo paesaggistico la penisola della Maddalena, ricadente nel comune di Siracusa, in conformità alle proposte del 25 novembre 1996 e del 17 dicembre 1996 verbalizzate dalla commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Siracusa;

Rilevato che l'apposizione del vincolo comporta soltanto l'obbligo per i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, degli immobili ricadenti nella zona vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza dei beni culturali ed ambientali, per la preventiva autorizzazione, qualsiasi progetto di opere che possa modificare l'aspetto esteriore della zona stessa;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, l'area descritta nei verbali del 25 novembre 1996 e del 17 dicembre 1996 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Siracusa e delimitata con linea continua nera nella planimetria allegata che insieme al verbale forma parte integrante del presente decreto, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 9 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana, unitamente ai verbali redatti nelle sedute del 25 novembre 1996 e del 17 dicembre 1996 dalla competente commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panorami-

che di Siracusa ed alla planimetria di cui sopra è cenno ai sensi degli articoli 4 della legge n. 1497/1939 e 12 del regio decreto n. 1357/1940, sopra citati.

Una copia della Gazzetta Ufficiale della regione siciliana contenente il presente decreto sarà trasmessa entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Siracusa perché venga affissa per tre mesi naturali e consecutivi all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alla planimetria della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Siracusa ovi gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Siracusa.

Art. 3.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nonché ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana.

Palermo, 6 aprile 1998

L'assessore: CROCE

ALLEGATI

COMMISSIONE PROVINCIALE
PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI
E PANORAMICHE DI SIRACUSA

Vincolo paesaggistico
della penisola della Maddalena - Siracusa

L'anno millenovecentonovantasei il giorno venticinque del mese di novembre, alle ore 10,00 si è riunita in prima convocazione nei locali della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Siracusa, sita in piazza Duomo n. 14, la commissione provinciale BB.NN. di Siracusa nominata con D.A. n. 5007 del 7 gennaio 1995 parzialmente rettificato con D.A. n. 6365 del 12 maggio 1995, così come ricostituita per il quadriennio 1995/1999, convocata dal presidente dott. Giuseppe Voza con nota racc. n. di prot. 17502/Amm. del 29 ottobre 1996, inviata a ciascuno dei componenti della commissione:

(Omissis).

Il presidente, accertata la presenza di tutti i componenti, dichiara aperta la seduta ed invita la commissione a passare all'esame dell'ordine del giorno, che prevede la trattazione della proposta di vincolo della penisola della Maddalena in Siracusa.

Il presidente fa presente che, scopo della riunione è la verifica collegiale circa la sussistenza delle condizioni volute dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la sottoposizione a tutela della penisola della Maddalena.

Introduce la discussione l'arch. Santalucia che illustra le caratteristiche della penisola della Maddalena, sito importante nella vita di Siracusa, ricco di elementi archeologici, in quanto fa parte di un sistema di siti, e costituente una eccezionalità dal punto di vista geologico e morfologico. La zona è interessata da un bradisismo, attualmente in fase negativa, che ha modificato la morfologia dei luoghi nel tempo, come ha rilevato anche uno studio del C.N.R. Infatti le latomie esistenti lungo la costa oggi sono sommerse, il che dimostra che c'è stato un cambiamento della linea di costa, un processo di erosione e di allargamento della bocca del porto, dovuto, come chiarisce il geologo Mamo, ad un sistema di faglie che hanno determinato da un lato l'abbassamento del fondo del porto grande, quest'ultimo accentuato anche dall'accumularsi dei sedimenti provenienti dai corsi d'acqua che sfociano nel porto, in particolare l'Anapo, dall'altro parziali sollevamenti della terraferma, come testimoniato dai terrazzi marini e dai solchi di battigia oggi emersi nel settore meridionale della penisola. L'area, inoltre, continua Mamo, è interessata da una peculiarità geologica di tipo carsico, con la presenza di grotte attraverso cui durante le mareggiate, si sviluppa un sistema idropneumatico che dà luogo alla formazione di imponenti colonne d'acqua simili per forme e dimensioni, a certi geyser islandesi.

Dall'inizio del secolo il sito, nella parte settentrionale, è stato utilizzato come zona di villeggiatura, infatti vi furono costruite, ed esistono ancora oggi le ville delle famiglie più in vista di Siracusa, alcune molto rappresentative.

Questa vocazione turistica della Maddalena venne presa in considerazione dal P.R.G. di Siracusa, che prevedeva nella zona un insediamento di tipo alberghiero, di cui è testimonianza l'esistenza del villaggio turistico «Il Minareto».

Tuttavia, come giustamente fa rilevare l'arch. Cancemi, la fascia costiera che dà sul porto grande è stata invasa dalla costruzione di ville di tipo moderno, alcune anche di grandi dimensioni che hanno operato un'aggressione edilizia tale da trasformare il paesaggio circostante. Senza considerare, inoltre, che nella zona insistono un serbatoio d'acqua molto alto ed un insediamento di tipo religioso che, oltre a risultare antiestetici e invasivi, sono altamente aggressivi dal punto di vista urbanistico, trattandosi di zona a prevalente destinazione agricola.

Pertanto, l'imposizione del vincolo si rende necessaria per evitare che questa area, e soprattutto la fascia costiera, venga snaturata in maniera irreversibile, con la realizzazione di strutture turistiche, dettando delle norme che consentano di regolamentare l'urbanistica della zona in maniera tale che essa si sviluppi armonicamente con il paesaggio circostante.

La zona è in parte già sottoposta a tutela con il vincolo del porto grande e successivamente è stata vincolata ai sensi dell'art. 5 della legge legge regionale n. 15/1991. Tuttavia, poiché il vincolo di cui alla legge citata è di immodificabilità assoluta, molto limitativo e della durata di due anni, la cui scadenza è prevista per gennaio 1997, ai fini di una migliore tutela della penisola della Maddalena è utile che essa venga inserita nell'elenco delle BB.NN. della provincia di Siracusa, ai sensi della legge n. 1497/1939, con il provvedimento che si viene a proporre, anche perché il comune di Siracusa ha elaborato per la zona del Plemmirio e del Sacramento dei piani particolareggiati di recupero che hanno avuto l'approvazione del consiglio comunale e della soprintendenza, e questi ultimi, assieme all'imposizione del vincolo paesaggistico, forniranno indicazioni utili per la successiva variante al P.R.G.

Inoltre l'emanazione del vincolo ha anche la funzione di tutelare l'area dal punto di vista naturalistico-ambientale, preservando la flora tipica della zona, la cui esistenza è legata all'habitat e agli equilibri ecologico-ambientali.

A tal proposito la dott.ssa Trigilia informa la commissione sull'aspetto botanico, anche con l'ausilio della proiezione di alcune diapositive realizzate in contrada Massoliveri, sulla cui flora l'università di Catania ha svolto delle ricerche. La flora di quest'area è caratterizzata dalla presenza di macchia mediterranea degradata, la cosiddetta «gariga», vicino al mare e da cespugli vicino alle rocce affioranti, oltre che alla presenza del «limonium siracusanum», specie endemica molto delicata, e, proseguendo dal mare verso l'interno, dalla presenza della macchia arbustiva dell'olivastro e del mirto. Si tratta di una flora particolare, tipica dell'area del siracusano, di un tipo di vegetazione che rischia di sparire se viene modificato l'ecosistema circostante e a tutela della quale è stata avanzata proposta di riserva dell'habitat naturale.

Senza considerare, poi, che quest'area ha sempre avuto una destinazione agricola, anche per ragioni storiche; infatti la città non si è mai, nel tempo estesa in questa direzione in quanto si doveva attraversare la parte sud della città, i Pantanelli, malsana e paludosa, per cui la Maddalena è stata utilizzata come zona di villeggiatura e agricola, da raggiungere via mare. E che l'agricoltura in questi luoghi sia stata fiorente risulta evidente per la presenza in essi di numerose masserie.

Anche il toponimo «Case Vacche», con il quale viene denominata una delle masserie, sta ad indicare la produzione di carne nell'area, oltre al vino: era questa, infatti, la zona di produzione del famoso moscato di Siracusa. E ancora oggi la zona viene utilizzata per la produzione, in larga scala, di ortaggi, soprattutto lungo la costa. Accanto agli insediamenti di tipo agricolo nell'area sono presenti le «ville di campagna» delle famiglie benestanti della città nel secolo scorso, per alcune delle quali come villa «La Torretta», con l'annesso giardino, e villa Conigliaro è stata avanzata proposta di vincolo, in quanto costituiscono esempi di una forma storica di architettura e come tali degne di tutela.

Come fa rilevare il presidente della commissione, dott. Voza, la penisola della Maddalena riveste notevole interesse dal punto di vista archeologico. Infatti, come testimonia la presenza di un villaggio preistorico dell'epoca di Stentinello, la penisola reca tracce consistenti di frequentazioni nel periodo neolitico, così pure nell'età del bronzo e nel periodo greco-romano, in'età medievale, addirittura, ha vissuto un momento di ricchezza, si ricorda infatti lo *ius concessionis* da parte di Federico II di Svevia per l'utilizzo delle acque del porto e per l'estrazione di materiale dalle latomie, per la costruzione del castello Maniace.

Aggiunge il prof. Russo che il territorio della Maddalena ha anche una sua storia in quanto è annoverato, già nel '500, tra i nove feudi dell'università di Siracusa e se ne ha notizia fino ai primi del '700. Chiarisce, inoltre, che quest'area viene impropriamente definita «Isola» forse per la presenza, in passato, di zone paludose che creavano un paesaggio discontinuo e che, quindi, facevano sembrare la penisola della Maddalena un'isola.

In ogni caso, conclude il prof. Russo, il territorio del Plemmirio fa tutt'uno con Ortigia, fa corpo con la città e ne è parte integrante e già in questo trova ragione d'essere il vincolo, ed in questo rapporto trova la sua migliore giustificazione.

A conclusione dell'ampia discussione sui vari aspetti archeologico, geologico, naturalistico, architettonico e storico della penisola della Maddalena, fatte le opportune valutazioni, il presidente, dott. Voza, ritiene doveroso procedere alla proposizione del vincolo in questione per attuare una forma di tutela da parte della soprintendenza sul territorio, per arginare e regolamentare l'edilizia della zona, evitando che venga del tutto modificato l'ambiente naturale di questa parte di Siracusa che presenta un notevole interesse paesaggistico e storico culturale, e che tanto rilievo ha avuto nella sua storia.

Visto l'approssimarsi della scadenza del vincolo ai sensi dell'art. 5, legge regionale n. 15/1991, il dott. Voza, rappresentata l'urgenza della proposizione del vincolo di bellezza naturale, invita la commissione a riunirsi in data 17 dicembre 1996 per la deliberazione del vincolo, dopo aver preso visione delle relazioni tecnico scientifiche approntate dalla soprintendenza a supporto di tale proposta.

La commissione passa quindi all'esame del secondo punto all'ordine del giorno che prevede varie ed eventuali.

Il presidente prospetta la necessità di correggere la perimetrazione del vincolo dei monti Climiti; in particolare bisogna sostituire l'espressione «tracciato autostradale» contenuta nel vincolo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana con la seguente «esistente tracciato della strada statale 114 Siracusa-Augusta, nel tratto in cui questa ha caratteristiche autostradali, al fine di aderire alla reale perimetrazione del vincolo».

La commissione concorda con il presidente sulla proposta di modifica.

(Omissis).

Vincolo paesaggistico della penisola della Maddalena - Siracusa

L'anno millenovecentonovantasei il giorno diciassette del mese di dicembre, alle ore 10,00 si è riunita in prima convocazione nei locali della Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Siracusa, sita in piazza Duomo n. 14, la commissione provinciale BB.NN, di Siracusa nominata con D.A. n.. 5007 del 7 gennaio 1995 parzialmente rettificato con D.A. n. 6365 del 12 maggio 1995, così come ricostituita per il quadriennio 1995/1999, convocata dal presidente dott. Giuseppe Voza con nota racc. n. di prot. 20055/Amm. del 2 dicembre 1996, inviata a ciascuno dei componenti della commissione:

(Omissis).

Il presidente, accertata la presenza dei componenti di cui alla sopra citata convocazione, ad eccezione dell'ing. Turibio Domenico, rappresentante dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, constatata la validità della riunione, dichiara aperta la seduta ed invita la commissione a passare all'esame del primo punto all'ordine del giorno. che prevede la ratifica della correzione relativamente al perimetro del vincolo dei monti Climiti. La commissione all'unanimità approva di sostituire l'espressione «tracciato autostradale» contenuta nel vincolo così come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana con la seguente «esistente tracciato della strada statale 114 Siracusa-Augusta, nel tratto in cui questa ha caratteristiche di strada di grande percorrenza a quattro corsie, al fine di aderire alla reale perimetrazione del vincolo». La modifica, rispetto a quanto verbalizzato nella precedente seduta, scaturisce da informazioni assunte presso l'ufficio competente dell'ANAS.

Si passa quindi all'esame del secondo punto all'ordine del giorno che prevede la delibera del vincolo della penisola della Maddalena in comune di Siracusa, la cui proposta è stata ampiamente dibattuta nella precedente seduta della commissione.

Il presidente, prima di procedere alla delibera, dà lettura delle relazioni tecniche che costituiscono il presupposto per la proposta di emanazione del vincolo e sono parte integrante del presente verbale, unitamente alla cartografia in scala 1:25,000 relativa alla perimetrazione della proposta di vincolo - Tav. I.

Copia di dette relazioni tecniche e delle cartografie ad esse allegate relative alla perimetrazione della proposta di vincolo - tav. I -, carta tematica contenente i siti di interesse archeologico, le ville, le masserie e giardini storici - tav. II -, carta riassuntiva dei vincoli paesaggistici - tav. III - e carta dell'uso dei suoli - tav. IV - verranno anche depositate presso gli uffici della soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Siracusa, per l'eventuale consultazione da parte di coloro che ne abbiano interesse.

PREMESSA.

Le linee guida del piano paesistico regionale riconoscono alla regione Iblea una sostanziale unità morfologica di paesaggio con la differenziazione dei vari paesaggi antropizzati nelle varie epoche.

Uno di questi è quello caratterizzato dalla crescita lineare della città distesasi lungo la costa a formare quasi un elemento continuo, che stacca il mare dall'entroterra costituito da pianori e dal primo zoccolo collinare, generalmente destinato all'agricoltura.

Se in varie parti d'Italia la città a nastro, la città in estensione si è sviluppata lungo i reticoli commerciali e quelli dell'artigianato e della piccola e media industria (vedi Marche, Lombardia, Trentino), in questo territorio come in altri consimili del sud e in parte anche del centro Italia, la struttura lineare della città è legata ad un uso privato, residenziale della costa e alla fruizione della rendita di posizione determinata dal valore aggiunto costituito dal mare, risorsa economica per i possibili sfruttamenti e le attività che ad esso si possono legare.

Le fasce costiere italiane costituiscono da sempre una delle maggiori risorse territoriali sia per le possibilità di commerci e la pesca che per la residenza e le cure.

Solo nel tardo '800 però l'aprirsi di nuove possibilità economiche ad una borghesia di recente costituzione, cominciò a selezionare le località di maggior pregio climatico e paesaggistico, dove furono insediate stazioni di villeggiatura, piccole vere città di vacanza.

Altra cosa è. negli anni dopo il 1960, l'immensa crescita delle seconde case legate soprattutto ad un problema di investimento di capitali che veniva realizzato soprattutto in quelle aree che offrivano la sicurezza di una migliore resa economica.

Le seconde case si attestano così nei pressi dei grandi siti di villeggiatura, presso gli alberghi, nei siti di richiamo turistico e culturali, distribuendo in un nastro senza fine, quella logica insediativa dell'essere il più vicino possibile all'area centrale.

La penisola del Plemmirion mostra tutti i caratteri di tale evoluzione.

Fu alla fine dell'800 luogo di insediamenti radi legati ad una redditizia agricoltura, testimoniata oggi soprattutto da alcuni grandi casali, in parte trasformati in ville.

Ma gia all'inizio di questo secolo nella parte sommitale, probabilmente meno adatta alla coltivazione per esposizione, natura e spessore dei suoli, la penisola cominciò a popolarsi di residenze borghesi o nobiliari giacché solo allora ci si poteva permettere il lusso della villa o della casa di villeggiatura.

In prossimità di tali aree, appunto in quegli anni, inizia la realizzazione di insediamenti stagionali.

Sul fronte del porto grande alcune ville di alta qualità occupano la sommità di una falesia fragilissima il cui degrado venne probabilmente accentuato ed accelerato da scarichi, fondazioni, perforazioni, sull'estremità di Punta della Mola si insedia anche un villaggio turistico e su questo fronte la spinta insediativa si arresta a questo punto.

Sull'altro fronte, sul golfo di Terrauzza, viene prima costruito un piccolo villaggio legato a presenze stagionali, poi vengono realizzate fino al faro di Murro di Porco decine di piccole abitazioni di qualità sempre minori e che insistono su spazi sempre più stretti.

Questi insediamenti completano il quadro di seconde case intanto formatosi in contrada Isola attorno alle saline di Siracusa.

Da ultimo e più di recente una concessione edilizia in area agricola permette la realizzazione nella parte sommitale della penisola, prospiciente la città, di una struttura edilizia destinata a fini religiosi ed assistenziali di grandi dimensioni.

Una serie di circostanze blocca, poi, lo sviluppo ulteriore di tali insediamenti, fortunatamente non paragonabile a quelle di altre grandi aree metropolitane.

Una blanda normativa urbanistica impedisce la crescita a macchia d'olio di tali insediamenti mentre una serie di azioni vincolistiche mette sotto tutela prima le saline ed il Cianè, poi l'intiero arco del porto grande e lo stesso specchio d'acqua.

Lo stesso P.R.G. però prevede. pur nel rispetto della normativa della inedificabilità della fascia costiera, la possibilità di insediare complessi alberghieri in quelle aree poste sul fronte del mare aperto.

È dal degrado del paesaggio delle falesie, dalla necessità di regolamentare le aree già occupate e dalla opportunità di contenere in questa area rimasta unica per caratteri e stato di conservazioni, ogni ulteriore insediamento, che nascono le ragioni della tutela che si propone su un territorio che ha in sé ragioni storiche e naturali tali da costituire una unità morfologica fortemente strutturata, dotata cioè, di forti legami interni tra le parti con l'insieme del territorio.

RELAZIONE ARCHEOLOGICA.

La penisoletta della Maddalena, toponimo derivato da una chiesetta esistita sino all'ottocento dedicata alla Maddalena (C. Voza, Guida di Siracusa, 1994, p. 226), o contrada Isola, antico Plemmyrion cantato da Virgilio, costituisce il limite meridionale del porto grande di Siracusa ed è articolata da brevi balze rocciose, desinenti in una terrazza di modica elevazione. da cui si gode una veduta suggestiva e nel contempo strategica, sia del porto naturale che della terraferma è dell'immediato retroterra con le estreme propaggini degli Iblei.

Il luogo ben si prestava, sin dall'età preistorica, ad un insediamento che doveva esistere proprio sulla sommità della penisoletta, come già intuito da Paolo Orsi, che, alla fine del secolo scorso, ipotizzava l'esistenza di due villaggi alle due estremità della lingua di terra (P. Orsi *B.P.I.* XVII. 1891, p. 115 ssg.).

Fondazioni di una capanna preistorica della cultura dell'età del bronzo medio sono state individuate a nord del promontorio in prossimità dell'insenatura nei pressi dello scoglio della Galera (S. Lazzarini. A. La Rosa, G. Cappellani, in *Archivio Storico Siracusano,* XI 1965. pp. 142-143).

All'insediamento corrispondevano le necropoli; già Francesco Saverio Cavallari nella «Topografia Archeologica di Siracusa», 1883. p. 80, tav XII, segnalava e documentava l'esistenza di tombe a grotticella artificiale e con accesso a pozzetto nel margine settentrionale della terrazza.

Gli scavi di Paolo Orsi (art. cit.). hanno evidenziato due nuclei di tombe a grotticella, risalenti alla media età del bronzo, l'uno nei pressi dell'insediatura di Massoliveri, l'altro lungo la costa meridionale attorno a Capo Murro di Porco.

Si tratta di tombe ricavate nel calcare con accesso a pozzetto e talvolta fornite di una anticella prima della camera di deposizione, articolata da nicchie talora con riquadratura apicata, che hanno restituito significativi corredi funerari anche con oggetti d'importazione di provenienza egea, inquadrabili nell'ambito della cultura di Thapsos (XV-XIV sec. a.C.).

Tombe, talvolta riutilizzate in epoche successive, sono scavate anche su brevi costoni di formazione calcarea, lungo la dorsale della penisola, che degradano in prossimità delle coste sia a nord che a sud.

L'originaria estensione del banco roccioso è attualmente apprezzabile solo in alcune zone a seguito dello sviluppo di edilizia residenziale nella penisoletta. Ed all'interno di proprietà private ricade un discreto numero di sepolture (cfr Villa La Torretta e viciniori) per le quali è in corso di predisposizione il procedimento di vincolo ai fini della tutela archeologica ai sensi della legge n. 1089/1939.

La presenza di profonde carraie nel banco roccioso e con varie direzioni testimonia della viabilità antica a datare probabilmente dall'età preistorica, mantenuta in epoche successive e collegata anche allo sfruttamento di cave di pietra attualmente sommerse, la cui arcaicità è attestata dall'utilizzo del materiale in antiche costruzioni siracusane (ad es. edifici templari del VI sec. a.C.) (G. Lena, B. Basile, G. Di Stefano, in *Archivio Storico Siracusano.* s. III, II, 1988, p. 51).

Nel V sec. a.C. il sito fu scenario della guerra del Peloponneso e ne è documento un monumento circolare tutelato in località Mondjo, alla estremità NW dell'isola, che l'Orsi interpreta come fossa sepolcrale per i caduti appunto nella lotta contro gli Ateniesi (413, a.C.) (P. Orsi, in *Nsc, 1899, pp. 36-41).*

Decine di fornaci di calce di età tardo-imperiale, nella contrada Massoliveri, in parte ora sommerse, altre parzialmente erose dall'azione marina, servite in origine da una strada, di cui restano tracce di carraie (G. Lena, B. Basile, G. Di Stefano, *art. cit.*, pp. 54- 55) testimoniano la continuità di frequentazione ed utilizzazione del sito anche per attività «industriali».

Mentre in età normanna si sa dell'erezione della «Chiesa della Maddalena sulla punta del Plemmirio», G. Agnello, *Siracusa Medievale, Monumenti inediti,* 1926, p. 35.

ASPETTI GEOLOGICI E GEOMORFOLOGICI.

L'attuale particolare configurazione della penisola della Maddalena è strettamente legata all'attività tettonica e morfologica esercitata, su questo tratto di territorio siracusano, da agenti endogeni ed atmosferici prevalentemente dal Miocene medio ai giorni nostri. La penisola in questione rappresenta, difatti, una particolare struttura geologica nota in letteratura scientifica come «horst», costituita da un'ammasso roccioso fagliato ai margini e sollevato rispetto alle zone circostanti, oggi per tre quarti sommerse, ad opera dell'attività tettonica prevalentemente distensiva manifestatasi in epoca Pliopleistocenica su direttrici ad andamento nordovest-sudest, nordest-sudovest ed est-ovest. Risulta interessante a tal proposito citare, fra gli studi condotti sull'area in questione negli ultimi decenni, quelli di I. Di Geronimo, E Ghisetti, M. Grasso, E Lentini, G. Scamarda e L. Vezzani, (1980 - *Dati preliminari sulla neotettonica della Sicilia sud orientale, ecc.),* i quali hanno anche ricostruito la polarità dei movimenti verticali dei terrazzi marini tirreniani in epoca tardo olocenica e protostorica, stabilendo quali margini della penisola della Maddalena hanno subito abbassamenti (e conseguente ingressione marina) e sollevamenti. Nel citato lavoro si riporta che: «l'inversione di tendenza che caratterizza alcuni settori della costa Iblea era già stata documentata dalla sommersione sia di terrazzi tirreniani che di insediamenti e manufatti collocabili tra il X ed il II sec. a.C .... «syloi» sommersi (— 2 metri) si hanno alla stazione di Targia ed al Plemmirio, all'estremità nord della penisola della Maddalena, i syloi del Plemmirio risalgono al II-III sec. a.C., Presso Ortigia un'altra costruzione del II-III sec. a.C., il Gymnasium timoleonteum, è attualmente invasa dalle acque. Nella parte meridionale della penisola della Maddalena, a Capo Murro di Porco, il terrazzo tirreniano del 1° ordine si trova a 10-15 metri, quello di 2° ordine a quota 3-4 metri, mentre intorno a — 10 metri si rinviene un solco di battente collegabile col terrazzo del 3° ordine».

La geometria della linea di costa ha pertanto subito qualche significativa modifica durante i trascorsi millenni, nascondendo, e qualche volta cancellando del tutto, tracce di presenze antropiche di epoca storica.

A tal proposito occorre rilevare che, nel corso della storia, si è persa quasi completamente memoria della toponomastica dei luoghi, fenomeno piuttosto diffuso ai tempi odierni, soprattutto in ordine a quella delle forme della costa. La rilettura di un interessante quanto poco noto testo datato 1709 e realizzato ad opera di tale Giovanni Andrea Mazza, religioso della Compagnia di Gesù e titolato *«La Sicilia in prospettiva cioè le città, castelli, terre e luoghi esistenti e non esistenti in Sicilia, la topografia del littorale, li scogli, isole e penisole intorno ad essa»,* ha consentito la restituzione dei loro nomi ai rispettivi luoghi di appartenenza, almeno limitatamente al tratto di costa relativo alla penisola della Maddalena: si apprende così che il promontorio nei pressi della tonnara di Terrauzza in realtà si chiama *«Punta della Fico»* e che fra questa ed il successivo promontorio, chiamato *«Capo Mele»* ci sono la *«Grotta delle Ciaule»* e la *«Grotticella*

della Giommara», che gli alti scogli che seguono fino a *«Capo Murro di Porco»* si chiamano *«Palazzotti»* e che formano la *«Cala del Banchitello»* e *«Capo Piccolo»*, che immediatamente a seguire è possibile individuare il «Pergolo», cioè «... uno scoglio sulla riviera, figurato a similitudine del Pergamo, dove nelle chiese si sta, a far dicerie, proprio dè predicatori, cui in alcuni luoghi di Sicilia nell'idioma materno appellano «Pergolo»; riteniamo siano davvero pochi coloro che oggi riconoscerebbero la *«Spiaggia del Catinascaro»* o la *«Grotta della Taverniera o del Milione»*, ubicate lungo il versante orientale della penisola a qualche centinaio di metri da Capo Murro di Porco, e ancora *«Capo del Taglitello o del Piliero»* e la *«Grotta della Cannata o del Piliero»*, localizzati più avanti procedendo verso l'imboccatura del porto grande di Siracusa. Nel completare il quadro delle località citate occorre segnalare anche la *«Grotta del Gigante»*, nei pressi dell'omonima «Punta», quest'ultima così chiamata per «la sua altura, dov'è la capanna, in cui per tutto l'anno si fermano li Guardiani contro li pirati», la successiva *«Cala del Lignazzo»*, la *«Punta di Altavilla»* con «tre oscure caverne con ridotto e cala del medesimo nome», la *«Cala del Tufazzo»*, lo *«Scoglio, Grotta e Bocche della Traversa»* con «la sua cala per sette galeotte», lo *«Scoglio della Pietre Rizze»*, la *«Punta di Mazzamarello»* che molto si allunga in mare», la *«Cala di Mazzamarello»*, la *«Grotta e la Punta della Pellegrina»*, probabilmente una delle poche oggi ancora riconoscibili, la *«Spiaggia del Pozzillo»*, la *«Punta e le Bocche della Calella»*, per giungere alla nota *«Punta della Mola»*.

Oggi dei succitati luoghi possiamo apprezzarne la bellezza, talora l'imponenza, soprattutto attraverso una vista dal mare, circumnavigando la penisola, ed in particolare il fascino delle alte falesie e delle incantevoli grotte costiere. Alcune di queste. soprattutto nel tratto compreso fra Punta Tavernara e Capo Murro di Porco, si estendono nell'entroterra, lungo antichi piani di frattura dando luogo, in occasione di violente mareggiate di Grecale o di Libeccio, ad un particolare effetto idropneumatico causato dal fronte d'onda che si introduce all'interno delle cavità costiere e genera spettacolari colonne d'acqua, talora alte anche 20 e più metri, che non mancano di attrarre spesso gruppi di curiosi che conoscono il fenomeno.

Una cavità carsica nota agli speleologi e di interessante valore naturalistico è la *Grotta del Pellegrino*, ubicata in prossimità di Punta del Gigante e con uno sviluppo orizzontale di circa 120 metri, mentre altri ingrottamenti, molti di pregevole valore paesaggistico, si trovano ubicati lungo la fascia costiera meridionale, con accesso dal mare (Costa Bianca e Plemmirio). Fra tutte corre l'obbligo di citare le grotte nei pressi di Case Fichera, una delle quali utilizzata in passato come abituro troglodita, un'altra, con ingresso dal mare, all'apice dell'insenatura di punta del Gigante altre due ancora a monte di quest'ultima; splendidi archi naturali risultano ubicati nel tratto di costa compreso fra Punta Tavernara e Capo Murro di Porco e lungo il costone roccioso osservabile dalla s.p. n. 58.

In quest'area le citate forme geomorfologiche, spesso associate a promontori di singolare bellezza, sono oggi minacciati da un'edificazione selvaggia che negli ultimi decenni ha arrecato profondi mutamenti alla zona e turba l'assetto paesaggistico dei luoghi. Occorre inoltre segnalare che alcune delle grotte presenti nella zona di Massoliveri, fra Punta della Mola e Punta Tavernara, presentano fenomeni di dissesto statico che comporterà inevitabilmente la loro scomparsa ad opera dell'azione combinata degli agenti meteomarini e della pressione antropica crescente in tutta l'area.

Una elencazione delle peculiarità geomorfologiche non può non contemplare gli ampi terrazzi costieri della fascia settentrionale fino a Capo Murro di Porco, che ancora oggi conservano gli originari caratteri di naturalità, anche biologica, nonché l'ampio terrazzo sommitale della penisola, oggi seriamente minacciato da una disordinata edilizia stagionale e residenziale.

In conclusione, relazionando in ordine all'attività estrattiva, un tempo diffusa nella penisola, occorre precisare che nell'area sono rilevabili tracce di antiche cave costiere a cielo aperto nella zona nord, fra Punta della Mola e Punta Tavola, ad est nei pressi di Punta del Gigante, oggi in parte sommerse e, a sud, nei pressi di Case Giaracà, ove presentano in parte anche sviluppo in galleria. Un interessante ed antico sistema di miniere di calcare a prevalente sviluppo orizzontale risulta localizzato in località Massoliveri e presenta un interessante sistema di pozzi di aerazione di presumibile periodo medievale.

TOPONOMASTICA ED EMERGENZE ARCHITETTONICHE.

Il Plemmirio - Maddalena, toponimo di una tozza penisola a sud di Siracusa, vanta millenni di storia, giacché era abitata dall'età del bronzo. Attualmente con contrada Maddalena o contrada Isola o contrada Isola della Maddalena, si intende quel tratto di territorio costretto fra il seno Dascone del porto grande (spiaggia del Sacramento) e la retrostante strada provinciale che porta alla Costa Bianca del Plemmirio. Tale penisola è chiamata della Maddalena in quanto lì nel periodo normanno, sulle rovine del preesistente tempio di Ercole, venne edificata una chiesa in onore a Santa Maria Maddalena. Il termine Isola, secondo alcuni, starebbe in vernacolo per penisola ma si può ritenere che il toponimo derivi dal vocabolario basso latino *Isula* che in italiano sta per «appezzamento di terreno rinchiuso (in siciliano *chiusa*). Toponimi uguali si trovano sparsi per tutta l'area sud-orientale della Sicilia.

Col termine penisola della Maddalena si intende quel promontorio che già dai Greci venne chiamato Plemmirio. La contrada, salubre per la buona esposizione ai venti, si eleva nella parte più alta in un territorio denominato Mondio e fu famosa in passato per la produzione di rinomati vini bianchi.

Il toponimo «Isola», più conosciuto, pare si ricolleghi alla presenza di un istmo tra «l'attuale penisola e la terraferma, poi ricoperto da terreno alluvionale e fangoso.

Da un punto di vista naturalistico la penisola aveva, fino a quindici-venti anni fa, grande importanza in quanto rappresentava un punto di riferimento alla linea migratoria di molti uccelli che dall'Africa andavano in Europa (e viceversa).

L'area in trattazione conserva ancora tutte le caratteristiche storiche, naturali e paesaggistiche che la contraddistinguono; infatti sono presenti nel territorio localizzati fenomeni di antropizzazione, che comunque non scompongono quelle che sono le peculiarità paesaggistiche della zona.

Il territorio della contrada, nonostante le trasformazioni economiche e sociali accentuatesi particolarmente nel secondo dopoguerra, conserva ancora qualche espressione originale del paesaggio ottocentesco.

Le ultime masserie, qualche coltura pregiata e la tonnara sono manifestazioni segniche di valori umani e territoriali impiantati su tradizioni secolari.

Le caratteristiche architettoniche delle ville settecentesche, rispetto alla Sicilia occidentale, si ritrovano anche se in tono minore, nelle ville-masserie e nelle case padronali, diffuse nella Sicilia orientale.

Tra la metà dell'ottocento e gli inizi del novecento la classe borghese siciliana costruisce dimore di «villeggiatura» meno rappresentative, più piccole ma più funzionali, più adatte, in definitiva, ad uno stile di vita comoda senza eccessi di spazi e di volumi. Questo tipo edilizio, si trova sparso all'interno dell'area in trattazione.

La suddivisione territoriale dell'isola rispecchia, ai primi del secolo scorso, una complessa situazione fondiaria. Esistevano il burgensatico del barone Antonio Milocca e il feudo della Maddalena del barone Giuseppe Bonanno. Vi erano inoltre vari possedimenti religiosi: il convento di S. Agostino, la congregazione del S.S. Sacramento del circolo delle Quartarone e il conservatorio delle Zitelle nel luogo nominato Carrozze.

Le masserie settecentesche e le case rurali dominavano le coltivazioni, segnando il dominio della grande e media proprietà feudale.

Il gruppo rurale più antico insiste sul fondo «Lenze di Fava» presso il faro Massoliveri, nella crontrada Carrozze, appartenente al nobile Innoccenzo Pallavicini Carrozza, che, abitando a Messina, lo vendette a Santi Tronco, da cui alla famiglia Farruggia, di origine maltese, e poi ai Quattrocchi.

Il gruppo rurale consta di una serie di caseggiati, di una chiesa semidiruta, dedicata a S. Giacomo e di un arco di ingresso, dove fino a qualche anno fa era leggibile la data del 1650. Il complesso, forse sorto per ospitare un antico convento, fu convertito in una grossa fattoria, gravitante attorno alla chiesa-parrocchia. All'isola, infatti, vivevano permanentemente gruppi familiari, ancora nel 1929 era abitata da «gente agricola» ed era anche provvista di una scuola rurale. Nel maggio dello stesso anno la baronessa Caterina Beneventano del Bosco donava 1.484 mq. per costruirvi una chiesa con annessa cano-

nica. Tra le molte ville ricordiamo quella dei Beneventano del Bosco. Ceduta la villa Pedemontana in contrada delli Teracati, il barone Corrado, che ben conosceva le terre della Maddalena, verso il 1820 acquistò la proprietà del convento di S. Agostino. Il gruppo rurale oltre alla casa di masseria presentava anche una torre, contenente due camerette ed una cucina, dove alloggiavano i religiosi all'epoca del raccolto.

Su questa torre di guardia il barone fece costruire una casa di campagna, rimaneggiando anche le precedenti costruzioni. Il giardino costituito da muri, ingraziositi da un belvedere, integra il verde dei suoi pini italici e delle sue palme con gli elementi della natura, stabilendo nell'ordine visuale e nel rapporto con la villa l'incontro uomo-natura.

Pressappoco allo stesso periodo risale la villa dello storico siracusano Parlato, che vanta un elegante quanto semplice schema costruttivo costituito da un blocco mosso da un corpo sopravanzante con grande terrazza, quasi una meditazione con il giardino.

Anche i Bonanno-Maeggio possedevano masserie e i fondi Scicli e Uccello, provvisti di case d'abitazione e relativi servizi, che passarono poi a Orazio e Michele Nava.

LA TONNARA DI TERRAUZZA.

La tonnara di Terrauzza, inserita nel feudo Milocca, tra il mare a sud e le terre del feudo di Milocca a est e a nord, pur con le sue danneggiate strutture agricole e pescherecce, contribuisce a testimoniare la forza di eredità umane molto resistenti.

Nel 1689 l'esercizio di pesca di Terrauzza fu venduto dalla Regia Corte all'ordine dei minimi (sotto il titolo di San Francesco di Paola della città di Siracusa) e rimane appannaggio di quel convento a lungo, figurando ancora nell'elenco dei beni e delle rendite arcivescovili della diocesi siracusana nel 1871.

Nonostante l'indubbio vantaggio di calare le reti prima delle altre tonnare, in quanto protetta dai venti di greco e levante dalla costa di Capo Meli, l'impianto di Terrauzza era danneggiato dalla sua posizione all'interno di una baia un pò distante dagli abituali itinerari dei tonni, inoltre era molestato dal marrobio (erba perenne).

Dopo parecchie vicissitudini legate ad altalenanti periodi di pescosità dei tonni, la tonnara ebbe il suo periodo più fecondo con la gestione dei due fratelli Francesco e Sebastiano Quadarella intorno ai primi del 1900. In quel periodo infatti, si definiscono le abilità tecniche e finanziàrie. potenziate anche da un abbondante passo dei tonni. L'esercizio registrò una pesca straordinariamente ricca nel mese di luglio del 1904, furono pescati 4.000 tonni. Le pesche continuano ad essere proficue e in un clima di crescente ottimismo Francesco Quadarella prende in affitto il grande esercizio del principe di Villadorata a Marzamemi. Quando dopo gli anni 20 improvvisamente e inspiegabilmente per gli operatori dell'epoca il passo dei tonni si ridusse in modo sensibile, Francesco Quadarella in accordo con il fratello Sebastiano adottò l'accorgimento di ampliare il tratto di mare a sua disposizione prendendo in affitto l'esercizio della vicina tonnara di Fontane Bianche e quello di Avola ceduto in gabella dall'avvocato Loreto.

L'esito dell'operazione fu negativo: il pescato. per quanto praticato con notevole riduzione di spese non riuscì che minimamente a diminuire i pesanti esiti. Gli sfortunati gestori persero tutti i frutti del loro appassionato lavoro.

LE FABBRICHE DELLA MASSERIA TONNARA.

L'edificio settecentesco strutturato in un corpo unico, anomalo rispetto a quello delle grandi tonnare, fu adattato per servire funzionalmente una piccola azienda di pesca, alla quale non fu necessario affiancare uno stabilimento.

Quando la pesca era particolarmente ricca, si sollevava la camera della morte non completamente in modo da creare una specie di vivaio, da cui catturare con calma i tonni nella quantità richiesta.

Sulla fronte rivolta alla strada erano le casette dei marinai, (attualmente semitrasformate da un recupero abitativo interrotto), sul lato prospiciente il mare era una grande loggia, preceduta da una statua di San Francesco da Paola, con il «bilico» per la pesa del pesce, i magazzini per il deposito degli ordigni e sotto l'impennata un piccolo ricovero invernale per le barche. Tutte le altre imbarcazioni, comprese le muciare attendevano il ritorno dell'estate, tirate a secco sulla sottostante riva erbosa. Al piano superiore era l'abitazione dei proprietari fornita di due cucine e di grandi camere. All'interno un piccolo tesoro nascosto: un piccolo giardino-orto dove viti e fichi fornivano dolci frutti.

La destinazione agricola-peschereccia della piccola tonnara, messa in opera da una ciurma di 20 uomini, consentiva contemporaneamente lo svolgimento del lavoro nei campi, che consistente in età ottocentesca trova conferma negli atti di gabella dove il proprietario si riservava di escludere dal contratto la stalla, la pagliera e la casa rurale.

Oggi tali locali sono diruti e in cattivo stato di conservazione, con tracce di muri perimetrali, non facilmente riconoscibili nelle forme originarie.

Intorno al 1960 la tonnarella divenne il punto di appoggio di pescatori part-time, protagonisti di una pesca solitaria e modesta, ben diversa dalla grandiosa e rituale cattura dei tonni.

ASPETTI VEGETAZIONALI.

La forma prevalente del suolo è quella del tavolato, che termina all'intorno con una scarpata più o meno alta: ad esso fanno corona piattaforme più basse ad altezza variabile sul livello marino; in sostanza sono delle terrazze marine che si rompono direttamente sul mare, con una riva rocciosa, articolata in piccole insenature. La prevalenza di calcari interviene marcatamente negli aspetti immediatamente sensibili del paesaggio, poiché la roccia affiora con grande frequenza sul terreno pianeggiante. Gran parte della superficie è coltivata ad arboree specializzate, quali il mandorlo, l'ulivo e gli agrumi, qualche seminativo asciutto, le colture irrigue e quelle protette oggi in espansione.

La penisola della Maddalena costituisce uno dei più caratteristici ambienti naturali, oltre che agricoli, della costa siracusana. Il clima tipico del siracusano è caratterizzato da venti invernali e primaverili, con sporadiche mareggiate, piogge prevalentemente autunno-invernali, siccità da maggio ad agosto, temperature elevate nel periodo estivo e miti negli altri mesi, umidità elevata.

Aspetti naturali del paesaggio - La vegetazione.

Da uno studio del '74 a firma di Barbagallo, Fagotto e Antonino Rizza, poi aggiornato da Attardo nel '93, la vegetazione della penisola Maddalena presenta un peculiare aggruppamento alofilo, tipico degli ambienti costieri rupestri, risultato della selezione degli ultimi due secoli, dell'ambiente vegetale della lecceta siciliana oggi degradata a *macchia mediterranea e gariga*, le cui specie rappresentative risultano adattate ai suoli poco fertili e di spessore quasi nullo ed ai potenti venti marini.

Il *critmo-limonietum* riscontrato sia sulle coste basse che nelle falesie, (Massoliveri, Capo Murro di Porco, contrada La Rocca) rappresenta un tipo di vegetazione durevole, legato alla alofilia del suolo.

Limonientum syracusam (Bartolo, Brullo e Marcenò).

Sul versante ionico del territorio il *limonietum hyblei* è vicariato da un'altra associazione del crithmo-limonion, proposta come *limonietum syracusani*, il cui areale gravita su tutta la costa siracusana. compresa fra Morghella (Pachino) e Brucoli (Augusta), caratterizzando l'associazione *limonium syracusanum*, interessante endemismo affine a limonium bocconei. mentre fra le caratteristiche di ordine superiore sono presenti:

linomium olifolium;

crithmum maritimum;

plantago mecrorhiza;

anthemis securdiranea;

frankenia laevis;

latus cytisoides;

silene sedaides.

Il limonietum syracusani, che si rinviene in prevalenza su calcareniti e calcari, occupa una stretta fascia vicina alla riva, mentre verso l'interno è a contatto con il chameropo-sarcopoterium spinosi, vegetazione a piccoli pulvini.

Rosmarino-thymetum capitati (Fumari).

Nelle stazioni costiere più interne caratterizzate da substrati marnosi, marnoso-argillosi si ritrovano garighe a *rosmarinus officinalis, erica multiflora, thymo capitatus, cistus, globularia alypum ecc.*

È un tipo di vegetazione arbustiva che, mentre nelle zone interne della Sicilia costituisce in genere un aspetto di sostituzione a seguito del degradare del quercetum ilicis, nelle stazioni costiere assume un ruolo primario. Lo stato più evoluto del rosmarino-thimetum capitati è infatti una pineta a pinus halepensis, in cui le specie arbustive costituiscono un fitto sottobosco.

Myrto-lentiscetum (Moliner o Bolos).

È indifferente al tipo di substrato sul versante ionico. Rappresenta una macchia termofila climatica, legata all'ambiente costiero.

È caratterizzata da *pistacia lentiscus e myrtus communis.* Si ritrovano anche specie del paesaggio dell'olivo e del carrubo, alleanza del pistacio-rhammetalia alaterni le cui specie caratteristiche sono:

chamerops humilis;

ephedra fragilis;

prasium majus;

teucrim fruticans.

Benché oggi si rinvengono piccole aree ricoperte da questa associazione, nel passato la sua estensione doveva essere notevole come è attestato dalla presenza di numerosi cespugli di mirto e lentisco in prossimità di muri e/o stazioni semirupestri. Solo in pochissime stazioni, che coincidono con quelle meno disturbate, è possibile osservare dei grossi e vecchi esemplari arborei di lentisco, mirto fillirea e olivastro, esempio di quel che costituiva in passato, la struttura di questa vegetazione.

Chameropo-sarcopoterium spinosi (Barbagallo, Brullo e Fagotto).

Al limonietum siracusani, associazione prettamente alofila, segue verso l'interno una particolare vegetazione arbustiva di tipo termo-xerofilo.

È un aspetto molto particolare, in Sicilia esclusivo della provincia di Siracusa dove si rinviene sia lungo il litorale che in stazioni dell'interno. Esso è caratterizzato fisionomicamente da thymus capitatus e sarcopoterium spinosum che assumono un habitus pulvinare (dal latino pulvinus-cuscino).

La specie più interessante dell'associazione è il *sarcopoterium spinosum,* specie ad ampia distribuzione mediterraneo-orientale, mentre è rara e sempre molto localizzata nel mediterraneo centrale.

Appartiene all'alleanza fitosociologia dell'oleo-ceratonion per la presenza di alcuni elementi termofili e all'ordine pistacio-rhamnetalia alaterni, le cui specie più rappresentative sono:

teucrium fruticans;

chaemerops humilis;

asparagus.

Chaemeropo-sarcopoterietum spinosi comprende le specie *sarcopoterium spinosum e thimus capitatus.*

Differenziali, rispetto a quelle egee e palestinesi, per la presenza di alcuni elementi mediterraneo-occidentali quali *chaermerops humilis, teucrium fruticans.*

Nel 1974/1976 veniva segnata nello studio condotto da Barbagallo, Fagotto e Antonino Rizza località Capo Murro di Porco, in corrispondenza di una leggera depressione del suolo, un minuscolo stagno, oggi scomparso, in cui si rinveniva una tipica vegetazione alo-igrofita estesa per circa 2-3 ettari, insolita per la zona.

Specie caratteristiche segnalate sono:

bolboschoemus maritimum;

limonium serotinum.

In posizione eccentrica, si rinvengono grossi arbusti di *tamarix africana.*

La flora.

Fra le specie tipiche delle zone costiere della Sicilia orientale si rinvengono:

limonium serotium;

allium maritimum;

plantago macrorrhiza;

bolboschoemus maritimus;

damasonium stellatum;

tamarix africana;

lentarius erythrae

juncus subnulatus

iris sysirinchium.

Dinamica dello vegetazione serie della costa rocciosa orientale.

Lungo il versante orientale del territorio che corrisponde al tratto ionico compreso fra Capo Passero e Marina di Noto, si realizzano condizioni di minore xericità ambientale rispetto alla corrispondente costa rocciosa meridionale.

Ciò è probabilmente dovuto alla minore influenza dei venti meridionali e occidentali provenienti dal nord-Africa, i quali influiscono in modo determinante, conferendo una spiccata aridità ambientale alla costa meridionale.

Questa diversità del clima si manifesta in modo palese sulla vegetazione, che qui risulta uniformemente distribuita su tutto il litorale roccioso, indipendentemente dalla natura del substrato.

Sulla costa ionica si rinviene il limonietum syracusani seguito dal chamerops humilis, che è pure presente in stazioni abbastanza interne del territorio siracusano, essendo un'associazione non strettamente costiera.

In particolare il chameropo-sarcopoterium spinosi lungo il litorale, limitatamente alla stretta fascia interposta fra il limonium siracusani e la macchia costiera, assume un ruolo primario (edafoclimax), mentre nelle stazioni interne assume in prevalenza un ruolo secondario, relativo ai processi di degradazione della lecceta.

La vera formazione climacica di questa parte del territorio è il myrto-lentiscetum, che si rinviene qui su qualsiasi tipo di substrato (sin. edafo da edaphs = suolo e climax, dal greco = klimaks scala).

È importante sottolineare. in conclusione, che l'ambiente vegetazionale prima descritto rappresenta un unico ambiente di rilevante interesse per la biodiversità, segnalata come biotopo di importante interesse naturalistico, oltre a rappresentare un paesaggio peculiare della costa del siracusano, in atto legata alle attuali condizioni di uso dell'area, che, se modificate, ne comprometterebbero irrimediabilmente, l'esistenza.

A conclusione della suddetta lettura il dott. Mamo, l'arch. Cancemi e la dott.ssa Trigilia si allontanano dalla sala della riunione e la commissione passa alla votazione del vincolo e alla delimitazione dell'area da tutelare che sarà la seguente:

PERIMETRAZIONE.

Il limite del vincolo in questione si diparte da Punta della Mola e segue la linea di costa dell'intera penisola della Maddalena fino alla tonnara di Terrauzza, comprendendola; qui, seguendo una linea ideale perpendicolare alla suddetta linea di costa, raggiunge la vicina strada provinciale Plemmirio-Fanusa, segue quest'ultima sulla destra fino all'incrocio e svolta sulla sinistra percorrendo la s.p. n. 58, comprendendola, fino a ricongiungersi con il precedente confine del vincolo del porto grande, di cui al decreto 30 settembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 52 del 3 dicembre 1988; piega, cioè, verso nord-est, prosegue lungo la linea ideale che congiunge quest'ultimo punto col punto in cui è ubicata l'edicola della Madonnina su via Isola e da qui imbocca la strada che conduce alla Punta della Mola sino a raggiungerla nel punto di inizio del litorale.

Tutto ciò esaurito e condiviso, la commissione all'unanimità.

DELIBERA.

di proporre l'inclusione nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Siracusa, ai sensi dell'art. 1, nn. 3 e 4 della legge 29 giugno 1939 n 1497 come bellezza d'insieme e panoramica, la penisola della Maddalena, così come descritta nella perimetrazione sopra riportata.

(Omissis).

ALLEGATO

VINCOLO DELLA PENISOLA DELLA MADDALENA

Tav. 1 - Scala 1/25000

PERIMETRAZIONE

98A6417

Limite area proposta

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 14 luglio 1998, n. 512557.

Legge 26 febbraio 1992, n. 212, decreto ministeriale 20 maggio 1998 recante criteri e modalità per l'ammissione a contributi finanziari a fronte di progetti di collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale. Modalità di applicazione.

Il decreto del Ministro del commercio con l'estero del 20 maggio 1998 ha fissato le modalità, le procedure ed i termini per la concessione e l'erogazione dei contributi ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, a fronte di progetti di collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale.

Il citato decreto ministeriale, nel seguito denominato «decreto», rinvia ad una successiva circolare la definizione delle modalità di compilazione delle domande di contributo, del modulo da utilizzare per l'illustrazione del progetto e della documentazione da allegare allo stesso, nonché l'indicazione delle spese ammissibili, delle somme disponibili per il finanziamento dei progetti e l'eventuale numero massimo di progetti da prendere in considerazione ai fini dell'istruttoria per ciascun Paese beneficiario.

Al fine di rendere più agevole la presentazione delle domande di contributo e di facilitare lo svolgimento dell'istruttoria, si fa presente quanto segue a completamento ed integrazione delle disposizioni contenute nel decreto cui la presente circolare si riferisce.

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO.

1.1. Le domande di contributo, redatte sulla base del fac-simile allegato (all. 1) secondo quanto indicato nell'art. 5 del decreto, dovranno pervenire al Ministero del commercio con l'estero entro il 15 settembre 1998. Le istanze dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'istituto, ente, società, ecc. (o dal titolare dell'impresa, in caso di ditta individuale) ed essere accompagnate dall'unito modulo, debitamente compilato in ogni sua parte (all. 2), contenente gli elementi necessari alla valutazione dell'iniziativa e dagli altri documenti di cui all'art. 5 del decreto.

Domanda e documentazione devono essere redatte in lingua italiana. I documenti riguardanti i partner esteri dovranno essere accompagnati dalla relativa traduzione in lingua italiana, che per le lingue diverse dal francese e inglese dovrà rivestire carattere ufficiale.

1.2. Nel modulo per la formulazione e presentazione di progetti d'investimento, andranno descritti con precisione le «fasi operative» attraverso le quali si svolge il progetto ed il relativo timing. Ai fini della quantificazione dei costi, delle fattibilità e del monitoraggio, per ciascuna fase dovranno essere precisati: attività previste, modalità d'attuazione; suddivisione delle azioni da realizzare tra il proponente italiano ed i partner, tempi e luoghi di esecuzione. Nella descrizione dell'iniziativa proposta è possibile fare riferimento anche ad eventuali «allegati tecnici» del progetto.

Circa la fattibilità, vanno descritte le modalità realizzative e gestionali dell'iniziativa e di utilizzo delle risorse (procedure esecutive, flusso dei costi ecc.).

Vanno inoltre fornite informazioni sulla autosostenibilità del progetto (utilizzi, sviluppi e ampliamenti dell'iniziativa finanziata, costi di esercizio, fonti di copertura della gestione, ecc.), con riferimento all'utilizzo futuro delle realizzazioni ed alla permanenza nel tempo dei risultati.

Vanno indicati, infine, i principali risultati attesi dalla realizzazione, anche mediante indicatori utilizzabili ai fini del monitoraggio dell'iniziativa.

L'iniziativa proposta deve essere inquadrata nel contesto giuridico, sociale ed economico a cui essa fa riferimento.

In tal senso occorre, innanzitutto, evidenziare la sua corrispondenza alle finalità generali della legge n. 212/1992 (art. 1, comma 1) e, in particolare, la connessione col processo di transizione politica ed economica.

In secondo luogo va esplicitato l'eventuale inquadramento dell'iniziativa nell'ambito di accordi di cooperazione e/o progetti/programmi di più ampia portata, e in particolare la coerenza dell'iniziativa rispetto:

ad eventuali accordi bilaterali tuttora vigenti;

ad altri più vasti programmi di intervento finanziati da organismi multilaterali e/o da altri Paesi sul piano bilaterale o a livello locale.

L'iniziativa va inoltre inserita nel contesto socio-economico più direttamente interessato; in tale ambito vanno evidenziati le motivazioni che hanno indotto alla richiesta di intervento e gli specifici fabbisogni attuali e/o futuri che attraverso il progetto si intende soddisfare.

Se possibile, l'analisi va integrata con opportune quantificazioni dei fabbisogni (ad esempio, se si tratta di un'iniziativa di formazione, vanno indicati e commentati dati che quantificano la «domanda» di formazione).

In ogni caso, l'analisi dei fabbisogni va sostenuta con fonti ufficiali (studi, ricerche .....) o da indagini ad hoc.

Rispetto ai fabbisogni complessivamente individuati vanno evidenziati gli obiettivi specifici perseguiti dall'iniziativa.

Al fine di completare il quadro di riferimento dell'iniziativa proposta, va fornita una descrizione sintetica delle iniziative già esistenti nel Paese estero destinate a soddisfare gli stessi fabbisogni del progetto proposto o collegate con esso. In particolare, vanno indicate (se esistenti) iniziative similari di cooperazione promosse dall'Italia (anche a titolo della stessa legge n. 212/1992) e/o da altri Paesi.

Infine, vanno descritti (e, se possibile, quantificati) gli obiettivi perseguiti ed i risultati attesi dalle iniziative similari promosse dal Paese estero e da altri interventi di cooperazione/collaborazione.

1.3. I costi dell'iniziativa (in lire o in ecu) dovranno essere dettagliati per singola voce di spesa, articolati per le fasi descritte in precedenza e suddivisi a seconda del soggetto che se ne assume l'onere, utilizzando le tavole contenute nel modulo allegato.

I costi vanno esposti al netto di IVA (o di imposta equivalente vigente nel Paese estero). Nei casi in cui l'IVA (o l'imposta vigente all'estero) è a carico dell'ente promotore, essa va evidenziata, nell'indicazione del costo unitario e nel riepilogo. L'IVA non potrà comunque essere finanziata con il contributo ministeriale e dovrà essere imputata, in sede di rendiconto, alle fonti di autofinanziamento del progetto. Resta inteso che l'imposta non dovrà essere indicata qualora l'ente promotore ne sia esente oppure abbia diritto al suo rimborso.

1.4. Il progetto promosso dovrà essere realizzato con personale e strutture degli organismi promotori, italiani e locali e di eventuali partner. Nel caso in cui essi non abbiano adeguate risorse umane e materiali, potrà essere fatto ricorso, per realizzare specifici compiti, a consulenti esterni, giustificandone i motivi e fornendo le informazioni necessarie per una valutazione delle professionalità coinvolte (in particolare *curricula vitae*).

2. SPESE AMMESSE.

2.1. Potranno essere prese in considerazione soltanto le spese fatturate in data successiva alla presentazione della domanda di contributo.

2.2. Nei singoli decreti concessivi di contributo verranno specificate le spese a fronte delle quali lo stesso viene riconosciuto. Le spese potranno riguardare: personale, consulenze, docenze, viaggi e diarie, materiali e attrezzature acquistate, pubblicazioni, traduzioni ed interpretariato, uso locali, amministrazione/organizzazione, nonché altre spese da valutare caso per caso.

Nel costo del personale dipendente rientrano anche i relativi contributi sociali e altri oneri previsti dai contratti collettivi di categoria. In caso di reclutamento di esperti esterni, si dovrà dimostrare che nella scelta si è tenuto conto del miglior rapporto qualità/prezzo e i relativi contratti dovranno indicare dettagliatamente le prestazioni e i costi previsti. Per quanto concerne i compensi unitari (retribuzioni) e le diarie, è possibile far riferimento a quelli normalmente fissati dagli organismi internazionali (Nazioni Unite, UE, ecc.), fermo restando che il relativo giudizio di congruità resta comunque di competenza dell'ente valutatore.

Nella voce «viaggi» sono esclusi i trasferimenti locali che rientrano nelle diarie. Per i viaggi aerei è ammesso il costo in classe turistica.

Le attrezzature dovranno risultare strumentali alle attività e agli obiettivi del progetto e la relativa spesa, che non dovrà in ogni caso superare il 30% del costo globale dell'iniziativa, potrà essere presa in considerazione solo se i beni in questione resteranno di proprietà del partner locale. Si fa presente che, nel caso di trasferimento all'estero di beni ad alta tecnologia, rientranti nella categoria «dual use» sarà necessario ottenere l'autorizzazione di questo Ministero (Ufficio competente: Div. IV della D.G. Politica commerciale e gestione del regime degli scambi). Per quanto concerne le spese generali di amministrazione, queste potranno essere imputate al progetto *pro-quota* fino ad un importo massimo dell'8% del costo totale del progetto. Nei limiti del 3%, potrà essere indicata una somma forfettaria.

Sono considerate spese «in natura» quelle sostenute normalmente dai soggetti coinvolti nell'iniziativa e computate *pro-quota* a fronte di una specifica destinazione al progetto delle risorse umane e materiali disponibili (dipendenti, locali, ecc.).

Sono invece considerate «finanziarie» le spese sostenute per acquisizione di beni e servizi esclusivamente destinati al progetto.

2.3. Non saranno ammesse: spese per ammortamento, spese di carattere finanziario (interessi passivi, spese per fidejussioni ecc.) spese di rappresentanza, borsini per partecipanti ai corsi di formazione, borse di studio, spese preparatorie del progetto, IVA o altra tassa equivalente (qualora sia possibile ottenere un'esenzione dell'IVA o recuperare l'importo della stessa). Non sono ammesse inoltre spese per tipologie di intervento diverse da quelle specificatamente previste ed in particolare: allestimento di base e ristrutturazione di immobili ed uffici, apertura uffici di rappresentanza all'estero, forniture di beni per il funzionamento dell'azienda o dell'organismo destinatario dell'intervento.

2.4. Tutte le spese relative al progetto dovranno essere oggetto di contabilità separata; i relativi regolamenti dovranno avvenire attraverso un unico conto corrente bancario appositamente aperto per il progetto ed intestato al soggetto che ha la responsabilità della realizzazione del progetto medesimo.

Per quanto concerne le eventuali spese sostenute dal partner estero per l'acquisizione di beni e servizi, esse dovranno esser documentate secondo i regolamenti locali.

Eventuali trasferimenti di fondi dal proponente al partner estero debbono essere documentati da bonifico bancario.

3. RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI.

Per il finanziamento dei progetti ammessi a contributo a seguito dell'istruttoria svolta ai sensi del decreto cui la presente circolare si riferisce, sono disponibili complessivamente 10,560 miliardi di lire a valere sul bilancio del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario 1997, più una quota delle disponibilità previste dalla legge finanziaria 1998 per la gestione della legge n. 212/1992 (complessivamente 20 miliardi), in favore dei quattro Ministeri interessati.

4. AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE PER PAESE.

Saranno prese in considerazione le domande riferite a progetti riguardanti i Paesi di cui all'art. 1 del decreto; la relativa istruttoria avverrà sulla base di quanto previsto dall'art. 6 dello stesso.

L'amministrazione avvierà l'istruttoria formale delle domande sulla base delle priorità indicate dalle Autorità competenti a rilasciare la dichiarazione di interesse alla realizzazione dell'iniziativa (art. 3, comma 1, lettera *b)* del decreto). Le prime cinque proposte ritenute idonee, per ciascun Paese, saranno inviate all'ente valutatore che ne effettuerà la valutazione tecnico-economica. Successivamente, alle iniziative riconosciute valide verrà attribuito un punteggio sulla base dei coefficienti di priorità stabiliti dall'art. 3 del decreto e sarà redatta la graduatoria finale delle domande ammissibili al contributo.

5. GARANZIA BANCARIA E ASSICURATIVA.

Come previsto dall'art. 7 del decreto, il beneficiario del contributo può richiedere un'anticipazione nella misura massima del 50% dello stesso, previa presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta da parte del Ministero, di un importo pari alla somma da anticipare aumentata del 5%. A tal fine si allega un fac-simile (all. 3) sulla base del quale potrà essere redatta la fidejussione in questione.

6. RENDICONTO.

La liquidazione del contributo, come previsto dall'art. 7 del decreto, è effettuata su presentazione del rendiconto finale delle spese sostenute, che deve essere accompagnato da una dettagliata relazione sugli aspetti amministrativo-contabili, dove vanno correlati, per ciascuna delle azioni e operazioni svolte, la relativa spesa all'utilizzo delle risorse (es. per ciascun dipendente/esperto impiegato è necessario indicare nominativo, qualifica professionale, costo unitario, numero ore lavorate, costo complessivo a fronte di ogni azione svolta nell'ambito del progetto ecc.). Qualora le spese effettivamente sostenute dovessero risultare inferiori a quelle preventivate, il contributo verrà proporzionalmente ridotto.

Ai fini della rendicontazione è ammessa la compensazione, entro il limite del 10%, fra due o più voci di spesa accolte a contributo.

Per quanto concerne la documentazione della spesa (fatture o altro di cui deve essere dimostrato il relativo regolamento) si deve far riferimento alle procedure stabilite con circolare n. 509289 del 27 maggio 1998 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 125 del 1° giugno 1998) che ad ogni buon fine si allega in copia (all. 4), per la parte di interesse della legge n. 212/1992.

7. COMUNICAZIONI E RELAZIONI SULLO STATO D'ATTUAZIONE DEI PROGETTI.

Ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2 del decreto ministeriale, il soggetto beneficiario del contributo è tenuto a comunicare al Ministero la data di inizio lavori entro trenta giorni dall'avvio del progetto e ad inviare, su base trimestrale, relazioni sullo stato di avanzamento dello stesso. Le predette comunicazioni devono essere compilate secondo quanto richiesto al comma 2 dell'art. 8 del decreto ministeriale, ovvero devono illustrare in dettaglio le attività (azioni ed operazioni) svolte ed indicare i costi sostenuti in ambito di ogni singola voce di spesa ammessa a contributo.

Entro quarantacinque giorni dal completamento delle attività previste, il beneficiario è tenuto a inviare una relazione conclusiva dettagliata sulle attività svolte e sui risultati conseguiti.

Le relazioni, che debbono essere redatte su carta intestata ed accompagnate da nota ufficiale a firma del legale rappresentante del soggetto beneficiario, si inquadrano nell'attività di monitoraggio, prevista dal comma 3, dell'art. 8, del decreto ministeriale, che il Ministero effettua, sia *in itinere* che a conclusione dei lavori, allo scopo di verificare che l'attuazione del progetto sia conforme al piano originario.

Si ricorda che il comma 3 del predetto articolo prevede che il Ministero possa revocare, anche in corso d'attuazione del progetto, il contributo concesso, qualora lo stesso si discosti sostanzialmente dall'articolazione originaria, ovvero risultino scostamenti notevoli in termini di efficacia rispetto agli obiettivi e di efficienza con riferimento all'uso delle risorse poste a disposizione dell'iniziativa. Pertanto, qualsiasi variazione del preventivo dei costi e delle azioni approvati deve essere tempestivamente comunicata al Ministero, giustificata in modo adeguato e può essere adottata soltanto a seguito dell'autorizzazione dell'amministrazione.

Il Ministro: FANTOZZI

ALLEGATO 1

(Fac simile di domanda, in bollo)

Al Ministero del Commercio con l'estero
D.G. Promozione scambi e
internazionalizzazione delle imprese
Div. VI
viale America, 341
00144 ROMA

Oggetto: Legge 212/92 – Richiesta contributo per la realizzazione del progetto " "

La/il sottoscritta/o .... nata/o a .... domiciliata/o in ....nella qualità di rappresentante legale di (ente da specificare) con sede amministrativa in .... e sede legale in .... tel........... fax .... chiede a codesto Ministero per il Commercio con l'estero la concessione del contributo previsto dalla Legge 26.2.1992, n. 212 per la realizzazione del progetto di collaborazione con (Paese dell'Europa centrale ed orientale da specificare) denominato " "

Dichiara che per detto progetto è stata rilasciata dalle Autorità governative competenti (specificare quali) la dichiarazione di interesse alla realizzazione che verrà inoltrata a codesta Amministrazione per le vie diplomatiche. E' prevista – come controparte locale: ....

Dichiara, inoltre, che per la realizzazione del medesimo, sono previsti i seguenti finanziamenti di natura pubblica (regionale, nazionale, internazionale) .... (ovvero non sono previsti altri finanziamenti di natura pubblica) e che il progetto non è e non sarà oggetto di altre richieste di contributo ai sensi della legge 212/92.

In particolare, fa presente che il piano di copertura finanziaria del progetto (come meglio specificato nell'allegato modulo), è il seguente: ....

Ai fini dell'eventuale versamento del contributo ministeriale dichiara, infine, che l'ente destinatario:

- e/non è tenuto all'obbligo dell'esibizione della bolletta d'incasso;
- e intestatario del C.F./P.I. n. ....

A nome e per conto dell'ente che rappresenta, inoltre, si impegna:

- a comunicare, entro 15 giorni dall'eventuale concessione del contributo, il numero di apposito conto corrente, sul quale saranno effettuati i pagamenti delle spese derivanti dal progetto in questione e versato il contributo (eventuale anticipo richiesto e saldo);
- a tenere contabilità separata per tutto quanto concerne il progetto.

Alla domanda è allegata la seguente documentazione:

1. Modulo, come da modello allegato alla circolare applicativa del D.M. 20 maggio 1998, compilato in tutte le sue parti e accompagnato dalla documentazione richiesta (tra cui l'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 4 della legge 15/68, in caso di PMI, e ogni altro documento attestante i requisiti necessari ai fini dell'assegnazione di coefficienti di priorità previsti dall'art. 3 del D.M. citato);
2. (se del caso) certificato d'iscrizione camerale;
3. (se del caso) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto vigenti, da cui si evince la natura e lo scopo dell'ente, nonché i poteri del legale rappresentate;
4. copia degli atti da cui risulta il conferimento dei poteri al rappresentante legale che ha sottoscritto l'istanza;
5. certificato del Tribunale competente attestante che non risultano procedimenti a carico dell'ente istante e di eventuali partner italiani (oppure i procedimenti in corso).

In fede

Data, (firma e timbro di chi sottoscrive)

ALLEGATO 2

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI D'INVESTIMENTO FINANZIATI AI SENSI DELLA LEGGE 212/92 (1)

SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO

Titolo del progetto

Tipologia di intervento

Paese destinatario del progetto

Autorità governativa che ha rilasciato la dichiarazione d'interesse al progetto

Nome del promotore italiano

Nome dei partner del progetto

Partner 1.

Partner 2

Partner N

Durata del progetto (mesi): ....

Preventivo di spesa del progetto

- Costo totale
- ammontare del contributo richiesto
 (.....%.sul costo totale.)

Fondi a copertura dei costi del progetto per la parte non finanziata dal Ministero del Commercio con l'estero:

FONTI	IN NATURA	FINANZIARIE	TOTALE	FIRME
Promotori e partner				
Soggetti sostenitori *				
TOTALE				

* organismi privati, governi, organizzazioni internazionali,ecc.

(1) In allegato, istruzioni, tavole e facsimile a cui attenersi per la compilazione del modulo

PARTE PRIMA – ELEMENTI QUALIFICANTI

1. TITOLO

2. PAESE/I BENEFICIARI

3. LOCALITÀ D'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA

4. TIPOLOGIA DI INTERVENTO

5. MATERIA E SETTORI DI INTERVENTO

6. PROMOTORE ITALIANO
A) GENERALITÀ
B) DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE

7. PROMOTORE/I LOCALE/I
A) GENERALITÀ
B) DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE

8. ALTRI PARTECIPANTI
8.1. Italiani
8.2. Peco
8.3. Altri

A) GENERALITÀ DEL/I PARTNER (italiani/Peco/altri)
B) DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE
- DICHIARAZIONE DI SPONSORIZZAZIONE (da parte di eventuali soggetti sostenitori)

9. COORDINATORE DEL PROGETTO

10. DURATA PREVISTA PER L'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA

11. MOTIVO CHE HA INDOTTO LA FORMULAZIONE DELL'INIZIATIVA PROPOSTA

12. PIANO DI COPERTURA FINANZIARIA

FONTI	IN NATURA	FINANZIARIE	TOTALE
MINCOMES			
Promotori e partner			
Soggetti sostenitori			
TOTALE			

13 DICHIARAZIONE DI INTERESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DELLE AUTORITA COMPETENTI

☐ sì ☐ no

14. PRIORITÀ

TAVOLA 1.1.

CARATTERISTICA DEL PROGETTO PROPOSTO	x	n. allegato	PUNTEGGIO (Colonna riservata al Ministero)
PROGETTO AVENTE AD OGGETTO:			
Formazione professionale, manageriale e di quadri →			
Assistenza tecnica →			
PROGETTO			
Cofinanziato dal Paese beneficiario →			
Proposto da:			
Soggetto senza fini di lucro →			
Associazione di categoria →			
Consorzio →			
Società consortile o cooperativa →			
Singola PMI →			
Collegato o derivante da intervento/i già finanziato/i da parte di:			
UE →			
BERS →			
BEI →			
BIRS →			
Altro(indicare) →			
Collegato ad iniziative sostenute ai sensi:			
Legge 24 aprile 1990, n. 100 →			
Art. 2 Legge 2 gennaio 1992, n. 19 →			
Ammesso al finanziamento in precedenza, ma ripresentato			
Individuato in seno all'Iniziativa Centro Europea			
Totale PRIMA PRIORITÀ			
STUDIO DI FATTIBILITÀ ☐ PROGETTAZIONE ☐ nel settore:			
Trasporti →			
Telecomunicazioni →			
Distribuzione →			
Energia →			
Turismo →			
Risanamento ambientale →			
Riconversione industriale →			
Riconversione agricola →			
PROGETTO proposto da:			
ICE →			
SIMEST →			
FINEST →			
INFORMEST →			
Totale SECONDA PRIORITÀ			
PUNTEGGIO TOTALE			

PARTE SECONDA – QUADRO DI RIFERIMENTO

1. INQUADRAMENTO GENERALE

2. FABBISOGNO D'INTERVENTO

3. OBIETTIVI PERSEGUITI

4. MEZZI POSTI IN ESSERE

Descrizione qualitativa e quantitativa dei mezzi, che s'intendono porre in opera:

5. RISULTATI ATTESI

Risultati che saranno prodotti dalla proposta sotto il profilo qualitativo e quantitativo:

6. RAPPORTO CON ALTRE INIZIATIVE SIMILARI

Descrizione sintetica delle iniziative già esistenti e di quelle in corso d'opera nel Paese beneficiario, destinate a soddisfare gli stessi fabbisogni prospettati dalla proposta, o collegate alla stessa:

PARTE TERZA – PROPOSTA PROGETTUALE

1. DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA PROPOSTA E DELLA CORRISPONDENTE ATTUAZIONE

2. MODI D'ATTUAZIONE E DI GESTIONE DELLA PROPOSTA

3. DETERMINAZIONE DEI COSTI D'ATTUAZIONE E DI GESTIONE DELLA PROPOSTA

4. PROGRAMMA DI MONITORAGGIO CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DELLA PROPOSTA

5. AUTOSOSTENIBILITA DELL'INIZIATIVA PROPOSTA

6. IMPATTO AMBIENTALE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI D'INVESTIMENTO FINANZIATI AI SENSI DELLA LEGGE 212/92

SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO

[Riportare i dati, se possibile, su un unico foglio, altrimenti le firme di tutti i soggetti che realizzano il progetto e di eventuali sponsor debbono essere riportate su ciascun foglio]

PARTE PRIMA – ELEMENTI QUALIFICANTI

1. TITOLO

[Indicare il titolo dell'iniziativa, max 1 riga]

2. PAESE/I BENEFICIARI

[Indicare il Paese (da ora in poi indicato, anche, come "il Paese beneficiario") nel quale si intende realizzare l'iniziativa, che si propone e per la quale si richiede il concorso del finanziamento pubblico italiano. Nel caso in cui si tratta di iniziativa che si estende, fisicamente, su territori appartenenti a più di un Paese, si prega di citare tutti i paesi geograficamente coinvolti. In presenza di iniziativa in grado di estendere i propri effetti diretti su più di un paese, si prega di indicare il Paese sul quale insiste, in termini fisici, l'iniziativa, e gli eventuali Paesi di proiezione, specificando l'ordine di preminenza Si tenga presente che il Paese beneficiario deve essere uno, o più, di quelli citati all'articolo 1 del Decreto del Ministero del Commercio con l'estero del 20 maggio 1998 (da ora in poi citati come "il DM" e "il Ministero")]

3. LOCALITÀ D'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA

[Indicare la/le località amministrativo-geografiche dove si prevede di attuare la iniziativa proposta]

4. TIPOLOGIA D'INTERVENTO

[Indicare se si tratta di formazione professionale, manageriale e dei quadri intermedi; assistenza tecnica; formazione ed assistenza in materie giuridico-istituzionali concernenti i settori economico, finanziario e valutario; studi di fattibilità e progettazioni nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, della distribuzione, dell'energia, del turismo e del risanamento ambientale nonché in materia di riconversione industriale ed agricola; individuazione di progetti, di partner potenziali, di fonti di finanziamento e settori di interesse per la costituzione di società miste; progetti-pilota finalizzati alla promozione di accordi di collaborazione economica tra le parti per il trasferimento di tecnologia; studi di fattibilità (business plan e preparazione di documenti societari) per la costituzione di joint venture, così come per la ristrutturazione di imprese miste partecipate da soggetti italiani - art. 1 del D.M.-]

5. MATERIA E SETTORI DI INTERVENTO

[Indicare l'applicazione della tipologia della proposta in ambito del settore direttamente interessato, avendo cura di prendere in considerazione uno o più di quelli citati nel precedente paragrafo]

6. PROMOTORE ITALIANO

[Indicare il SOGGETTO PROMOTORE ITALIANO, che ha ideato, discusso l'idea progettuale con i partner stranieri, che ha ottenuto il concorso del Paese beneficiario e che, infine, si assume la responsabilità dell'attuazione dell'iniziativa, così come del rendiconto al Ministero, nel caso di approvazione del contributo pubblico, oltre al fatto di essere disposto a partecipare al finanziamento dell'iniziativa sia in termini monetari, sia in natura. Le indicazioni devono essere precise e portare sull'individuazione della persona giuridica, l'attività svolta dalla stessa e lo stato societario. Si tenga presente che detto soggetto deve corrispondere a una delle figure dell'articolo 2, comma 1 del DM e possedere i requisiti indicati nello stesso articolo]

A) GENERALITA DEL PROMOTORE ITALIANO DEL PROGETTO

<u>Nome dell'organizzazione</u> (nome per esteso + eventualmente acronimo normalmente usato)

<u>Indirizzo ufficiale</u> (sede legale)

via:..tel..

citta (+CAP):..fax..

<u>Status legale</u>

Pubblico:
- ☐ a fine di lucro
- ☐ senza fine di lucro

Privato:
- ☐ a fine di lucro
- ☐ senza fine di lucro

Pmi
- ☐ allegata autocertificazione ai sensi dell'art.4 della legge 15/68

Altro (specificare)
- ☐ a fine di lucro
- ☐ senza fine di lucro

<u>Settore d'appartenenza e attività prevalente</u>

<u>Patrimonio</u>

<u>Fatturato</u>

<u>Dipendenti</u>: a tempo pieno part time

<u>Esperienze maturate nell'ambito della tipologia d'intervento del progetto</u>

<u>Breve descrizione dell'attività che verrà svolta nell'ambito del progetto</u>

<u>Responsabile del progetto</u> (allegare C.V.)
Nome **(del legale rappresentante del soggetto istante)**
via città + CAP
tel. fax

<u>Codice fiscale/partita IVA</u>

(Firma, in originale, del legale rappresentante)

(su carta intestata)

B) DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE DEL PROMOTORE ITALIANO

A nome e per conto dell'ente che presenta il progetto (....indicare il titolo ....)
per accedere ai contributi del ministero del Commercio con l'estero ex lege 212/92, dichiaro che:

- tutti i partner coinvolti nel progetto hanno letto e approvato la proposta di progetto e il ruolo che compete loro nella realizzazione dello stesso;
- qualora il progetto suddetto venga ammesso a contribuzione da codesto ministero, il soggetto che rappresento parteciperà alla realizzazione con:

  –un contributo finanziario di lit ....
  –un contributo in natura di lit..................................

  e tale contributo sarà disponibile durante tutto il periodo " realizzazione del progetto esclusivamente per spese derivanti dal progetto in questione.

Nome del legale rappresentante/titolare ente

Posizione rivestita nell'organico dell'ente

Luogo e data

Firma, in originale, del legale rappresentante

CRITERI DI APPARTENENZA ALLE PMI

Per definire l'appartenenza o meno dell'impresa alla categoria delle PMI, si indicano di seguito i requisiti previsti dalla disciplina comunitaria (G.U.C.E. serie C n.213 del 23/7/1996).

Dipendenti: meno di 250

A tal fine il numero delle persone occupate corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè il numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. L'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato. Per dipendenti occupati si intendono quelli a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.

Fatturato o totale di bilancio Fatturato non superiore a 40 milioni di ECU o un totale di bilancio non superiore a 27 milioni di ECU.

Il fatturato e il totale di bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile approvato prima della presentazione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio i dati sono desunti dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata. In particolare, per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme di procedura civile, si intende l'importo netto del volume di affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nell'attività ordinaria dell'impresa, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite, nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume di affari.

Requisito di indipendenza Il capitale o i diritti di voto dell'impresa, quali risultanti alla data di presentazione della domanda di agevolazione, non devono essere detenuti per il 25% o più da un'altra impresa oppure congiuntamente da più imprese non conformi alla definizione di piccola e media impresa. Tale limite può essere superato nei seguenti casi: se l'impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto sull'impresa; se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l'impresa dichiara di poter legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza.

N.B. Nel caso in cui l'impresa detenga anche indirettamente (cioè per il tramite di una o più imprese di cui essa detenga il capitale o i diritti di voto per il 25% o più) il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di una o più imprese, per la verifica dei limiti riguardanti il numero dei dipendenti e l'ammontare del fatturato o del totale di bilancio annuo, si dovrà considerare la somma dei valori riferiti a ciascuna delle predette imprese.

7. PROMOTORE LOCALE

[Indicare il /i Promotori locali che hanno accettato l'idea progettuale e che si assumono la responsabilità di affiancare il PROMOTORE ITALIANO e di partecipare in termini finanziari e/o in natura all'attuazione dell'iniziativa. In detto contesto, si prega di mettere in evidenza l'interesse tecnico, professionale, politico e istituzionale del PROMOTORE LOCALE a partecipare all'attuazione dell'iniziativa e, soprattutto, ad assicurare l'autosostenibilità della stessa, una volta portata a compimento. Si tenga presente che il PROMOTORE LOCALE é, normalmente, anche il "destinatario" dell'iniziativa.]

A) GENERALITÀ DEL/I PROMOTORE/I LOCALE/I (una scheda per ogni soggetto)

Nome dell'organizzazione (nome per esteso + eventuale acronimo abitualmente usato)

Indirizzo ufficiale (sede legale)

via:..tel..

città + CAP..fax..

Status sociale

Pubblico:
- ❑ a fine di lucro
- ❑ senza fine di lucro

Privato:
- ❑ a fine di lucro
- ❑ senza fine di lucro

Altro: (specificare)
- ❑ a fine di lucro
- ❑ senza fine di lucro

Settore d'appartenenza e attività prevalente

Breve descrizione dell'attività che verrà svolta nell'ambito del progetto

Interessi all'attuazione del progetto e sua sostenibilità

Rappresentante legale (allegare C.V.)

Nome

via:..tel..

città + CAP..fax..

(Firma, in originale, del legale rappresentante)

(su carta intestata)

B) DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE DEL/I PROMOTORI LOCALI

(una dichiarazione per ciascun promotore)

A nome e per conto dell'ente che partecipa al progetto (... .indicare il titolo), dichiaro:

- di aver letto e approvato la proposta di progetto e il ruolo che compete a questo ente nella realizzazione dello stesso;
- che, qualora il progetto suddetto vanga ammesso a contribuzione da codesto ministero, l'ente che rappresento parteciperà alla realizzazione con:
  - –un contributo finanziario di lit ....
  - –un contributo in natura di lit................................

  e che tale contributo sarà disponibile durante tutto il periodo di realizzazione del progetto esclusivamente per spese derivanti dal progetto in questione.

A nome e per conto dell'ente che rappresento, inoltre, mi impegno a registrare separatamente le spese sostenute per la realizzazione del progetto, a darne tempestiva comunicazione al promotore italiano, responsabile della rendicontazione generale del progetto, e a conservare la relativa documentazione amministrativo-contabile, che verra messa a disposizione del Ministero del Commercio con l'estero, ove richiesto.

Nome del legale rappresentante/titolare ente

Posizione rivestita nell'organico dell'ente

Luogo e data

Firma, in originale, del legale rappresentante

8. ALTRI PARTECIPANTI

[Indicare tutti gli altri (eventuali) soggetti che partecipano all'attuazione dell'iniziativa, suddividendoli in "italiani" e "Peco", cioè riferiti al Paese beneficiario, così come "altri", vale a dire, diversi dai precedenti. E' necessario sottolineare l'interesse di ciascuno e la/e responsabilità che ognuno intende assumere con riferimento all'attuazione e/o alla funzione di sostegno e/o assistenza da prestare all'iniziativa in oggetto. A tale riguardo, occorre, tra l'altro, specificare attitudini e capacità professionali ed esperienze di ciascun "soggetto partecipante"]

8.1. Italiani
8.2. Peco
8.3. Altri

A) GENERALITÀ DEL/I PARTNER **(italiani/Peco/altri)** **(una scheda per ogni partner)**

Nome dell'organizzazione (nome per esteso + eventuale acronimo abitualmente usato)

Indirizzo ufficiale (sede legale)
via:...tel..................................
città +CAP..fax..................................

Status sociale

Pubblico:
- ❑ a fine di lucro
- ❑ senza fine di lucro

Privato:
- ❑ a fine di lucro
- ❑ senza fine di lucro

Altro: (specificare)
- ❑ a fine di lucro
- ❑ senza fine di lucro

Settore d'appartenenza e attività prevalente

Attitudini e capacità professionali ed esperienze maturate

Breve descrizione dell'attività che verrà svolta nell'ambito del progetto

Rappresentante legale (allegare C.V.)
Nome
via:...tel..................................
città + CAP..fax..................................

(Firma, in originale, del legale rappresentante)

(su carta intestata)

B) DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE DEL/I PARTNER ITALIANI/ PECO/ALTRI)

(una dichiarazione per ciascun eventuale partner)

A nome e per conto dell'ente che partecipa al progetto (....indicare il titolo)

dichiaro:

- di aver letto e approvato la proposta di progetto e il ruolo che compete a questo ente nella realizzazione dello stesso;
- che, qualora il progetto suddetto venga ammesso a contribuzione da codesto ministero, l'ente che rappresento parteciperà alla realizzazione con:
  - –un contributo finanziario di lit ....
  - –un contributo in natura di lit...............................

  e che tale contributo sarà disponibile durante tutto il periodo di realizzazione del progetto esclusivamente per spese derivanti dal progetto in questione.

A nome e per conto dell'ente che rappresento, inoltre, mi impegno a registrare separatamente le spese sostenute per la realizzazione del progetto, a darne tempestiva comunicazione al promotore italiano, responsabile della rendicontazione generale del progetto, e a conservare la relativa documentazione amministrativo-contabile, che verra messa a disposizione del Ministero del Commercio con l'estero, ove richiesto.

Nome del legale rappresentante/titolare ente
Posizione rivestita nell'organico dell'ente
Luogo e data **Firma, in originale, del legale rappresentate**

(su carta intestata)

DICHIARAZIONE DI SPONSORIZZAZIONE

(una dichiarazione per ogni soggetto sostenitore, che fornisce un contributo finanziario ai costi del progetto e non partecipa alla realizzazione dello stesso)

Confermo che a sostegno del progetto (**....indicare il titolo**),
presentato da: (**indicare i promotori italiano e Peco)**
l'organizzazione sponsor che rappresento si impegna a fornire un contributo finanziario di lit...

Nome e posizione del legale rappresentante dell'organizzazione
Luogo e data **Firma, in originale, del legale rappresentante**

---

9. COORDINATORE DEL PROGETTO

[In conformità allo spirito e alla lettera della Legge 212/92, il SOGGETTO PROMOTORE ITALIANO è quello che assume la responsabilità dell'attuazione dell'iniziativa. Le indicazioni richieste in questa sede, si riferiscono, invece, a una figura della "struttura organizzativa per l'attuazione dell'iniziativa" del soggetto promotore italiano strategica e funzionale nel processo di attuazione, ovvero quella del coordinatore. Il quale: *a*) risponde, al responsabile del progetto, per tutte le attività materiali e immateriali da mettere in opera per la conduzione dell'attuazione dell'iniziativa, *b*) segue da vicino la programmazione dell'attuazione, l'esecuzione della stessa; *c*) organizza i mezzi, nel tempo e nello spazio, al fine dell'esecuzione delle attività e corrispondenti azioni previste sia dalla progettazione esecutiva, sia dalla corrispondente programmazione; d) redige i rapporti periodici tanto sul monitoraggio in corso d'opera, quanto quello di "completamento". Fornire C.V con specificati recapito e mezzo di contatto.]

10. DURATA PREVISTA PER L'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA (max 24 mesi)

[Indicare il numero dei mesi che dovranno intercorrere tra l'avvio dell'attuazione del progetto e la conclusione dei lavori, con la consegna del prodotto finito al SOGGETTO DESTINATARIO]

11. MOTIVO CHE HA INDOTTO LA FORMULAZIONE DELL'INIZIATIVA PROPOSTA

[Descrivere in maniera succinta e precisa le ragioni che hanno indotto tutte le parti coinvolte a individuare e formulare l'iniziativa che si propone. *Attenzione*, si prega di attenersi ad una breve illustrazione, poiché detto argomento è trattato molto più diffusamente in prosieguo]

12. PIANO DI COPERTURA FINANZIARIA

[Il piano di copertura finanziaria, in modo simile a quello illustrato nel foglio di identificazione del progetto, deve comprendere il nome di tutti i soggetti partecipanti e natura e quantità del/dei contributi che essi assicurano. I relativi ammontari devono corrispondere a quelli indicati nelle dichiarazioni sottoscritte da ciascun soggetto coinvolto circa l'impegno di partecipazione assunto]

13. DICHIARAZIONE DI INTERESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

[L'"assenso Paese" deve essere rilasciato dall'autorità competente del Paese beneficiario, come da indicazione dell'Ambasciata italiana. L'assenso deve fare riferimento preciso alla proposta e ai promotori italiano e locali]

14. PRIORITÀ

[Ai fini del calcolo delle priorità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del DM, si prega di apporre una crocetta accanto alle voci, figuranti nella tabella, corrispondenti alle caratteristiche del progetto, ed indicare il numero dell'allegato relativo all'attestazione del requisito, con particolare riferimento a quelli concernenti il collegamento con iniziative finanziate o promosse in sede internazionale o sostenute da altre leggi nazionali per la promozione di joint venture]

PARTE SECONDA – QUADRO DI RIFERIMENTO

1. INQUADRAMENTO GENERALE

[In questa sezione è necessario inquadrare l'iniziativa proposta nel contesto giuridico, sociale ed economico di riferimento. A tale proposito, occorre, innanzitutto, evidenziare la corrispondenza della stessa alle finalità generali dell'intervento pubblico italiano in materia, rilevando la connessione esistente col processo di transizione politica ed economica in atto nel Paese beneficiario (articolo 1, comma 1, della Legge n. 212/92). In secondo luogo, esplicitare l'eventuale inquadramento dell'iniziativa nell'ambito di accordi di cooperazione e/o programmi/progetti di più ampia portata e, in particolare, la coerenza dell'iniziativa rispetto: *a*) ad eventuali accordi bilaterali, vigenti alla data, nei quali é inquadrata; *b*) ad altri più vasti programmi di interventi finanziati da organismi internazionali, o multilaterali e/o da altri Paesi, in ambito di accordi bilaterali, ovvero iniziative locali. In terzo luogo, descrivere le condizioni sociali prevalenti a seconda dell'area di applicazione dell'iniziativa, citando situazioni puntuali e offrendo dati sia qualitativi, sia quantitativi a sostegno di quanto si afferma (per condizioni sociali, si devono intendere, ad esempio, quelle corrispondenti alla popolazione, natalità/mortalità infantile, struttura e condizioni dei gruppi familiari; alfabetizzazione, istruzione secondaria e universitaria; assistenza sanitaria pubblico/privata; controllo dell'inquinamento ecologico e salvaguardia del patrimonio artistico, culturale ed ambientale; livello della disoccupazione, con particolare riferimento a quella giovanile; sintesi circa il grado di progresso sociale raggiunto, così come delle corrispondenti previsioni per il futuro). In quarto luogo, descrivere la situazione economica nella quale si inserisce l'iniziativa, ponendo in rilievo i fatti e le circostanze che hanno suggerito la proposta, citando sia informazioni qualitative, sia dati quantitativi atti a giustificare l'iniziativa presentata (per situazione economica di riferimento, si deve intendere, ad esempio, ciò che attiene, nell'area laddove si intende attuare l'iniziativa, alla produzione industriale ed agricola, al commercio, ai servizi, al turismo, ai trasporti, alla pubblica amministrazione, al livello del reddito pro capite, alla distribuzione del reddito e del prodotto, al valore aggiunto, alle potenzialità di sviluppo economico). In quinto luogo, indicare la collocazione programmatica della proposta in ambito degli indirizzi di sviluppo territoriali e/o settoriali fissati dal "governo locale", facendo riferimento a eventuali documenti di piano e/o di indirizzo programmatico. Al fine di soddisfare la richiesta delle informazioni appena elencate, si prega di rispondere a quanto richiesto, suddividendo i dati e le informazioni a seconda dei punti indicati e, dove possibile, in forma tabellare]

2. FABBISOGNO D'INTERVENTO

[A partire dal contesto sociale ed economico illustrato in precedenza, in questa sezione si devono evidenziare gli specifici fabbisogni attuali e/o futuri, che si intendono soddisfare con l'iniziativa proposta e rilevare, al tempo stesso, la presumibile offerta esistente, insieme con l'eventuale copertura dei fabbisogni presenti e futuri. L'analisi deve essere integrata, se possibile, con opportune quantificazioni dei fabbisogni (ad esempio, se si tratta di un'iniziativa di formazione, si devono indicare e commentare i dati della "domanda" di formazione). A tale proposito, si ricorda che l'analisi dei fabbisogni deve essere, possibilmente, sostenuta con fonti ufficiali (studi, ricerche, ecc.) o da indagini *ad hoc*. L'analisi dell'offerta esistente ed il corrispettivo grado di copertura della domanda devono, entrambi, essere espressi in termini tanto qualitativi, quanto quantitativi.]

3. OBIETTIVI PERSEGUITI

[A partire dall'individuazione della necessità (fabbisogno da soddisfare), si prega di evidenziare gli obiettivi che si intendono perseguire, al fine di soddisfare detta necessità, esprimendoli in termini sia qualitativi, sia quantitativi, distinguendo quelli specifici dagli altri a carattere generale. Si tenga presente, che l'*obiettivo* è una situazione, o condizione, che si persegue nel tempo e nello spazio e, pertanto, non va confuso con il *risultato*, che è qualche cosa che si intende ottenere, cioè il prodotto dell'iniziativa che s'intraprende]

3.1. Obiettivi generali:
[Predisporre l'elenco per ordine di priorità]

3.2. Obiettivi specifici:
[Predisporre l'elenco per ordine di importanza e subordinazione a quelli generali. A tale proposito, si può fare ricorso ad una unica presentazione in forma tabellare che rappresenti per ogni obiettivo generale, i corrispondenti obiettivi specifici, bene inteso laddove applicabile]

4. MEZZI POSTI IN ESSERE

[A partire dalla necessità rivelata, dall'analisi svolta in tema di domanda e di offerta, così come dagli obiettivi che si perseguono, in questa sezione si richiede di descrivere, in termini tanto qualitativi, quanto quantitativi, i mezzi (attività, azioni e operazioni), che si progetta di porre in opera, al fine di soddisfare le necessità rivelate e perseguire gli obiettivi individuati. Laddove fattibile, si prega di esprimere i fatti in forma tabellare]

5. RISULTATI ATTESI

[Elencare e descrivere i risultati, che sono prodotti dal progetto, esprimendoli in termini tanto qualitativi, quanto quantitativi, collocandoli sia nello spazio, che nel tempo, facendo ricorso, se possibile a rappresentazione tabellari]

6. RAPPORTO CON ALTRE INIZIATIVE SIMILARI

[Al fine di completare il quadro di riferimento dell'iniziativa proposta, si prega di presentare una descrizione sintetica di eventuali iniziative già esistenti nel Paese beneficiario, destinate a soddisfare gli stessi fabbisogni dell'iniziativa proposta, o collegate alla stessa. In particolare, si devono indicare (se esistenti) iniziative similari di cooperazione promosse dall'Italia (anche a titolo della stessa Legge 212/92) c/o da altri Paesi. Le motivazioni all'origine di dette iniziative, le attività, gli obiettivi perseguiti ed i risultati attesi devono essere posti a confronto, possibilmente in forma tabellare, con i corrispondenti dati qualitativi e quantitativi figuranti nella proposta in oggetto. In breve, si deve indicare, con esattezza, la linea di demarcazione formale e sostanziale che separa, o rende diversa, l'iniziativa proposta dalle altre similari]

PARTE TERZA – PROPOSTA PROGETTUALE

1. DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA PROPOSTA E DELLA CORRISPONDENTE ATTUAZIONE

1.1. Descrizione tecnica della proposta progettuale:

[Si prega di descrivere chiaramente e dettagliatamente l'iniziativa proposta, facendo riferimento, anche, ad eventuali allegati tecnici]

1.2. Fasi ed eventuali sotto fasi operative della proposta progettuale:

[Le fasi operative, costituenti l'iniziativa da attuare, devono essere descritte con precisione, indicando le eventuali sotto-fasi. Per ciascuna fase e sotto-fase, si prega di indicare le diverse attività e corrispondenti azioni, così come le relative operazioni]

TAVOLA 2.1 STRUTTURA DEL PROGETTO

FASI	ATTIVITÀ	AZIONI	OPERAZIONI
1. FASE 1 (suddivisione in sottofasi, se applicabile)	1.1 Attività 1	1.1.1 Azione 1.1	1.1.1.1 Operazione 1.1.1 (descrizione)
		(descrizione)	1.1.1.2 Operazione 1.1.2 (descrizione)
			1.1.1.3 Operazione 1.1.3 (descrizione)
(descrizione)	(descrizione)	1.1.2 Azione 1.2	1.2.1.1 Operazione 2.1.1 (descrizione)
		(descrizione)	1.2 1.2 Operazione 2.1.2 (descrizione)
			1.2.1.3 Operazione 2.1.3 (descrizione)
		1.1.3 Azione 1.3	1.3.1.1 Operazione 3.1.1 (descrizione)
		(descrizione)	1.3.1.2 Operazione 3.1.2 (descrizione)
			1.3.1.3 Operazione 3.1.3 (descrizione)
	1.2 Attività 2	1.2.1 Azione 2.1 (descrizione)	1.2.2.1 Operazione (descrizione)
	(descrizione)	1.2.2 Azione 2.2 (descrizione)	1.2.2.2 Operazione (descrizione)

1.3. Input progettuali:

[L'analisi degli input progettuali deve esplicitare tutto quanto necessita per l'attuazione dell'iniziativa, comprendendovi gli eventuali apporti in natura che ciascun soggetto che partecipa alla realizzazione del progetto (promotori italiano e Peco, partner italiani, Peco e "altri") mettono a disposizione per l'attuazione dello stesso, come immobili, attrezzature, servizi, prodotti dell'ingegno o personale alle proprie dipendenze. In questa istanza, si prega d'indicare il soggetto che resta proprietario dei beni acquistati per l'attuazione dell'iniziativa e del prodotto generato dalla stessa. A tale proposito, si ricorda che, ai sensi della Legge 212/92, nel caso di acquisto di attrezzature il destinatario è, comunque, il PARTNER LOCALE]

1.3.1. Input di parte italiana:

TAVOLA 2.2 INPUT DI PARTE ITALIANA **(tavole distinte per promotore italiano – 2.2.1.; e per ciascun eventuale partner italiano – 2.2.2, 2.2.N)**

MATERIALI		IMMATERIALI		PERSONALE		TOTALE
VOCE	000 Lire	VOCE	000 Lire	VOCE	000 Lire	000 Lire

1.3.2. Input di parte Peco:

TAVOLA 2.3 INPUT DI PARTE PECO **(tavole distinte per promotore/i locali -2.3.1.1, 2.3.1.N.; e per ciascun eventuale partner locale – 2.3.2.1., 2.3.2.N.)**

MATERIALI		IMMATERIALI		PERSONALE		TOTALE
VOCE	000 Lire	VOCE	000 Lire	VOCE	000 Lire	000 Lire

1.3.3. Altri partner

TAVOLA 2.4 INPUT DI ALTRI PARTNER **(tavole distinte per ciascun eventuale partner - 2.4.1, 2.4.N)**

MATERIALI		IMMATERIALI		PERSONALE		TOTALE
VOCE	000 Lire	VOCE	000 Lire	VOCE	000 Lire	000 Lire

1.3.4 Distribuzione degli input, distinti per categoria in:

TAVOLA 2.5 DISTRIBUZIONE DEGLI INPUT

ORIGINE/VOCE (L'ORIGINE SI RIFERISCE A CIASCUN SOGGETTO INDICATO IN PRECEDENZA)	CONTRO PAGAMENTO (000 Lire)	IN NATURA (000 Lire)	TOTALE (000 Lire)

1.3.5 Disponibilità degli input nel tempo

TAVOLA 2.6 DISPONIBILITÀ DEGLI INPUT NEL TEMPO

ORIGINE/VOCE (L'ORIGINE SI RIFERISCE A CIASCUN SOGGETTO INDICATO IN PRECEDENZA	ANNO E TRIMESTRE	CONTRO PAGAMENTO (000 Lire)	IN NATURA (000 Lire)	TOTALE (000 Lire)

2. MODI D'ATTUAZIONE E DI GESTIONE DELLA PROPOSTA

[Alle indicazioni citate nei punti precedenti, deve fare riscontro il relativo timing e le risorse attribuite. In aggiunta alla descrizione, da formulare e presentare in forma tabellare, si richiede la costruzione di un grafico di GANTT. Tutto questo deve consentire la quantificazione dei costi e la possibilità di formulare il programma di monitoraggio. In aggiunta a ciò, con presentazione a parte, deve essere precisata: attività prevista → modalità d'attuazione → suddivisione dei compiti attuativi tra il PROPONENTE ITALIANO e il PARTNER ESTERO → tempi → luoghi di attuazione. Questa rappresentazione può essere predisposta mediante una tabella dei flussi (*flow chart*). In questa istanza si devono descrivere le procedure esecutive concernenti l'attuazione dell'iniziativa e quelle gestionali, comprendendo i flussi finanziari, quelli delle risorse in natura, ecc.]

2.1. Organizzazione del processo d'attuazione della proposta

TAVOLA 2.7 ATTUAZIONE

FASI E SOTTOFASI		Descrizione dell'attività	Modo di attuazione	Assegnazione compiti		Anno Trimestre	Luogo
				Parte italiana	Parte locale		
FASE	SOTTO FASE						
		Attività – 1					
		Azione 1.1					
		Operazione 1.1.1					
		....					
		Attività 2					
		Azione 2.1.					
		Operazione 2.1.1					

2.1 Tabella dei costi relativa al processo d'attuazione della proposta

[Ripetere la tavola 2.8. per ciascuna delle tipologie di risorse usate, es. retribuzioni, diarie, viaggi eccetera]

TAVOLA 2.8 FLUSSO DEI COSTI

Descrizione delle attività	1° anno trimestri				2° anno trimestri...		Totale
	I 000 Lire	II 000 Lire	III 000 Lire	IV 000 Lire	000 Lire	000 Lire	000 Lire
Attività - 1							
Azione 1.1							
Operazione 1.1.1							
....							
Attività 2							
Azione 2.1.							
Operazione 2.1.1.							
Attività 2							
Azione 2.1.							
Operazione 2.1.1.							
TOTALE							

2.2. Procedure e tecniche d'attuazione e di gestione della proposta:

[L'illustrazione deve contenere anche l'indicazione delle figure professionali impiegate da ciascun soggetto coinvolto. Fornire curricula vitae ovvero qualifiche professionali]

2.4 Costruzione di un grafico di GANTT

3. DETERMINAZIONE DEI COSTI D'ATTUAZIONE E DI GESTIONE DELLA PROPOSTA

[Il calcolo dei costi da sopportare deve essere presentato in maniera chiara e coerente, mediante l'uso della tavola 2.9]

TAVOLA 2.9 PROSPETTO RIASSUNTIVO DEI COSTI

voci	numero unità	costo per unità	costo totale	finanziamento in natura	finanziamento in valuta	finanziatore
		lire	lire	lire	lire	
A1 RETRIBUZIONI (1)	(giorni/uomo)					
personale dipendente						
esperti						
pers. locale dipendente						
esperti locali						
docenti						
Subtotale A1						
A2 DIARIE (2)	(giorni/uomo)					
personale dipendente						
esperti						
pers.dipendente locale						
esperti locali						
docenti						
Subtotale A2						
A3 VIAGGI (3)	(n.voli/altro)					
nei Peco						
in Italia						
Subtotale A3						
A4 SPESE D'AMMINISTRAZIONE (4)						
Subtotale A4						
A5 MATERIALI VARI	(quantità)					
(specificare)						
Subtotale A5						
A6 ATTREZZATURE	(quantità)					
(specificare						
Subtotale A6						
A7 PUBBLICAZIONI (5)	(quantità)					
Subtotale A7						
A8TRADUZIONI/INTERPRETI	(giorni/uomo)					
(specificare)						
Subotatale A8						
A9 AFFITTO LOCALI/AULE	(giorni/mesi)					
(specificare)						
Subotatale A9						
A10 ALTRI COSTI						
(specificare)						
Subotatale A10						
TOTALE A1-A10						

Note

1) Per dipendenti/esperti locali si intende personale residente in area Peco. Nel caso in cui siano previsti corsi di formazione, fornire i dati relativi alla voce "docenti".
2) La diaria copre le spese di vitto, alloggio e trasporto urbano per personale non residente nel luogo di realizzazione del progetto.
3) Per i viaggi, è necessario specificare le destinazioni, il mezzo di trasporto utilizzato, il numero dei passaggi aerei (classe turistica), ferroviari, marittimi, eventuali noli auto e relativi costi unitari.
4) Specificare, nel caso in cui la somma prevista superi il tetto del 3%, ammessa forfettariamente, le voci di spesa riguardanti la gestione generale del progetto (es. telefono, fax, uso p.c. ecc.).

Costi di elaborazione, stampa e spedizione. Indicare, tra l'altro, il tipo di pubblicazione e il numero di copie che si intende realizzare.

4. PROGRAMMA DI MONITORAGGIO CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DELLA PROPOSTA

[In questa sezione è necessario descrivere il programma di monitoraggio che s'intende eseguire nel corso dell'attuazione del progetto. A tal fine é necessario elencare le diverse attività e rilevazioni che si prevede di effettuare, indicando la scansione temporale (mensile, trimestrale, annuale) ed illustrando i parametri ai quali si vuole fare riferimento, per indicare lo stato d'avanzamento fisico, quello tecnologico, dei risultati, delle ricadute, della performance ed, infine, della spesa e delle erogazioni tanto in entrata, quanto in uscita]

5. AUTOSOSTENIBILITÀ DELL'INIZIATIVA PROPOSTA

[L'autosostenibilità dell'iniziativa deve essere dimostrata, fornendo informazioni qualitative e quantitative su utilizzi, sviluppi e ampliamenti futuri dell'iniziativa finanziata, proiezioni relative a spese in conto capitale (investimenti) e costi di esercizio, fonti di copertura della gestione, ecc. I dati e le informazioni devono essere presentati in forma tabellare e fare riferimento all'utilizzazione futura delle realizzazioni ottenute dall'iniziativa progettata, così come alla permanenza nel tempo sia del perseguimento degli obiettivi, sia dell'ottenimento dei risultati]

5.1. Progetti, attività, interventi normativi e altro a sostegno della proposta:

[Indicare iniziative progettuali, attività economiche ed interventi normativi, così come qualsiasi altra iniziativa, che si prevede di porre in atto al fine di sostenere sia direttamente, sia indirettamente la proposta progettuale in oggetto]

5.2 Sostegno previsto a favore della proposta, una volta attuata:

TAVOLA 2.10 SOSTEGNO ALL'INIZIATIVA

Descrizione dei sostegni previsti		
Finanziario	**Legislativo**	**Altro**

5.3. Esistenza, o meno, delle condizioni necessarie e sufficienti che permettono alla proposta, una volta completata, di: 1. perseguire i propri obiettivi; 2. ottenere i risultati attesi; 3. continuare la propria funzione nel tempo:

[Illustrare, descrivere ed elencare le condizioni esistenti. Dette informazioni sono essenziali per l'azione di monitoraggio sull'attuazione delle iniziative da parte dell'Amministrazione che può svolgere l'analisi in itinere ed eventualmente quella successiva dell'iniziativa, così come prevede l'art. 8 comma 3 del D.M.]

6. IMPATTO AMBIENTALE

[Descrivere, in termini qualitativi e quantitativi, l'eventuale impatto ambientale che può essere provocato dal progetto proposto]

6.1. Effetti che possono essere provocati dalla proposta:

a) sull'ambiente ecologico:

a.i.) qualitativi:

a.ii.) quantitativi:

b) sulle condizioni economiche (particolarmente in termini di reddito pro-capite):

b.i.) qualitativi:

b.ii.) quantitativi:

c) sulla situazione sociale (particolarmente in termini di occupazione):

c.i.) qualitativi:

c.ii.) quantitativi:

ALLEGATO 3

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE - DIV. VI

F A C S I M I L E

G A R A N Z I A F I D E J U S S O R I A

Polizza fidejussoria a garanzia dell'anticipo versato dal Ministero del Commercio con l'estero a favore di

P R E M E S S O

- che il Ministero del Commercio con l'estero della Repubblica italiana, Direzione generale per la Promozione degli scambi e per l'internazionalizzazione delle imprese ha concesso a (nome dell'ente beneficiario del contributo), con sede in un contributo di Lit. per l'esecuzione di un progetto di assistenza tecnica dal titolo " " proposto da detto organismo;
- che il (nome ente beneficiario) può richiedere l'anticipo del pagamento del 50% del suddetto contributo, previa prestazione di garanzia fidejussoria pari all'importo dell'anticipo stesso, maggiorato del 5%, giusta la disposizione di cui al D.M. Ministero Tesoro 3.10.1977 e successive modifiche:

TUTTO CIO' PREMESSO

la sottoscritta (nome della banca o dell'agenzia assicuratrice), con sede in , a mezzo del sottoscritto (nome e data di nascita del legale rappresentante della banca o agenzia), nella sua qualità di con la presente si costituisce fidejussore nell'interesse di (nome dell'ente beneficiario del contributo) ed in

favore del Ministero del Commercio con l'estero della Repubblica italiana, Direzione generale per la Promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese fino alla concorrenza di Lit. (ripetere cifra sopra citata).

Ove ricorra la circostanza di dover provvedere al totale o parziale incameramento delle somme garantite dalla fidejussione in favore del Ministero del Commercio con l'estero, questo Istituto (o questa Agenzia) sarà tenuto, a semplice richiesta scritta dal Ministero medesimo, cui non può essere opposta alcuna eccezione da parte di questo Istituto anche nell'eventualità di opposizione proposta dal contraente o da altri soggetti comunque interessati, a versare l'importo che da esso verrà indicato, fino alla concorrenza della costituita fidejussione di Lit. , entro il termine massimo di 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

Al completo svincolo sarà provveduto su domanda di (nome dell'ente beneficiario del contributo) mediante invio di apposita lettera declaratoria del Ministero del Commercio con l'estero a questo Istituto (questa agenzia), e per conoscenza a (nome dell'ente beneficiario del contributo) attestante l'esatta esecuzione della prestazione oggetto del contributo ministeriale pari a Lit. (ammontare complessivo del contributo).

Il sottoscritto Istituto, rappresentato come sopra, dichiara di voler prestare e costituire, come costituisce, la presente fidejussoria con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 C.C., volendo ed intendendo restare obbligato in solido con il summenzionato (nome dell'ente beneficiario del contributo) fino al momento in cui il Ministero del Commercio con l'estero provvederà a svincolare la presente fidejussione.

Dichiara infine di rinunciare espressamente ad eccepire il decorso del termine di cui all'art. 1957 del C.C..

Per ogni controversia che dovesse insorgere in dipendenza della presente fidejussione sarà competente il Foro di Roma.

Ai soli fini della determinazione del premio di perfezionamento, la presente polizza fidejussoria avrà una durata iniziale di anni e si intenderà tacitamente rinnovata alla sua scadenza per ulteriori anni e così di seguito fino al ricevimento di svincolo parziale o totale da parte dell'Amministrazione.
Tali limiti di durata non potranno in alcun modo incidere sulla garanzia prestata dalla Società nei confronti dell'Amministrazione e continuerà comunque ad operare fino al predetto svincolo.
Il mancato pagamento dei premi di proroga da parte del Contraente non potrà essere opposto all'Ente garantito.

NB: Si invita vivamente a seguire con assoluta precisione il presente modello di fidejussione. Qualsiasi aggiunta, integrazione o modifica comporterà una necessaria interruzione della procedura concernente il mandato di pagamento in quanto questo Ministero dovrà valutare se le aggiunte, integrazioni o modifiche possano o meno essere accettate. Si fa peraltro presente fin d'ora che ogni aggiunta o modifica non dovrà pregiudicare in alcun modo la possibilità da parte di questo Ministero di poter incassare immediatamente, e senza pregiudizi, la somma garantita.

CIRCOLARE 27 maggio 1998, n. 509289.

Contributi finanziari erogati dal Ministero del commercio con l'estero ai sensi della legge 20 ottobre 1954, n. 1083, e della legge 26 febbraio 1992, n. 212; documentazione della spesa.

Allo scopo di semplificare il procedimento amministrativo e per meglio collaborare con gli utenti e i loro organismi rappresentativi, i soggetti verso i quali questa amministrazione ha disposto contributi finanziari per sostenere le spese necessarie ad eseguire progetti definiti ai sensi della legge 20 ottobre 1954, n. 1083 (attività promozionale all'estero di enti, istituti e associazioni) e della legge 26 febbraio 1992, n. 212 (cooperazione italiana con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale) possono documentare la spesa sostenuta *alternativamente* attraverso l'invio di:

1) copia autenticata delle fatture e/o degli altri titoli di spesa, fiscalmente regolari, accompagnati da idonea documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, ed eventuali elaborati di contabilità industriale; a detta documentazione dovrà essere accluso un prospetto riepilogativo;

2) elenco riepilogativo dei suddetti titoli, per capitolo di spesa relativo alle singole azioni; per ciascun titolo deve essere indicato il numero, la data, il soggetto emittente, la sommaria descrizione del bene o servizio acquistato ed il relativo importo al netto dell'IVA (*).

Il soggetto che sceglie di documentare mediante i documenti di cui al precedente punto 2) deve mantenere disponibili gli originali dei documenti di spesa per i controlli che questa amministrazione riterrà opportuno effettuare.

Il soggetto deve trasmettere la documentazione prescelta allegandola ad una dichiarazione della quale si unisce lo schema.

In caso di dichiarazione mendace il soggetto va incontro alle responsabilità penali, ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, così come richiamato dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; inoltre questa amministrazione si riserva la facoltà di revocare il contributo finanziario concesso e di non accogliere successive domande di contributo.

Questa amministrazione è disponibile a collaborare con gli organismi rappresentativi dei soggetti surrichiamati ai sensi del cap. III della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il direttore generale delle promozioni, scambi e internazionalizzazione delle imprese
SARDI DE LETTO

(*) Per legge n. 212/1992: per il personale dipendente anche il numero ore/uomo impiegate e relativo costo medio per singola qualifica.

(schema di dichiarazione)

Procedimento amministrativo[1]:

☐ ex legge 212/92

☐ ex legge 1083/54

Rendicontazione della spesa

Il sottoscritto ______________________________ nato a ______________________ Prov. ____________ il ____________
e residente in ______________________________ Prov. ____________
Via e n. civico ______________________________ cap. ____________;
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,

DICHIARA

in qualità di legale rappresentante[2] ______________________ dell'organismo ______________________ con sede legale in ______________________ Via e n. civico ______________ cap. ____________
- che il suddetto organismo a seguito della domanda del ______________ ha ottenuto con decreto del Ministero del Commercio con l'Estero n. ____________ del ________ ai sensi della legge 1083/54 – 212/92[3] l'approvazione del progetto riguardante ______________________ - ______________________ e la disposizione di un contributo di Lit. ______________________,

- che la documentazione finale relativa alle spese dell'esecuzione del progetto ammesse a contributo consistente in[4] ______________________ allegata a questa dichiarazione, fa riferimento ai documenti originali fiscalmente regolari, che rimangono a disposizione di codesta Amministrazione per ogni eventuale controllo;
- che le forniture sono state pagate a saldo e che sulle stesse non sono stati praticati sconti o abbuoni al di fuori di quelli già evidenziati;
- che la suddetta documentazione si riferisce a spese sostenute unicamente per la realizzazione del progetto;
- che tutti i materiali ed attrezzature relativi alle spese documentate sono stati istallati presso l'organismo beneficiario (solo per la legge 212/92)
- che per lo stesso progetto non sono state ottenute agevolazioni di qualsiasi natura in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie, o comunque concesse da altri Enti o Istituzioni pubbliche/ovvero, sono state ottenute le seguenti agevolazioni: ______________________
____

Autentica della firma
(art. 20, legge 15 gennaio 1968, n. 15)

---

[1] barrare la casella d'interesse
[2] presidente, amministratore delegato, ecc.;
[3] cancellare la legge che non interessa;
[4] indicare uno solo dei seguenti tipi di documentazione:
- copia autenticata delle fatture e/o degli altri titoli di spesa, con accluso prospetto riepilogativo (schema allegato)
- elenco(schema allegato) di fatture e/o altri titoli di spesa/elaborati di contabilità industriale riuniti in capitoli concernenti singole azioni e riportante: numero, data, soggetto emittente, sommaria descrizione del bene o servizio acquistato e importo in lire al netto dell'IVA (per L. 212/92: per il personale dipendente anche il numero ore/uomo impiegate e relativo costo medio per singola qualifica)

- Decreto del Ministero del Commercio con l'estero n ________________ del ________________- relativo al contributo di lire ____________________________ alle spese sostenute per realizzare il progetto riguardante ____ ____

- elenco delle fatture e/o degli atri titoli di spesa accompagnati da idonca documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, (contabili bancarie per i pagamenti in valuta allo scopo di riconoscere il controvalore in lire) ripartito per capitoli di spesa:

L 1083/54

SPESE PREVENTIVATE	SPESE SOSTENUTE E DOCUMENTAZIONE CONTABILE	TITOLO DI SPESA				QUIETANZA DI RIFERIMENTO		
Riportare per ogni capitolo di spesa i costi inseriti nel preventivo presentato unitamente alla domanda di contributo. A titolo esemplificativo	Riportare per ogni voce di spesa indicata nella colonna a sinistra i costi effettivamente sostenuti (nella colonna accanto, ove del caso, dettagliare/accorpare i singoli titoli di spesa con l'indicazione dei riferimenti necessari alla loro individuazione)	Soggetto emittente, titolo, numero e data	Sommaria descrizione del bene o servizio acquistato, oggetto della spesa sostenuta	Importo netto	Importo IVA	Elementi di identificazione (soggetto, data, ecc)	Importo *	All. n. (solo in caso di trasmissione dei titoli di spesa)
- affitto area/locali/sala conferenze								
- allestimento padiglione/sala conferenze								

* In lire (se in valuta indicare anche il cambio)

SPESE PREVENTIVATE	SPESE SOSTENUTE E DOCUMENTAZIONE CONTABILE	TITOLO DI SPESA				QUIETANZA DI RIFERIMENTO		
- pubblicità/materiale informativo/inserimento Internet								
- corsi di formazione (docenze ecc.)								
- servizi vari (interpretariato ecc,)								
- viaggi								
- soggiorni/albergo/ diaria								

- Decreto del Ministero del Commercio con l'estero n __________ del __________ - relativo al contributo di lire __________ alle spese sostenute per realizzare il progetto riguardante __________

- elenco delle fatture e/o degli atri titoli di spesa accompagnati da idonea documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, (contabili bancarie per i pagamenti in valuta allo scopo di riconoscere il controvalore in lire) ripartito per capitoli di spesa:

L 212/92

SPESE PREVENTIVATE	SPESE SOSTENUTE E DOCUMENTAZIONE CONTABILE	TITOLO DI SPESA				QUIETANZA DI RIFERIMENTO*		
Riportare per ogni capitolo di spesa i costi inseriti nel preventivo presentato unitamente alla domanda di contributo. A titolo esemplificativo	Riportare per ogni voce di spesa indicata nella colonna a sinistra i costi effettivamente sostenuti (nella colonna accanto, ove del caso, dettagliare/accorpare i singoli titoli di spesa con l'indicazione dei riferimenti necessari alla loro individuazione)	Soggetto emittente, titolo, numero e data	Sommaria descrizione del bene o servizio acquistato, oggetto della spesa sostenuta/numero ore/uomo impiegate da personale dipendente	Importo netto**	Importo IVA	Elementi di identificazione (soggetto, data, ecc)	Importo**	All. n. (solo in caso di trasmissione dei titoli di spesa)
A1 RETRIBUZIONI - personale dipendente - esperti								

* Per il personale dipendente costo medio ore/giorno per singolo addetto
** In lire (se in valuta indicare anche il cambio)

SPESE PREVENTIVATE	SPESE SOSTENUTE E DOCUMENTAZIONE CONTABILE	TITOLO DI SPESA				QUIETANZA DI RIFERIMENTO		
- Personale locale dipendenti/Esperti locali								
A2 DIARIE								
A3 ORGANIZZAZIONE (descrivere per macrocomparti								
A4 MATERIALI VARI (descrivere per macrocomparti)								
A5 VIAGGI nazionali ed internazionali - aereo - altro (specificare)								
A6 ATTREZZATURE (specificare)								
A7 PUBBLICAZIONI (specificare)								
A8 ALTRI COSTI (specificare)								

* Per il personale dipendente costo medio ore/giorno per singolo addetto

** In lire (se in valuta indicare anche il cambio)

98A6429

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 17 luglio 1998

Dollaro USA	1763,13
ECU	1947,91
Marco tedesco	986,09
Franco francese	294,14
Lira sterlina	2893,65
Fiorino olandese	874,70
Franco belga	47,817
Peseta spagnola	11,619
Corona danese	258,79
Lira irlandese	2478,61
Dracma greca	5,944
Escudo portoghese	9,639
Dollaro canadese	1184,98
Yen giapponese	12,628
Franco svizzero	1168,80
Scellino austriaco	140,16
Corona norvegese	233,74
Corona svedese	222,31
Marco finlandese	324,41
Dollaro australiano	1109,89

98A6541

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Ammonio cloruro», «F040», «F080», «F HBC», «F III HC», «FE CL», «Freamine III», «Glucosio», «Magnesio solfato», «Potassio acetato», «Potassio cloruro», «Potassio fosfato», «Primene», «Sodio acetato», «Sodio citrato», «Sodio cloruro», «Sodio lattato» e «TPH».

Estratto decreto n. 198 del 18 maggio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle sottoelencate specialità medicinali fino ad ora intestate alla società Clintec S.r.l., con sede in viale Tiziano, 25 - 00196 Roma, codice fiscale 07270410587:

specialità medicinale: AMMONIO CLORURO:

flaconcino 30 ml 3 meq/ml - A.I.C. n. 029620010/G;

specialità medicinale: F040:

soluzione 500 ml 4% - A.I.C. n. 029191018;

soluzione 1000 ml 4% - A.I.C. n. 029191020;

specialità medicinale: F080:

soluzione 500 ml 8% - A.I.C. n. 029193012;

soluzione 1000 ml 8% - A.I.C. n. 029193024;

specialità medicinale: F HBC:

soluzione 500 ml 6,9% - A.I.C. n. 029188012;

soluzione 1000 ml 6,9% - A.I.C. n. 029188024;

specialità medicinale: F III HC:

IV 1 flac. soluzione 500 ml 10% - A.I.C. n. 029190016;

soluzione 1000 ml 10% - A.I.C. n. 029190028;

specialità medicinale: FE CL:

soluzione 250 ml 5,4% - A.I.C. n. 029192010;

flacone 500 ml 5,4% - A.I.C. n. 029192022;

specialità medicinale: FREAMINE III:

flebo 500 ml - A.I.C. n. 022748038;

flebo 250 ml 3% - A.I.C. n. 022748053;

flebo 500 ml 3% - A.I.C. n. 022748065;

flebo 1000 ml 3% - A.I.C. n. 022748077;

flebo 250/250 ml - A.I.C. n. 022748089;

flebo 1000/1000 ml - A.I.C. n. 022748091;

specialità medicinale: GLUCOSIO:

20% flacone 500 ml - A.I.C. n. 029629019/G;

30% 500 ml in flac. 1000 ml - A.I.C. n. 029629021/G;

33% flacone 500 ml - A.I.C. n. 029629033/G;

50% flacone 500 ml - A.I.C. n. 029629045/G;

50% 500 ml in flac. 1000 ml - A.I.C. n. 029629058/G;

70% 500 ml in flacone 1000 ml - A.I.C. n. 029629060/G;

specialità medicinale: MAGNESIO SOLFATO:

2 meq/ml fiala 30 ml - A.I.C. n. 029621012/G;

2 meq/ml 200 ml in flacone 250 ml - A.I.C. n. 029621024/G;

specialità medicinale: POTASSIO ACETATO:

3 meq/ml flacone 30 ml - A.I.C. n. 029622014/G;

specialità medicinale: POTASSIO CLORURO:

3 meq/ml flaconcino 30 ml - A.I.C. n. 029623016/G;

3 meq/ml flaconi 100 ml - A.I.C. n. 029623028/G;

3 meq/ml 200 ml in flacone 250 ml - A.I.C. n. 029623030/G;

specialità medicinale: POTASSIO FOSFATO:

2 meq/ml flaconcino 30 ml - A.I.C. n. 029624018/G;

specialità medicinale: PRIMENE:

100 ml flacone 10% - A.I.C. n. 026905051;

IV flacone 250 ml 10% - A.I.C. n. 026905063;

IV flacone 500 ml 10% - A.I.C. n. 026905075;

IV flacone 1000 ml 10% - A.I.C. n. 026905087;

specialità medicinale: SODIO ACETATO:

3 meq/ml flacone 30 ml - A.I.C. n. 029625011/G;

specialità medicinale: SODIO CITRATO:

6,16 meq/ml flacone 30 ml - A.I.C. n. 029626013/G;

specialità medicinale: SODIO CLORURO:

3 meq/ml flacone 30 ml - A.I.C. n. 029627015/G;

3 meq/ml flacone 100 ml - A.I.C. n. 029627027/G;

3 meq/ml 200 ml in flacone 250 ml - A.I.C. n. 029627039/G;

specialità medicinale: SODIO LATTATO:

3 meq/ml flaconi 30 ml - A.I.C. n. 029628017/G;

specialità medicinale: TPH:

soluzione 100 ml 6% - A.I.C. n. 029189014;

soluzione 250 ml 6% - A.I.C. n. 029189026;

soluzione 500 ml 6% - A.I.C. n. 029189038,

sono ora trasferite alla società: Baxter S.p.a., con sede in viale Tiziano, 25 - 00196 Roma, codice fiscale 00492340583.

I lotti delle specialità medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6348

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Elyzol»

Estratto decreto n. 231 del 1° giugno 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Pharmarecord S.r.l., con sede in via Laurentina, km 24,730 - 00040 Pomezia, Roma, codice fiscale 01313330597:

specialità medicinale: ELYZOL:

2 siringhe monouso 25% + 2 aghi - A.I.C. n. 029015029;

2 applic. monouso 0,3 g gel dentale 25% + 2 aghi - A.I.C. n. 029015031,

è ora trasferita alla società: Cabon S.p.a., con sede in via Melchiorre Gioia, 168 - 20125 Milano, codice fiscale 10070070155.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6349

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Biociclin»

Estratto decreto n. 301 del 6 luglio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Farmaceutici del Saz Filippini S.r.l., con sede in via dei Pestagalli, 7 - Milano, codice fiscale 03734080157:

specialità medicinale: BIOCICLIN:

1 fl. 500 mg + 1 f. - A.I.C. n. 024276014;

1 flac. im 1 g + 1 fiala 4 ml - A.I.C. n. 024276026,

è ora trasferita alla società: Francia Farmaceutici Industria Farmaco Biologica S.r.l., con sede in via dei Pestagalli, 7 - Milano, codice fiscale 00798630158.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6350

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aster C»

Estratto decreto n. 302 del 6 luglio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Camillo Corvi S.p.a., con sede in viale Gran Sasso, 18 - 20131 Milano, codice fiscale 09776510159:

specialità medicinale: ASTER C:

20 compresse efferv. 1 g - A.I.C. n. 001500026;

AD 10 bustine efferv. 1 g - A.I.C. n. 001500053;

AD 10 bustine gran. 1 g - A.I.C. n. 001500089;

BB 10 bustine gran. 0,5 g - A.I.C. n. 001500115;

20 compresse masticabili - A.I.C. n. 001500141,

è ora trasferita alla società: Ce.La.Far. S.r.l., con sede in corso San Maurizio, 53 - 10124 Torino, codice fiscale 06436910019.

Produzione, controllo e confezionamento: la produzione, il controllo ed il confezionamento per le confezioni «20 compresse masticabili» (A.I.C. n. 001500141) e «20 compresse efferv. 1 g» (A.I.C. n. 001500026), vengono effettuati presso E-Pharma Trento S.p.a., sita in via Provina, 2, Ravina (Trento), e per la confezione «AD 10 bustine efferv. 1 g» (A.I.C. n. 001500053), la produzione del «Granulato in bulk» ed i controlli del prodotto finito vengono effettuati presso E-Pharma Trento S.p.a., sita in in via Provina, 2, Ravina (Trento), mentre le fasi di confezionamento primario e secondario presso Lamp San Prospero S.p.a., con sede in via della Pace, 25/A, San Prospero s/Secchia (Modena).

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6351

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Epaglutone»

Estratto decreto n. 303 del 6 luglio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Hoechst Marion Roussel S.p.a., con sede in viale Gran Sasso, 18 - Milano, codice fiscale 00832400154:

specialità medicinale: EPAGLUTONE:

25 capsule - A.I.C. n. 016599021,

è ora trasferita alla società: Ce.La.Far. S.r.l., con sede in corso San Maurizio, 53 - 10124 Torino, codice fiscale 06436910019.

Produzione, controllo e confezionamento: R.P. Scherer S.p.a., con sede in via Nettunense km 20,100 - Aprilia (Latina).

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6352

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Domutussina»

Estratto decreto n. 307 del 6 luglio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società M.C.A. Medical and Chemical Agency S.r.l., con sede in via Aldo Manunzio, 17 - 20124 Milano, codice fiscale 03119080152:

specialità medicinale: DOMUTUSSINA:

flacone sciroppo 150 ML - A.I.C. n. 025517018;

15 compresse - A.I.C. n. 025517032,

è ora trasferita alla società: Proge Farm S.r.l., con sede in via Baluardo la Marmora 4 - 28100 Novara, codice fiscale 01419800030.

Produzione, controllo e confezionamento: Francia Farmaceutici Industria Farmaco Biologica S.r.l., con sede in via dei Pestagalli, 7, Milano.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6353

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gutron»

Estratto decreto n. 308 del 6 luglio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Laboratori Guidotti S.p.a., con sede in via Trieste n. 40 - 56126 Pisa, codice fiscale 00678100504:

specialità medicinale: GUTRON:

30 compresse divis. 2,5 mg - A.I.C. n. 024519011;

soluzione os 30 ml 0,25% - A.I.C. n. 024519023;

im 6 fiale 2 ml 5 mg - A.I.C. n. 024519035,

è ora trasferita alla società: Ist. Luso Farmaco d'Italia S.p.a., con sede in via Carnia, 26 - 20132 Milano, codice fiscale 00714810157.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6354

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aricodil»

Estratto decreto n. 309 del 6 luglio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Istituto Farmacobiologico Malesci S.p.a., con sede in via Lungo L'Ema, 7 - Loc. Ponte a Ema, 50015 Bagno a Ripoli, Firenze, codice fiscale 0048570489:

specialità medicinale: ARICODIL:

20 confetti - A.I.C. n. 011680055;

gocce 25 ml - A.I.C. n. 011680067,

è ora trasferita alla società: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l., con sede in via Sette Santi, 3 - 50131 Firenze, codice fiscale 00395270481.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6355

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fristamin»

Estratto decreto n. 312 del 6 luglio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Italfarmaco S.p.a., con sede in viale Fulvio Testi n. 330 - 20126 Milano, codice fiscale 00737420158:

specialità: FRISTAMIN:

20 compresse 10 mg - A.I.C. n. 027076013;

1 flac. sciroppo 100 ml 1 mg/ml - A.I.C. n. 027076025,

è ora trasferita alla società: F.I.R.M.A. S.p.a., con sede in via di Scandicci, 37 - 50143 Firenze, codice fiscale 00394440481.

Produzione, controllo e confezionamento: la forma farmaceutica «compresse» viene prodotta, controllata e confezionata presso Schering Plough S.p.a., con sede in via F.lli Kennedy, 5 - Comazzo (Lodi), presso la quale è già autorizzata la produzione totale della forma farmaceutica «sciroppo».

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6356

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Antinevralgico Penegal».

Estratto decreto n. 314 del 6 luglio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società F.A.M.A. S.r.l. - Istituto Chimico Biologico, con sede in via Alessandro Sauli, 21 - 20127 Milano, codice fiscale 00714740156:

specialità medicinale: ANTINEVRALGICO PENEGAL:

20 compresse - A.I.C. n. 013953017,

è ora trasferita alla società: VI.REL Pharma S.r.l., con sede in Corso Galileo Galilei, 6/*ter* - 10126 Torino, codice fiscale 07376270018.

Produzione, controllo e confezionamento: Farmaceutici Procemsa S.r.l., con sede in via Mentana 10 - Nichelino (Torino).

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6357

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Brevilax»

Estratto decreto n. 323 del 6 luglio 1998

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Hoechst Marion Roussel S.p.a., con sede in viale Gran Sasso, 18 - Milano, codice fiscale 00832400154:

specialità medicinale: BREVILAX:

Tisana orale 100 g - A.I.C. n. 023772039;

flacone gocce 15 g - A.I.C. n. 023772041;

25 confetti 100 mg - A.I.C. n. 023772066,

è ora trasferita alla società: CE.LA.FAR. S.r.l., con sede in corso San Maurizio, 53 - 10124 Torino, codice fiscale 06436910019.

Produzione, controllo e confezionamento: Farmaceutici Procemsa S.r.l., con sede in via Mentana 10 - Nichelino (TO), per le forme farmaceutiche «compresse rivestite» e «gocce».

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6358

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Bologna è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

settore K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento per i docenti di altro Ateneo, direttamente al preside della facoltà di ingegneria entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'inquadramento avverrà per settore scientifico-disciplinare.

Il docente chiamato sarà tenuto ad assumere l'impegno di un secondo corso non retribuito oltre a quello di titolarità e di ciò dovrà fare esplicita menzione nella domanda.

Il trasferimento è subordinato alla disponibilità dei fondi, necessari per la retribuzione del singolo docente chiamato, nel bilancio dell'Ateneo.

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.

98A6434

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 51, si comunica che presso le seguenti facoltà dell'Università degli studi di Genova sono vacanti i sotto indicati posti di professori universitari di prima fascia, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante procedura di trasferimento:

Facoltà di architettura:

settore scientifico-disciplinare H10A - Composizione architettonica e urbana; disciplina «Composizione architettonica»;

settore scientifico-disciplinare A02A - Analisi matematica; disciplina «Istituzioni di matematiche».

Facoltà di economia:

settore scientifico-disciplinare N10X - Diritto amministrativo; disciplina «Diritto amministrativo».

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore scientifico-disciplinare E04A - Fisiologia generale; disciplina «Fisiologia generale».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare la propria documentata istanza al preside della facoltà interessata entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I docenti di altro Ateneo dovranno allegare all'istanza stessa un certificato di servizio attestante in particolare la retribuzione in godimento ed il settore scientifico-disciplinare di inquadramento.

In applicazione delle deliberazioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione, rispettivamente in data 25 maggio 1998 e 8 luglio 1998, le coperture dei posti sono subordinate alla condizione della verifica della copertura finanziaria da parte degli organi centrali di Governo.

Le facoltà si riservano, dopo l'assunzione in servizio dei docenti chiamati, di attribuire i compiti didattici secondo le esigenze dei corsi di studio afferenti alle facoltà stesse, in applicazione delle norme vigenti in materia.

98A6432

Vacanze di posti di ricercatore universitario di ruolo da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, comma 4, della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 51, si comunica che presso le seguenti facoltà dell'Università degli studi di Genova sono vacanti i sotto indicati posti di ricercatore universitario, per i settori scientifico-disciplinari sotto specificati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante procedura di trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico-disciplinare L25D - Museologia e critica artistica e del restauro;

settore scientifico-disciplinare L11A - Linguistica italiana.

Facoltà di scienze della formazione:

settore scientifico-disciplinare K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore scientifico-disciplinare A04A - Analisi numerica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare la propria documentata istanza al preside della facoltà interessata entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I ricercatori di altro Ateneo dovranno allegare all'istanza stessa un certificato di servizio attestante in particolare la retribuzione in godimento ed il settore scientifico-disciplinare di inquadramento.

In applicazione delle deliberazioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione, rispettivamente in data 25 maggio 1998 e 8 luglio 1998, le coperture dei posti sono subordinate alla condizione della verifica della copertura finanziaria da parte degli organi centrali di Governo.

98A6433

OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI ROMA

Vacanza di un posto di ricercatore astronomo da coprire mediante trasferimento

Ai sensi dell'art. 19, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, si comunica che presso l'Osservatorio astronomico di Roma è disponibile un posto di ricercatore astronomo — settore di «astrofisica stellare», alla cui copertura l'Osservatorio intende provvedere mediante trasferimento da altro Osservatorio.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno inviare, a mezzo raccomandata a.r., apposita domanda in carta libera indirizzata al: Direttore dell'Osservatorio astronomico di Roma - sede di Monteporzio Catone - via Frascati n. 33 - 00040 Monteporzio Catone (Roma), entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

Le stesse domande potranno essere consegnate a mano entro il termine predetto presso il recapito sopraindicato.

La domanda dovrà essere corredata da:

1) *curriculum-vitae;*

2) elenco delle pubblicazioni effettuate, nonché copia delle pubblicazioni ritenute più significative.

98A6447

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla legge 16 giugno 1998, n. 211, recante: «Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di cooperazione economica, industriale ed allo sviluppo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Roma il 12 febbraio 1997». (Legge pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1998).

Il testo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Italia e il Brasile, pubblicato in allegato alla legge di ratifica sopra indicata, alle pagg. 4, seconda colonna, 5 e 6, prima colonna, della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1998, per un errore verificatosi in sede di trasmissione della copia autentica dell'accordo medesimo da parte del competente ufficio del Ministero degli affari esteri, deve intendersi annullato e sostituito con il seguente accordo:

ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE ECONOMICA INDUSTRIALE ED ALLO SVILUPPO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federativa del Brasile (d'ora in avanti denominati le "Parti"):

nel desiderio di rafforzare ed approfondire le tradizionali relazioni tra i due Paesi, e tenendo presente il significativo contributo allo sviluppo ed all'economia del Brasile prestato dalla collettività d'origine italiana che si è stabilita nel suo territorio da oltre un secolo ed in particolare l'apporto del lavoro e delle componenti imprenditoriali di tale collettività;

considerando che l'obiettivo dello sviluppo economico deve essere perseguito in modo sostenibile, tenendo presente la necessità di assicurare l'utilizzazione razionale delle risorse naturali a favore delle generazioni future, e considerando ancora che lo sviluppo sostenibile implica la compatibilità tra crescita economica equa e preservazione dell'ambiente;

consapevoli che l'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea e del Brasile al Mercosud contribuiscono al rafforzamento dei legami di cooperazione tra le rispettive regioni ed a favorire la creazione di un ordinamento internazionale più equo, intensificando il dialogo tra le aree regionali di competenza;

convinti che il sentimento di solidarietà ed amicizia esistente tra i due Paesi potrà essere intensificato attraverso la cooperazione economica, industriale ed allo sviluppo;

considerando la necessità di aggiornare le misure già concordate nell'Accordo Quadro firmato nel 1989 tra i due Paesi, in materia economica, finanziaria, industriale e di cooperazione allo sviluppo e con l'obiettivo di intensificare gli scambi economici ed i flussi finanziari bilaterali;

concordano quanto segue:

PARTE PRIMA
Finalità della Cooperazione Bilaterale

ARTICOLO I

1. Le Parti si sforzeranno di stimolare la collaborazione economica, industriale ed allo sviluppo tra i due Paesi, attraverso la promozione di relazioni economiche e commerciali più intense, l'intensificazione sia in ambito bilaterale che multilaterale della cooperazione nelle alte tecnologie orientate ad applicazioni nei settori industriali dei servizi e della messa in valore di risorse naturali, l'afflusso di investimenti diretti nei rispettivi territori che mirino a promuovere la complementarietà tra enti ed imprese dei due Paesi.

2. Con questo obiettivo, conferiranno una particolare priorità alla promozione di investimenti produttivi in Brasile, da parte di imprese italiane pubbliche o private.

ARTICOLO II

La collaborazione prevista nel presente Accordo dovrà favorire in special modo il settore delle piccole e medie imprese, per il significativo contributo che conferiscono allo sviluppo economico e sociale di ambedue i Paesi.

ARTICOLO III

Allo scopo di assicurare la realizzazione degli obiettivi del presente Accordo e di incrementare la collaborazione economica ed industriale bilaterale, le Parti si impegneranno a stimolare la costituzione, nei due Paesi, di società miste, fornendo il sostegno finanziario e tecnologico necessario attraverso gli strumenti di cui dispongono, secondo le modalità descritte nell'Articolo VII.

ARTICOLO IV

Le Parti assicureranno altresì, con l'osservanza delle rispettive legislazioni in materia, le condizioni giuridiche ed economiche adeguate per garantire trattamento giusto ed imparziale agli investimenti pubblici e privati di ambedue.

ARTICOLO V

Le Parti daranno priorità ad iniziative collegate alla cooperazione per l'adempimento di programmi nazionali dedicati all'utilizzazione razionale delle rispettive risorse naturali, alla protezione dell'ambiente ed alla conservazione dei rispettivi ecosistemi, nel rispetto degli impegni assunti nell'Agenda 21 (Conferenza di Rio de Janeiro del 1992), anche per mezzo di incentivi all'interscambio di tecnologie non inquinanti e di tecnologie specifiche per la protezione ambientale.

PARTE SECONDA
Strumenti per Promuovere la Cooperazione

ARTICOLO VI

1. Allo scopo di raggiungere gli obiettivi definiti negli articoli precedenti, la Parte italiana si adopererà per favorire l'esportazione di beni di capitale, attraverso:
   a) la garanzia di crediti all'esportazione;
   b) l' autorizzazione agli istituti di credito attraverso l'agevolazione assicurativa e finanziaria del credito all'esportazione nei termini e nelle condizioni previste dalla normativa nazionale ed internazionale vigente.

2. La Parte italiana opererà anche nel senso di favorire la promozione di investimenti produttivi in imprese miste o di interesse comune. Tali investimenti, ai quali si attribuisce alta priorità, dovranno essere conformi alla politica italiana di assicurazioni.

3. Con la finalità di allargare le possibilità relative alle azioni descritte nei paragrafi precedenti, le Parti identificheranno i progetti che presentino un adeguato livello di redditività e garanzie appropriate di ritorno dei finanziamenti concessi, conferendo una speciale enfasi agli investimenti diretti.

ARTICOLO VII

1. Le due Parti si impegnano a far conoscere e promuovere gli strumenti di incentivazione e di promozione che i due Paesi sono in grado di mettere in atto.

2. Ciascuna delle Parti cercherà di promuovere e facilitare gli investimenti delle sue proprie imprese nel mercato dell'altra Parte, con particolare enfasi a quelli effettuati dalle piccole e medie imprese, anche attraverso la collaborazione degli istituti bancari dei rispettivi Paesi.

3. La Parte italiana è disposta ad utilizzare, a tal fine, sia lo strumento dell'assicurazione del credito sia i finanziamenti agevolati disponibili, nei termini della legislazione italiana e nel rispetto degli impegni assunti nei fori internazionali.

4. La Parte brasiliana è disposta, allo stesso fine, a stimolare l'afflusso di capitali e di iniziative italiane, per mezzo del Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

5. Ambedue le Parti si impegneranno a concordare adeguate forme di promozione delle esportazioni, in mercati terzi, dei prodotti delle imprese miste. Tali interventi promozionali saranno attuati da ciascuna Parte in favore delle imprese collocate sul proprio territorio nazionale e nel rispetto di preesistenti accordi internazionali.

ARTICOLO VIII

1. Tutte le divergenze e controversie che dovessero sorgere tra imprese italiane e brasiliane, derivanti dall'esecuzione del presente Accordo, saranno risolte in via amichevole.

2. Qualora le divergenze o le controversie di cui al paragrafo precedente non saranno risolte amichevolmente entro 6 (sei) mesi dalla data della richiesta scritta di composizione, si potrà far ricorso al Regolamento di Conciliazione ed Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale di Parigi, da parte di uno o più arbitri scelti, in conformità al regolamento della menzionata Camera.

3. Rimane stabilito fin d'ora che il luogo dell'arbitrato, il numero di arbitri, la legge applicabile in merito alla disputa, la legge processuale applicabile e l'idioma da essere usato saranno fissati e determinati dal regolamento stabilito dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi.

4. Le Parti concordano di vincolarsi alla decisione di tale giudizio arbitrale, e prenderanno tutte le misure necessarie per conferire piena efficacia al relativo lodo.

ARTICOLO IX

Le Parti considereranno prioritari quei progetti in grado di generare valuta attraverso l'esportazione della totalità o di una parte della produzione derivata dall'investimento.

ARTICOLO X

Le Parti concordano che i finanziamenti concessi da organismi finanziari internazionali o regionali svolgano un importante ruolo nella promozione dello sviluppo economico. In questo senso, una particolare priorità sarà conferita a quei progetti che utilizzano la modalità di cofinanziamento vincolato con organismi finanziari internazionali o regionali.

PARTE TERZA
Cooperazione allo Sviluppo

ARTICOLO XI

Con l'obiettivo di raggiungere le finalità descritte nella Parte Prima del presente Accordo, una particolare attenzione sarà data alle iniziative brasiliane d'appoggio allo sviluppo, che conteranno sull'appoggio della Cooperazione italiana allo Sviluppo. Sarà data enfasi ai progetti di elevato contenuto sociale, a quelli che daranno priorità ad iniziative ambientali o particolarmente significativi sotto gli aspetti di creazione di posti di lavoro, di esportazioni e della formazione.

ARTICOLO XII

1. Le due Parti manifestano l'interesse in un maggiore coordinamento delle attività nel settore della cooperazione allo sviluppo, in particolare nelle possibilità offerte dalla legislazione italiana.

2. In questo senso cercheranno di:
   a) elaborare programmi che permettano una selezione attenta e la canalizzazione di risorse finanziarie verso i settori fondamentali dell'economia e della società brasiliana e che potranno essere anche definiti con criteri di "graduazione" nella selezione delle iniziative;
   b) effettuare verifiche periodiche della situazione della cooperazione in corso e della programmazione;
   c) identificare iniziative concrete che saranno definite secondo i seguenti principi fondamentali:
      i) il contributo italiano avrà una contropartita brasiliana nel finanziamento delle spese locali;
      ii) saranno privilegiate iniziative che permettano lo sviluppo e l'applicazione, in Brasile, di nuove tecnologie nel settore di beni e servizi, tenendo in considerazione la necessità di formazione e perfezionamento del personale di livello universitario e tecnico professionale;
      iii) saranno esaminate iniziative destinate al perfezionamento della produzione primaria, con l'obiettivo di ottimizzare l'utilizzazione delle risorse brasiliane e migliorare il potenziale di esportazione;
      iv) saranno analizzate proposte che permettano di migliorare le condizioni sociali e sanitarie, con l'obiettivo di attenuare il problema della emarginazione urbana e rurale;
      v) nella definizione ed esecuzione di progetti nell'ambito del presente Accordo, le Parti considereranno, con particolare attenzione, iniziative volte allo sviluppo sostenibile, in modo di favorire l'utilizzazione razionale delle risorse naturali e la protezione dell'ambiente contro i rischi che possano essere loro causati;

vi) saranno studiate, in forma bilaterale o multilaterale, le possibilità d'istituire meccanismi, forme di cofinanziamento ed azioni congiunte di cooperazione con terzi paesi in via di sviluppo, secondo l'interesse comune;

vii) qualora opportuno, e nelle forme concordate tra le due Parti, saranno utilizzati servizi di organizzazioni non governative.

PARTE QUARTA
Meccanismi Istituzionali

ARTICOLO XIII

1. Le due Parti istituiranno un Consiglio Italo-Brasiliano per la Cooperazione Economica, Industriale, Finanziaria ed allo Sviluppo. Il Consiglio, sotto la presidenza dei rispettivi Ministri degli Affari Esteri, o di rappresentanti da loro delegati, si riunirà possibilmente una volta l'anno o quando se ne presenti la necessità.

2. Esso avrà, in particolare, il compito di indicare le priorità da seguire, di proporre i progetti che dovranno essere realizzati e di indicare gli strumenti finanziari da utilizzare per la realizzazione degli stessi, oltre che le funzioni generali di stimolo e coordinamento delle iniziative di cooperazione tra i due Paesi.

3. Una volta che il Consiglio sarà istituito, esso provvederà a definire un proprio regolamento di funzionamento.

ARTICOLO XIV

1. Il Consiglio potrà istituire gruppi di lavoro ad hoc, che si riuniranno ogni qual volta se ne presenti la necessità, per l'esame e lo sviluppo della

cooperazione bilaterale nei campi che presentino un interesse specifico per le Parti. Il Consiglio ed i Gruppi di Lavoro potranno avvalersi per il loro funzionamento e per i compiti di segreteria tecnica anche di strutture già esistenti (come l'Istituto per il Commercio Estero, la Camera di Commercio italo-brasiliana, associazioni per lo sviluppo della collaborazione ed altre).

2. In particolare il Consiglio istituirà un Gruppo di Lavoro per la Cooperazione Finanziaria, presieduto per parte italiana dal Ministro del Tesoro e per parte brasiliana dal Ministro delle Finanze, o da rappresentanti da loro delegati, ed un Gruppo di Lavoro per la Cooperazione Economica ed Industriale, presieduto per parte italiana dal Ministro per il Commercio con l'Estero e per parte brasiliana dal Ministro dell'Industria, Commercio e Turismo, o da rappresentanti da loro delegati.

ARTICOLO XV

Sotto l'egida del Consiglio lavorerà un Comitato Imprenditoriale per la Collaborazione congiunta, composto dai rappresentanti delle realtà economico-imprenditoriali delle due Parti, con lo scopo di ampliare concretamente i vincoli economici ed industriali tra i due Paesi.

ARTICOLO XVI

Nessuna delle disposizioni contenute nel presente Accordo potrà essere in contrasto con gli impegni assunti in precedenza attraverso Accordi bilaterali o multilaterali da ciascuna delle due Parti.

ARTICOLO XVII

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui sarà ricevuta l'ultima notifica con la quale una delle Parti informerà l'altra Parte della conclusione delle formalità interne necessarie ed avrà validità di 3 (tre) anni, essendo rinnovabile tacitamente, salvo denuncia scritta con preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi.

2. Per i programmi in corso d'opera ed avviati prima della denuncia scritta di cui al precedente punto 1, le disposizioni degli Articoli da I a XVI del presente Accordo rimarranno in vigore per un ulteriore unico periodo di 3 (tre) anni.

3. Il presente Accordo sostituirà l'Accordo Quadro di Cooperazione Economica, Industriale, Scientifico-Tecnologica, Tecnica e Culturale tra Italia e Brasile, firmato a Roma il 17 ottobre 1989, il quale cesserà di avere effetti, tranne il suo articolo VII che rimarrà in vigore fino al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo sulla Promozione e Protezione degli Investimenti, firmato a Brasilia il 3 aprile 1995, e tranne i suoi Articoli da XII a XVII che rimarranno in vigore fino al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica.

Fatto a Roma, il 12 febbraio 1997, in due esemplari nelle lingue italiana e portoghese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
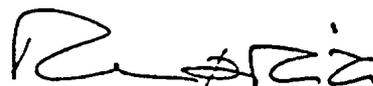
PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE

98A6435

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo all'estratto del Ministero della sanità concernente: «Revoca di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Amoxicillina"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 141 del 19 giugno 1998).

Nel comunicato citato in epigrafe, riguardante l'estratto del decreto n. 805/R.M.279/D188 del 2 giugno 1998, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* a pag. 44, nella prima colonna, dove è scritto: «12 capsule 250 mg, n. A.I.C. *030051/G*», leggasi: «12 capsule 250 mg, n. A.I.C. *030051 015/G*».

98A6436

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500